# Università degli Studi di Salerno

## Dipartimento di Scienze Giuridiche



## Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche XXX ciclo

Indirizzo Storico-Filosofico-Giuridico

Tesi di dottorato La rilevanza giuridica delle unioni omosessuali nell'antica Roma

COORDINATORE

Ch.mo Prof. Geminello Preterossi

Candidato


Dott. Carlo De Cristofaro

Matr. 8800600003

Tutor

Ch.ma Prof.ssa Laura Solidoro

ANNO ACCADEMICO 2016-2017



J.-B. ROMAN – Nisus and Euryalus (1827)

#### Introduzione

Oggetto del presente lavoro di ricerca è lo studio circa l'eventuale rilevanza giuridica delle unioni omosessuali nell'antica Roma. Dedicarsi al delicato tema dell'omosessualità dalla prospettiva giuridica costituisce di per sé un'esperienza di studio complessa, la quale – nelle sue innumerevoli articolazioni ed implicazioni – valica i limiti spazio-temporali tipici del perimetro di ricerca degli storici del diritto, tanto da sollecitare anche l'attenzione dei vigentisti i quali tutt'oggi, a cavallo fra diritto, morale e politica, copiosamente ne dibattono<sup>1</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fra i più rilevanti recenti dedicati alla declinazione moderna della questione, cfr. M. WINKLER – G. STRAZIO, L'abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori, Milano, 2011; E. DOLCINI, Omosessualità, omosobia, diritto penale. Rislessioni a margine del volume di M. Winkler e G. Strazio, 'L'abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori', 2011, in Stato, Chiesa e pluralismo confessionale, XVIII, 2012, 57 ss.; H.G. STÜMKE, Homosexuelle in Deutschland. Eine politische Geschichte, München, 1989; F. IOMMI, L'omosessualità e il diritto (ovvero le ragioni che sconsigliano la legalizzazione dei rapporti d'amore), Roma, 2017; D. DAMASCELLI, La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano ed europeo, in Riv. Dir. Int., IX, 2017, 1103 ss.; S. TONOLO, L'evoluzione dei rapporti di filiazione e la riconoscibilità dello 'status' da essi derivante tra ordine pubblico e superiore interesse del minore, in Riv. Dir. Int., IX, 2017, 1070 ss.; G. CARDACI, È trascrivibile l'atto di nascita straniero recante l'indicazione di due madri, nota a Cass. Civ., Sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878, in Ilfallimentarista.it, 2017, 1 ss.; A. SPADAFORA, Lo 'status' coniugale e gli 'status' paraconiugali tra legge e autonomia privata, in Dir. Fam. Pers., XLIV, 2017, 1092 ss.; M. RINALDO, Unioni civili e convivenze nell'era della codificazione delle "nuove" famiglie, in Dir. Fam. Pers., XLIV, 2017, 976 ss.; R. SENIGAGLIA, Genitorielità tra biologia e volontà. Tra fatto e diritto, essere e doveressere, XIX, 2017, 952 ss.; O. LOPES PEGNA, Effetti dei matrimoni same-sex contratti all'estero dopo il "riordino" delle norme italiane di diritto internazionale privato, in Riv. Dir. Int., IX, 2017, 527 ss.; G. BIAGIONI, Unioni same-sex e diritto internazionale privato: il nuovo quadro normativo dopo il D.Lgs. n. 7/2017, in Riv. Dir. Int., IX, 2017, 496 ss.; C. TROISI, Dall'adozione in casi particolari alla tutela della coppia omoaffettiva, in Dir. Fam. Pers., XLIV, 2017, 578 ss.; B. DE FILIPPIS, Unioni civili e contratti di convivenza. Aggiornato alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (G.U. n. 118 del 21 maggio

Tuttavia la spinosa questione, le cui implicazioni sociali (che vedono contrapporsi l'esigenza di progresso e l'esasperato tradizionalismo) danno adito tutt'oggi a uno sconfinato dibattito più o meno civile fra gli storici del diritto<sup>2</sup>, non era di certo estranea agli antichi romani, i quali già dall'età arcaica si confrontarono con la necessità di individuare gli strumenti più opportuni per gestire (e, come si osserverà, regolamentare) tale tipo di esperienza dal punto di vista tanto etico e morale, nonché giuridico. Le ricerche sul tema, che ha conquistato solo nell'ultimo secolo la dovuta attenzione da parte degli studiosi di diritto romano<sup>3</sup>, sono in rapida

\_\_\_

<sup>2016),</sup> Padova, 2016; R. BASSETTI, Contratti di convivenza e di unione civile, Torino, 2014; U. FOLENA, I PACS della discordia: spunti per un dibattito, Roma, 2006; A. MERCANTE, Coppie sposate, di fatto, omosessuali: elementi di omogeneità e differenziazione nella disciplina giuridica, Ancona, 2014; A. PALAZZO, Eros e 'jus', Sesto San Giovanni, 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Con riferimento a tale profilo, non ci si può esimere dal citare la pionieristica produzione dello studioso John Boswell (Boston, 20 marzo 1947 – New Haven, 24 dicembre 1994), storico, docente di filologia medievale presso la facoltà di Yale, la cui vasta produzione in tema di cristianesimo, omosessualità e mondo antico costituisce tutt'ora il principale punto di riferimento per gli studi di genere orientati in una prospettiva storicistica. In particolare, si segnalano le prefazioni a *Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe From the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century*, Chicago-London, 1980, XV ss. e *Same-sex Unions in Premodern Europe*, New York, 1994, XIX ss., in cui lo studioso evidenzia i principali problemi di metodo e di approccio allo studio dell'omosessualità nel mondo antico.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rectius, potrebbe dirsi che il tema è stato spesso oggetto di esplicito accantonamento da parte di quegli studiosi del diritto romano che hanno contaminato la ricerca in quanto dichiaratamente omofobi. Mirabile, in tal senso, è la premessa al lavoro di D. DALLA, 'Ubi Venus Mutatur'. Omosessualità e diritto nel mondo romano, Milano, 1987, 3 s., di cui è doveroso riportare uno stralcio: «Il giureconsulto d'oltralpe P.A. Tissot, autore ai primi del secolo scorso di una traduzione del Corpus Iuris, posto di fronte a una costituzione in argomento, nell'omettere la versione francese invocò la gratitudine del lettore per aver evitato la traduzione di una norma "riguardante un crimine abominevole, e su cui la penna rifiutava

e continua evoluzione e forniscono di volta in volta nuove suggestioni, idonee ad aprire la strada a prospettive di studio innovative. È proprio di innovazione che pare opportuno discorrere, in quanto è solo mediante una differente taratura delle lenti attraverso cui viene scandagliato il tema che è possibile comprenderne l'importanza ed il significato che esso ha assunto nell'esperienza giuridica romana e, più in generale, nella storia dell'umanità. Lenti, si diceva, che vanno epurate dalla diffidenza ed il disprezzo con cui anche la dottrina più autorevole ha sovente definito l'omosessualità <sup>4</sup>, atteggiamento, questo, definito giustamente come

di fermarsi". Anche Edward Gibbon, nella sua opera celeberrima, costretto ad affrontare la questione, fu esplicito: "Cito con ripugnanza e sbrigo con impazienza un vizio più odioso, di cui il pudore rifiuta il nome e la natora aborrisce l'idea". Questa antica avversione potrebbe contribuire a spiegare lo scarso interesse per il tema, affrontato finora in via parziale o incidentale daglis toridi del diritto. La lacuna e l'attualità del tema sollecitano l'indagine giuridica, lontana da preconcetti o condizionamenti, e che si colleghi direttamente alle fonti. A questo fine si dovrà attingere, in quanto funzionale, al copioso sebatoio delle idee e del costume antichi, evidenziati da una inevitabile e lunga ricerca anche sulle fonti "extra-giuridiche"». E. CANTARELLA, in Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico, Milano, 2010, 7, ritiene addirittura che sia «impreciso e fuorviante, con riferimento al mondo antico, parlare di omosessualità», in quanto lo studio di tale tematica andrebbe necessariamente impostato cercando di compenetrarsi nella mentalità degli antichi, i quali, come si avrà modo di precisare, non erano soliti osservare le esperienze sentimentali con i medesimi occhi dei moderni. Cfr. G. CASSANDRO, Considerazioni sulla storia giuridica, in Studi in onore di Edoardo Volterra, I, Milano, 1971, 773.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si veda, fra i vari, il contributo del Prof. Vincenzo Mario Palmieri, autore della voce 'Omosessualità' del *NNDI*, XI, Torino, 1982, 909 ss., il quale così esordisce: «L'omosessualità è, almeno apparentemente, un'inversione dell'istinto sessuale, caratterizzata dalla tendenza erotica verso individui dello stesso sesso. L'omosessualità tra uomini prende il nome di *uranismo*, *uraginismo*, o *pederastia*; a rigore etimologico tale ultima denominazione andrebbe però riservata ai trasporti erotici di adulti verso i bambini (o giovinetti), che costituiscono, per vero, la maggioranza delle manifestazioni omosessuali.

«inability of modern society – not to mention earlier twentieth-century scholarship – to deal with subjects of a homosexual or homoerotic nature <sup>5</sup> ». Pensare all'omosessualità come una variante naturale del comportamento umano, piuttosto che una sua aberrazione o una trasgressione, costituisce un imprescindibile punto di partenza che (senza violare la pur sempre legittima opinione personale sul punto) consente allo storico del diritto di avvicinarsi alla questione con un atteggiamento più ricettivo ai segnali – non numerosi e non sempre facilmente decodificabili – presenti nelle fonti oggi disponibili al suo vaglio, la maggior parte delle quali posteriori al I sec. a.C..

Tale profilo, come è stato giustamente osservato<sup>6</sup>, àncora la percezione che i

L'omosessualità attiva maschile sarebbe, quindi, da considerarsi, da questo punto di vista, più che un'inversione, un pervertimento sessuale, avendo bambini ed adolescenti (golosa brama degli urningi) apparenze somatiche (ed anche psichiche) arieggianti quelle femminili. L'attrattiva permarrebbe quindi sostanzialmente sempre nel campo eterosessuale, l'aberrazione consistendo nella ricerca del soddisfacimento erotico, anziché su donne, su esseri immaturi che ne ricordano le sembianze e talune attrattive. D'altra parte è certo che parecchi omosessuali passivi presentano caratteri secondari propri del sesso femminile, non solo somatici ma anche psichici: voce stridula, glabrezza del corpo e morbidezza delle sue linee, ipotrofia dei muscoli, sviluppo rudimentario degli organi genitali. Taluni indossano perfino ad arte abiti femminili, si radono i peli del corpo, applicano il rossetto alle loro guance e labbra, modulando la voce nel timbro femminile, mentre anche negli atteggiamenti cercano di parodiare movenze muliebri». Più moderato Alessandro d'Avack, autore della voce 'Omosessualità (diritto canonico)' in Enc. Dir., XXX, Varese, 1980, 92: «Con il termine omosessualità comunemente si indica la condotta che risulta dall'attrazione eroticosessuale, preferenziale o esclusiva, di un soggetto verso le persone dello stesso sesso e dalla concorrente mancanza di attrazione fisica verso persone del sesso opposto».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> J. POLLINI, The Warren Cup: Homoerotic Love and Symposial Rhetoric in Silver, in The Art Bulletin, LXXXI.1, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> D. DALLA, 'Ubi Venus', cit., 9.

moderni hanno del tema ad un momento della storia di Roma in cui il sincretismo culturale – derivante dalle conquiste romane conseguite in un periodo di forte espansione – aveva già determinato una significativa contaminazione dei costumi, anche sessuali, tradizionali, riguardo ai quali le fonti risultano piuttosto scarse. L'unica informazione che è possibile intuire <sup>7</sup> circa l'assetto antecedente (in particolare) alla grecizzazione è che i *mores maiorum* fossero ispirati ad un principio di generale rigidità e compostezza, ma non ne è ben chiara la misura.

Né, d'altro canto, si ha notizia di eventuali sanzioni o pene previste dall'ordinamento giuridico arcaico in caso di compimento, da parte di un *civis*, di atti omosessuali. L'unica testimonianza vagamente riferita a tale profilo si riscontra nel seguente passo:

Clem. Alex. paedag. 3.3 (Migne PG 8, col. 585): Ἄγαμαι τοὺς παλαιοὺς Ῥωμαίων νομοθέτας· ἀνδρόγυνον ἐμείσησαν ἐπιτήδευσιν αὖτοι [...].

Il passo allude ad un presunto odio che gli antichi legislatori romani avevano nei confronti dello stile di vita ἀνδρόγυνος, lasciando intendere che in epoca piò risalente esistessero appositi provvedimenti atti a contrastare i *viri* che vivevano

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Si condivide quanto sostenuto in D. DALLA, 'Ubi Venus', cit., 9, circa il fatto che sul punto viene offerta una mera retrospezione da parte di autori collocati storicamente in epoche più recenti: ciò offre una percezione distorta dell'assetto morale-giuridico delle epoche più risalenti, «proposto come esemplare e mitico». Tuttavia, stando, ad esempio, a Tac. ann. 14.20.4 e Juv. Sat. 2.153 ss., pare che l'impatto della cultura greca abbia sconvolto, non solamente in relazione alla pederastia (di cui avremo modo di discorrere), le abitudini sessuali degli antichi Romani.

come fossero *feminae*. Tuttavia tale fonte si ritiene non sia pienamente attendibile, in considerazione delle due seguenti ragioni.

In primis, non è chiaro che cosa Clemente Alessandrino intenda col termine ἀνδρόγυνος, atteso che esso potrebbe tanto significare 'androgino nell'aspetto', tanto 'effeminato', tanto entrambe le cose, ma sicuramente esso non intende gli omosessuali nel loro complesso, atteso che – come si osserverà – erano altri i termini adoperati per esprimere tale concetto. È dunque poco plausibile che il Padre della Chiesa alludesse ad un atteggiamento sostanzialmente repressivo da parte dell'ordinamento giuridico arcaico verso l'omosessualità in sé.

In secundis non può trascurarsi il fatto che Clemente Alessandrino fosse uno dei Padri della Chiesa e quindi fortemente predisposto a condannare l'omosessualità. Come si avrà modo di osservare, l'etica cristiana, fortemente contraria all'omosessualità, rintracciava proprio nei mores maiorum l'ideale sponsorizzatore di una maggiore rigidità dei costumi, da associare ad un atteggiamento fortemente repressivo da parte del legislatore. È doveroso ritenere, dunque, che in assenza di ulteriore supporto alle parole di Clemente Alessandrino, esse non siano del tutto affidabili, o quantomeno non sufficienti ad elaborare la regola generale secondo cui in età arcaica i Romani fossero (anche sul piano giuridico) contrari all'omosessualità.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Come rileva A. D'AVACK, voce 'Omosessualità', cit., 93: «Forti della condanna e della punizione divina, i Padri della Chiesa, che avevano a che fare con cristiani da poco convertiti dai dissoluti costumi pagani (si pensi che i Greci le avevano addirittura istituzionalizzate), furono decisi nel condannare le pratiche omosessuali».

<sup>9</sup> A. D'AVACK, voce 'Omosessualità', cit., 93: «Questa violenta condanna delle pratiche omosessuali effettuata dai Padri della Chiesa non poteva non influenzare anche il legislatore ecclesiastico».

Anzi, come si avrà modo di osservare, la posizione – in linea di massima – degli antichi Romani rispetto all'omosessualità era, piuttosto, di parziale «indifferenza morale<sup>10</sup>», almeno fintantoché alcuni suoi palesamenti non confliggessero con altri valori sociali di primario rilievo<sup>11</sup>: i Romani, insomma, non erano abituati a classificare l'orientamento sessuale di un *civis* in maniera granitica (adoperando, dunque, termini assimilabili agli odierni 'omosessuale', 'bisessuale', 'eterosessuale', 'pansessuale', etc.), quanto piuttosto ad osservarne la condotta complessiva al fine di considerarlo *pudicus* o *inpudicus*. La premessa testé segnata, tuttavia, merita di essere ulteriormente approfondita: è necessario chiarire quali fossero le logiche (anche etiche e sociali) sottese a siffatto atteggiamento e quali ne fossero le conseguenze sul piano giuridico.

Pertanto, premessi doverosi cenni al valore della *pudicitia* ed al rapporto intercorrente fra essa e gli atteggiamenti omosessuali, si procederà a verificare se, nelle varie epoche della storia di Roma, esistessero configurazioni del rappotro fra persone dello stesso sesso assimilabili alle odierne unioni civili o matrimoni. La parte conclusiva dello studio, invece, è orientata ad esaminare l'approccio del Cristianesimo alle relazioni omosessuali, quali furono i principali provvedimenti assunti per contrastarle, nonché, infine, si passerà allo studio circa l'effettiva portata del loro contenuto, convenzionalmente ritenuto come ineluttabilmente proibitivo e

-

<sup>10</sup> D. DALLA, 'Ubi Venus', cit., 9.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> In D. DALLA, 'Uhi Venus', cit., 8, essi vengono individuati nel «prestigio delle istituzioni, o la necessità di difendere la gioventù, o l'onore dell'ingenuus», elencazione a cui si ritiene di dover pienamente aderire.

repressivo<sup>12</sup>.

<sup>12</sup> D. DALLA, 'Ubi Venus', cit., 135 ss.

#### CAPITOLO 1

#### L'AMORE OMOSESSUALE NELL'ANTICA ROMA FRA MORALE E DIRITTO

**SOMMARIO:** 1. Omosessualità e *pudicitia*. – 1.1. La *pudicitia* femminile. – 1.2. La declinazione maschile dell'ideale di *pudicitia*. – 2. La pederastia: 'vizio greco'. – 3. *Dominus, servus, pudicitia, ingenuitas*.

### 1. Omosessualità e pudicitia

Come premesso, prima di discutere le eventuali implicazioni giuridiche del legame omosessuale nel mondo romano, è d'uopo una premessa di carattere sociologico e, *per relationem*, giuridico. Infatti vi è innanzitutto da chiarire se nell'antica Roma esistesse un'espressione assimilabile a quella odierna di 'relazione omosessuale'. Alle difficoltà oggettive, legate al reperimento di fonti sia tecniche che letterarie sull'argomento, si aggiunge un ulteriore limite, di natura storico-comparatistica, dettato dal fatto che la morale sociale romana non contemplava una

classificazione delle esperienze sentimentali umane analoga a quella moderna <sup>13</sup>, tanto che non esiste, in lingua latina, un termine idoneo a tradurre il sostantivo italiano 'omosessualità', <sup>14</sup>. Talune categorie – geneticamente insite nel nostro patrimonio culturale contemporaneo – erano del tutto sconosciute agli antichi romani, i quali vivevano le esperienze omosessuali coscienti del fatto che esse venissero considerate dalla collettività, tranne che in alcuni casi, parte integrante della vita affettiva o sessuale di un essere umano, al pari delle relazioni che noi definiremmo 'eterosessuali', <sup>15</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Secondo C.A. WILLIAMS, Roman Homosexuality, Oxford, 2010, 4, i Romani non venivano incoraggiati dalla propria tradizione culturale a categorizzare, né tantomeno valutare o giudicare, l'atto sessuale ed i suoi protagonisti sulla base del loro sesso.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Il tema delle difficoltà linguistiche date dall'assenza, in lingua latina, di un lessico specifico riferibile all'omosessualità, viene approfondito in A. RICHLIN, Not Before Homosexuality: the Materiality of the 'Cinaedus' and the Roman Law Against Love Between Men, in Journal of the History of Sexuality, III, 1993, 523 ss. Sul punto risulta altresì interessante la produzione del giurista tedesco Karl Heinrich Ulrichs, latinista e pioniere del movimento di liberazione omosessuale, il quale ha affrontato specificamente il tema in 'Gladius furens' (spada furente). L'amore sessuale tra uomini come enigma della natura, Roma, 2002. Eppure, come giustamente sostenuto in C.A. WILLIAMS, Roman Homosexuality, cit., 4, circoscrivere dichiaratamente lo studio all'omosessualità nel mondo antico, dopo aver rilevato che la relazione fra persone dello stesso sesso non costituisse una categoria autonoma per gli antichi romani, potrebbe sembrare un paradosso. In realtà «the paradox is intentional. I apply the concepts of homosexuality and heterosexuality heuristically, temporarily and strategically reifying them in order to expose their historical specificity and their inadequacy as categories of analysis in a description of Roman ideological traditions. For modern readers of the ancient material, homosexuality and heterosexuality may seem unavoidable terms, but by putting historical pressure on them, I aim to challenge them». Il tema è oggetto di ampia disamina in J. BOSWELL, Same-sex Unions, cit., 3 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Definire il sentimento nei confronti di un altro essere umano di sesso maschile come *amor* non era, per gli antichi romani, motivo di disagio. Risulta emblematico, in tal senso,

Tali relazioni si manifestavano, prevalentemente, come legami di tipo affettivo che sorgevano fra persone dello stesso sesso, rispetto ai quali l'implicazione sessuale non assumeva, talora, un rilievo determinante; infatti, con riferimento ad alcune di queste situazioni, oggi si tende ad adoperare il termine 'omosocialità' piuttosto che 'omosessualità'.

I Romani, se da un lato non erano abituati a giudicare un *civis* in base alle sue preferenze sessuali (che non dovevano essere necessariamente determinate ed immutabili<sup>17</sup>), dall'altro si dimostravano attenti osservatori dell'ideale di *pudicitia* 

un famoso graffito proveniente da Pompei antica, da cui si evince l'attitudine dell'affetto omosessuale a muovere lo spirito di un uomo tanto quanto quello eterosessuale. C.I.L. 4.5092: Amoris ignes si sentires mulio / magi properares ut videris Venerem / diligo iuvenem (puerum) venustum rogo punge iamus / bibisti iamus prende lora et excute / Pompeios defer ubi dulcis est amor. / Meus es. Per i contenuti, la cui ricostruzione è tutt'oggi non pacifica (specie in relazione al posizionamento dei sostantivi 'iuvenem' e dell'eventuale 'puerum'), il passo è stato definito 'neoterico' in L. GAMBERALE, 'Venuste noster', in Studi di poesia latina in onore di Antonio Traglia, I, Roma, 1979, 137 s.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Come ricordato dallo studioso Craig A. Williams nel suo lavoro dal titolo Reading Roman Friendship, Cambridge, 2012, 136, il termine omosocialità è stato coniato per la prima volta da Eve Kosofsky Sedgwick, epistemologa americana famosa per i cosiddetti 'queer studies', la quale nel 1985 definiva nel proprio studio dal titolo Between Men l'omosocialità come un continuum di desiderio ed amore in relazioni che oscillano fra la passione meramente genitale a quella fisicamente intensa, da quella emotivamente coinvolta e per niente erotica a quella, a tratti, anche omofobica. Definire una relazione omosociale, piuttosto che omosessuale, secondo la richiamata studiosa, significa evitare di porsi sterili interrogativi in ordine alla eventuale implicazione sessuale di detti rapporti.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Un riavvicinamento a tale visione delle relazioni interpersonali è testimoniato anche dall'atteggiamento prevalente nella comunità scientifica moderna. Di recente conio, ad esempio, è l'espressione 'fluidità sessuale' (comparsa per la prima volta in L.M. DIAMOND, Sexual Fluidity. Understanding Women's Love and Desire, Harvard, 2009), consistente nella

intesa quale virtù personale ed astratta, nonché importante sostegno alla credibilità sociale di ciascun cittadino: il suo rispetto non doveva essere compromesso dalla violazione delle rigide regole sociali consacrate dalla diuturnitas<sup>18</sup> e finalizzate alla conservazione della 'virilità', la quale, in primis, era subordinata al dovere di assumere un ruolo sessuale esclusivamente attivo. In particolare, le fonti testimoniano come i Romani manifestassero un atteggiamento severo nell'esprimere il proprio giudizio sulla condotta impudica di un altro civis, colpevole di aver assunto la posizione di passivo (pati) durante un atto sessuale: non mancano casi in cui, come si osserverà, il lessico adoperato per schernire un concittadino troppo dissoluto o particolarmente effeminato, oppure ancora eccessivamente promiscuo, fosse variegato e fantasioso.

### 1.1. La pudicitia femminile

Quello della *pudicitia* è un principio costante nell'esperienza giuridica romana, nonché un elemento caratterizzante della nozione di *civis* Romanus sin dalle epoche più risalenti – in cui la tensione fra forza e potere, come giustamente osservato, costituì la base della struttura sociale romana<sup>19</sup> – e fino al declino dell'impero.

-

capacità di adattare la propria attrazione emotiva e sessuale rispetto ad una specifica persona, a prescindere dal suo sesso.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Per un *excursus* sull'importanza della *diuturnitas* come elemento di consacrazione delle norme comportamentali non giuridiche si veda G. ALFÖLDY, *Storia sociale dell'antica Roma*, Heidelberg, 2012.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Il tema del rapporto fra potenza, forza e potere come ideali fondanti la mentalità romana, basata sul culto della sottomissione, è stato approfonditamente affrontato in P. DE

Tertulliano, lo scrittore apologeta padre della teologia latina occidentale, aveva dedicato – tra il 213 ed il 220 d.C. – un'intera opera al tema della compostezza e della moderazione nei costumi, il *De Pudicitia*<sup>20</sup>, il cui esordio ben sintetizza la nozione di tale valore, di fondamentale importanza per i Romani e perfetto anche per sponsorizzare l'ideologia cristiana:

Tert. de pud. 1.1: Pudicitia, flor morum, honor corporum, decor sexum, integritas sanguinis, fides generis, fundamentum sanctitatis, praeiudicium omnibus bonae mentis, quamquam rara nec facile perfecta vixque perpetua, tamen aliquantenus in saeculo morabatur, si natura praestruxerat, si disciplina persuaserat, si censura compresserat, siquidem omne animi bonum aut nascitur aut eruditur aut cogitur.

È doveroso osservare che le parole di Tertulliano testimoniano una secolare sedimentazione del concetto di *pudicitia* (già presente anche nelle fonti più risalenti), sebbene esso sia stato, nel tempo, contaminato da contenuti e sfumature in parte provenienti, come è inevitabile, dall'ideologia cristiana.

-

FRANCISCI, 'Primordia civitatis', Roma, 1959, 199 ss., il quale giustamente osserva che è proprio nel mondo dei primitivi che «sono contenuti i germi di credenze, di idee, di concezioni, che si sono sviluppate e trasformate nelle fasi successive della civiltà, ma che hanno pur sempre conservato qualche residuo dei loro caratteri originarii».

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> La storia del *De Pudicitia*, correlata da un'approfondita riflessione in ordine ai motivi giuridici e politici che ne portarono alla 'reazionaria' redazione, è stata oggetto di dettagliato studio in G. RIZZELLI, *L'ordine dei peccati nel 'De Pudicitia' di Tertulliano. Motivi giuridici*, in 'Latina Didaxis' XXV. Atti del congresso, 16-17 aprile 2010: Per il latino, a cura di S. Rossa, Genova, 2010.

Fornisce un'idea dell'evoluzione nella percezione della *pudicitia* il fatto che, in tempi non molto anteriori a quelli di Tertulliano si soleva indicarla come una *virtus* dalla connotazione quasi esclusivamente femminile<sup>21</sup>, baluardo di integrità morale e sessuale per le donne, le quali dovevano impegnarsi a vivere in modo irreprensibile al fine di ottenere il pubblico riconoscimento<sup>22</sup> della propria incorruttibilità, che si

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> cfr. Sen. Helv. 12.16.3, in cui l'autore così si rivolge alla madre Elvia: Non te maximum saeculi malum, inpudicitia, in numerum plurimum adduxit; non gemmae te, non margaritae flexerunt; non tibi divitiae velut maximum generis humani bonum refulserunt; non te, bene in antiqua et severa institutam domo, periculosa etiam probis peiorum detorsit imitatio; numquam te fecunditatis tuae, quasi exprobrarert aetatem, puduit, numquam more aliarum, quibus omnis commendatio ex forma petitur, tumescentem uterum abscondisti quasi indecens onus, nec intra viscera tua conceptas spes liberorum elisisti; non faciem coloribus ac lenociniis polluisti; numquam tibi placuit vestit quae nibil amplius nudaret cum poneretur: unicum tibi ornamentum, pulcherrima et nulli obnoxia aetati forma, macimum decus visa est pudicitia. L'atteggiamento di Seneca nei confronti del pudor come estrinsecazione della pudicitia viene approfondito in A. BORGO, Lessico morale di Seneca, Napoli, 1998, ed anche in M. MCAULEY, Reproducing Rome: Motherhood in Virgil, Ovid, Seneca and Statius, Oxford, 2015, 193, in cui viene ricostruito in modo dettagliato lo spettro delle virtù femminili, nonché il modo in cui esse si raccordano proprio grazie alla pudicitia, che costituisce il presupposto supremo tanto della fides coniugale quanto della fecunditas. È probabile che la visione senechiana della pudicitia quale virtù prettamente femminile, dai connotati ben definiti, fosse il frutto del particolare affetto che Seneca nutriva nei confronti della propria madre Elvia, della quale lodava sovente la castità. Ciò nonostante, l'autore risulta altrettanto deciso nel condannare l'atteggiamento di alcuni viri i quali predicavano la sacralità della pudicitia femminile ma erano sistematicamente dediti a sedurre le mogli di altri (cfr. ep. 94.26), manifestando a loro volta un atteggiamento impudico.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> A tal proposito, interessante è il valore ambivalente che viene attribuito alla figura dello *spectator* (il quale, assistendo alla condotta di vita morigerata ed equilibrata di una donna, può ammirarne pubblicamente la *pudicitia*) da parte dello stesso Seneca, il quale talvolta lo intende come unico legittimo testimone delle virtù altrui, altre volte come una sorta di istigatore a trasgredire, il cui valore è quello di mettere alla prova l'integrità altrui. Così G. ARICÒ, *La morale della 'fabula'. Su alcuni problemi del teatro di Seneca*, in *Scienza, cultura, morale in* 

riverberava positivamente anche sulla loro *familia* di appartenenza. Maggiore era la dedizione con cui la donna si teneva lontana dalle distrazioni e dalle occasioni di trasgredire le regole del rigido regime morale dettato dal *pater familias* (pare che al mero contegno passivo dovesse associarsi anche l'esercizio di attività notoriamente *rectae*, come l'assidua e frequente partecipazione ad alcuni riti religiosi <sup>23</sup> cui si ricollegava, secondo la tradizione, la fondazione di ben due culti consacrati rispettivamente a *Pudicitia Patricia* e *Pudicitia Plebeia*<sup>24</sup>) più profondo sarebbe stato il

Seneca. Atti del convegno di Monte Sant'Angelo, a cura di P. Fedeli, Monte Sant'Angelo, 2001, 94.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Tesi, questa, presente ad esempio in R. LANGLANDS, Sexual Morality in Ancient Rome, Cambridge, 2007, 66 ss. Lo studioso, mediante l'analisi di due passi dei Fasti di Ovidio, ritiene infatti che la partecipazione a talune cerimonie religiose consentisse di rendere visibile a tutti la pudicitia e tutti i valori che di essa costituiscono i corollari. In particolare, richiamando gli episodi ovidiani del culto di Venere Verticordia (Ov. Fast. 4.155-162) e di Cibele (Ov. Fast. 4.305-312), Langlands si sofferma a riflettere, non senza spirito critico (R. LANGLANDS, Sexual Morality, cit., 69), in ordine a quali fossero i pilastri dell'integrità femminile (forma, mores, bona fama) ed alla necessità che essi risultassero simultaneamente percepibili dalla collettività (si vedano le ripercussioni che l'assenza della sola bona fama ebbe su Claudia Quinta).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Lo storico Tito Livio narra della formazione dei due culti mediante il resoconto di un singolare episodio, il cui significato metaforico costituisce una critica nei confronti del degrado dei costumi femminili nell'antica Roma. Liv. 10.23: Eo anno prodigia multa fuerunt, quorum averruncandorum causa supplicationes in biduum senatus decretiv; publice vinum ac tus praebitum; supplicatum iere frequentes viri feminaeque. Insignem supplicationem fecit certamen in sacello Pudicitiae Patriciae, quae in foro bovario est ad aedem rotundam Herculis, inter matronas ortum. Verginiam Auli filiam, patriciam plebeio nuptam, L. Volumnio consuli, matronae quod e patribus enupsisset sacris arcuerant. Brevis altercatio inde ex iracundia muliebri in contentionem animorum exarsit, cum se Verginia et patriciam et pudicam in Patriciae Pudicitiae templum ingressam, ut uni nuptam ad quem virgo deducta sit, nec se viri honorumve eius ac rerum gestarum paenitere vero gloriaretur. Facto deinde egregio magnifica verba adauxit. In vico Longo ubi habitabat, ex parte aegium quod satis esset loci modico sacello exclusit

sentimento di ammirazione nutrito dai consociati nei suoi confronti<sup>25</sup>.

Lo storico Valerio Massimo riferisce addirittura di un premio che sarebbe stato assegnato alle più *pudicae* tra le donne.

Val. Max. 2.1.3: Quae uno contentae matrimonio fuerant corona pudicitiae honorabantur: existimabant enim eum praecipue matronae sincera fide incorruptum esse animum, qui depositae virginitatis cubile egredi nesciret, multorum matrimoniorum experientiam quasi legitimae cuiusdam

aramque ibi posuit et convocatis plebeiis matronis conquesta iniuriam patriciarum, «hang ego aram» inquit «Pudicitiae Plebeiae dedico; vosque hortor ut, qoud certamen virtutis viros in hac civitate tenet, hoc pudicitiae inter matronas sit detisque operam ut haec ara quam illa, si quid potest, sanctius et a castioribus coli dicatur». Eodem ferme ritu et haec ara quo illa antiquior culta est, ut nulla nisi spectatae pudicitiae matrona et quae uni viro nupta fuisset ius sacrificanti haberet; volgata dein religio a pollutis, nec matronis solum sed omnis ordinis feminis, postremo in oblivionem venit. Eodem anno Cn. et E. Ogulnii aediles curules aliquot feneratoribus diem dixerunt; quorum bonis multatis ex eo quod in publicum redactum est aenea in Capitolio limina et trium mensarum argentea vasa in cella Iovis Iovemque in culmine cum quadrigis et ad ficum Ruminalem simulacra infantium conditorum urbis sub uberibus lupae posuerunt semitamque saxo quadrato a Capena porta ad Martis straverunt. Et ab aedilibus plabeiis L. Aelio Paeto et C. Fulvio Curvo ex multaticia item pecunia, quam exegerunt pecuariis damnatis, ludi fact pateraeque aureae ad Cereris positae. Sull'episodio, ed in particolare sul riscontro archeologico ed epigrafico delle informazioni descritte nel passo, cfr. F. COARELLI, Monumenti dei culti orientali in Roma. Questioni topografiche e cronologiche (con una carta), in Atti del convegno internazionale su 'La soteriologia dei culti orientali nell'Impero Romano' (Roma 24-28 settembre 1979), a cura di U. Bianchi e M.J. Vermaseren, Leiden, 1982, 57 s. Di pudicitia come pudore, castitià e fedeltà coniugale, «virtù personificate e oggetto di culto», si discorre anche in M.U. SPERANDIO, 'Dolus Pro Facto'. Alle radici del problema giuridico del tentativo, Napoli, 1998, 159 s. Tito Livio parla di pudicitia anche in 1.58, quando riporta l'episodio di Lucrezia, la quale dopo aver subito un oltraggio al proprio pudore da parte si Sesto Tarquinio preferisce uccidersi al cospetto di suo padre e suo marito così che nessuna donna deinde impudica Lucretiae exemplo vivet.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ad esempio, in Tac. *ann.* 1.41.2 viene adoperata l'espressione '*praeclara pudicitia*' proprio al fine di enfatizzare la rilevanza esterna di questa particolare virtù.

Il richiamo ad una *corona pudicitiae* potrebbe anche costituire, piuttosto che il ricordo di un reale trofeo, un espediente per evidenziare che la condotta modesta della singola donna avesse una risonanza pubblica, in quanto si estrinsecava in atteggiamenti chiaramente riconoscibili dagli altri cittadini, in modo non del tutto dissimile a quanto oggi solitamente in uso all'interno di alcune comunità religiose<sup>26</sup>.

Su tale scorta, i *viri* si vantavano del 'contegno appariscente'<sup>27</sup> delle proprie mogli<sup>28</sup> (tanto che esso veniva cristallizzato, *pro memoria posterum*, anche sotto forma

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Si veda, ad esempio, il moderno programma del 'Silver Ring Thing', che viene paragonato alla *corona pudicitiae* in R. LANGLANDS, *Sexual Morality*, cit., 38 s. Per una selezione delle epigrafi più significative sul punto, cfr. H.-F. MUELLER, *Roman Religion in Valerius Maximus*, London-New York, 2002, 191. Sugli *essentialia* in tema di donne e morale sessuale, cfr. G. RIZZELLI, *Le donne nell'esperienza giuridica di Roma antica: il controllo dei comportamenti sessuali. Una raccolta di testi*, Lecce, 2000 (il passo di Valerio Massimo riportato è compreso nella selezione e presente a p. 117).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Compostezza e riservatezza, infatti, non erano regole morali tese ad emarginare le donne dal contesto sociale, quanto piuttosto a renderle oggetto di ammirazione da parte dei consociati. Lo stesso Valerio Massimo è molto attento nello specificare che la donna pudica è, per definizione, anche bella, e che la rettitudine della sua condotta non deve costituire un ostacolo all'ostentazione della sua femminilità. Val. Max. 2.1.5: [...] Ceterum ut non tristis earum et horrida pudicitia, sed [et] honesto comitatis genere temperata esset, indulgentibus namque maritis et auro abundanti et multa purpura usae sunt quo formam suam concinniorem efficerent, summa cum diligentia capillos cinere rutilarunt: nulli enim tunc subsessorum alienorum matrimoniorum oculi metuebantur, sed pariter et videre sancte et aspici mutuo pudore custodiebatur.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Si è ipotizzato che in alcuni casi la volontà di esternare ammirazione rispetto all'incorruttibilità della propria amata non avesse ad oggetto esclusivamente la *pudicitia* della moglie del *pater familias*, ma anche, ad esempio, della schiava prediletta: sarebbe il caso, questo, testimoniato dal ritrovamento dell'armilla serpentiforme pompeiana, nota come

di iscrizione funebre<sup>29</sup>), una qualità che garantiva maggiore credito anche al rispettivo marito, invidiato ed ammirato in quanto si era dimostrato abile nello scegliere una consorte esemplare.

Non bisogna, d'altro canto, cedere all'inganno di credere che la *pudicitia* fosse semplicemente un invito alla morigeratezza, una di quelle *regulae* che solitamente si predicano in modo anche estenuante, ma di fatto non si rispettano. La rigidità morale e sessuale sia femminile che maschile, infatti, era un imperativo rispetto la quale anche l'ordinamento giuridico si dimostrava sensibile, riconnettendo al mancato rispetto della propria virtù delle notevoli conseguenze, talvolta anche molto gravi, che investivano quasi indistintamente sia uomini che donne.

In ordine a tale considerazione risultano rilevanti alcuni esempi tratti dai resoconti di Valerio Massimo.

\_

armilla di Moregine. Essa costituisce lo spunto dell'interessante riflessione in ordine alla rilevanza giuridica della pudicitia degli schiavi contenuto in O. LICANDRO, 'Domnvs ancillae svae'. L'armilla di Moregine tra sfruttamento della prostituzione, 'affectio domini' e compravendita di "merce" umana, in I diritti degli altri in Grecia e a Roma, a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, Sankt Augustin, 2011.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Si veda Tac. *ann.* 16.7-9. Inoltre, al fine di incentivare l'infusione dei valori propri della *pudicitia* nelle *mulieres*, si soleva offrire con una certa frequenza doni alla dea Fortuna, la quale ne era la diretta referente: «da un'iscrizione sacra, nota per via antiquaria, abbiamo notizia di una Veturia Gemella e di C. Dorcatius Verus, i cui nomi sono seguiti dalla formula FMDDD, così sciolta dal Mommsen con qualche incertezza: *F(ortunae) m(uliebri) d(onum) d(ant) d(edicant)*. Si tratterebbe di un dono che i due devoti offrono alla dea Fortuna, venerata con l'appellativo di *Muliebris*, ossia protettrice del pudore e della castità femminile». Così in M. CAPOZZA – M. SALMASO, *Ricerche sulla società della 'Venetia'*. Le donne di 'Patavium', in *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze*, Lettere ed Arti, CLXI, Venezia, 2002, 636.

Val. Max. 6.1.2: [...] Verginius plebei generis, sed patricii vir spiritus, ne probro contaminaretur domus sua, proprio sanguini non pepercit: nam cum App. Claudius decemvir filiae eius virginis stuprum potestatis viribus fretus pertinacius expeteret, deductam in forum puellam occidit pudicaeque interemptor quam corruptae pater esse maluit.

L'episodio riportato (e pochi anni prima già ricordato da Tito Livio, il quale ne approfondisce in modo più attento anche l'iter giudiziario<sup>30</sup>, ricalcato a sua volta da Valerio Massimo con finalità meramente cronachistiche) risulta particolarmente significativo<sup>31</sup>. Si noti che, nell'esordio, la prima informazione fornita dallo scrittore è che *Verginius* era *plebei generis*, condizione che si opponeva a quella di Appio Claudio, personaggio di spicco e membro del secondo decemvirato. Quest'ultimo, in particolare, era famigerato per la propria scelleratezza ed aveva abusato della sua posizione di rilievo per tentare di corrompere Virginia, figlia di Lucio Verginio, senza però riuscirvi. Non rassegnato, Appio Claudio ricorreva all'aiuto di Marco Claudio, suo cliente, a cui faceva sostenere pubblicamente che la ragazza fosse una schiava del decemviro. Tale menzogna era finalizzata a trarla dinanzi al tribunale popolare, al fine di ottenere una sentenza di *addictio* favorevole al suo sedicente *dominus*. Tuttavia anche questo tentativo risultava inutile poiché Lucio Verginio,

30 Liv. 3.44.

<sup>~~</sup> L1V. J.44.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> L'importanza dell'episodio non si è esaurita con il passare dei secoli, tanto che esso costituisce il soggetto della celebre tragedia di Vittorio Alfieri dal titolo *Virginia*, scritta tra il 1777 ed il 1783. Ne vengono risaltate le peculiarità lessicali in M.U. SPERANDIO, 'Dolus', cit., 159, nt. 3. Cfr. anche S. SCIORTINO, *Studi sulle liti di libertà nel diritto romano*, Torino, 2010, 49 ss.; G. FRANCIOSI, *Il processo di Virginia*, in *Labeo*, 7, 1961, 20 ss.; ID., *Il processo di libertà in diritto romano*, Napoli, 1961.

assente in quanto impegnato nella campagna contro gli Equi sul monte Algido, era un *plebeus* ben noto a Roma e nessuno avrebbe mai creduto alla versione dei fatti – palesemente fasulla – prospettata da Marco Claudio. Ostinato a raggiungere il proprio scopo, Appio Claudio abusava nuovamente dei propri poteri, invocando una nuova decisione al fine di sovvertire il risultato sfavorevole ottenuto nella prima. Lucio Verginio, estenuato dalla determinazione dell'uomo e cosciente di non poter sottrarre la vergine al destino ormai già scritto da Appio Claudio – *habent sua sidera lites* – preferì ucciderla piuttosto che consentire al decemviro di stuprarla<sup>32</sup>.

L'episodio ebbe una tale risonanza (in quanto si verificava in un contingente di già particolare tensione tra decemviri e plebei) che i commilitoni di Lucio Verginio decisero di abbandonare il campo di battaglia e di marciare su Roma, supportati dalla plebe, causando così la definitiva caduta dei decemviri<sup>33</sup>. Lucio Verginio, dal canto suo, fu eletto tribuno popolare per ben due volte e, non avendo dimenticato l'offesa subita, incriminò Appio Claudio per aver falsamente e coscientemente accusato sua figlia Virginia di essere una schiava<sup>34</sup>. All'ex decemviro non fu concesso neanche di *provocare ad populum*, in quanto l'atto per cui risultava incriminato era stato commesso nell'esercizio delle sue funzioni politiche<sup>35</sup>; per tale

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Liv. 3.48.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Dell'episodio viene fornito un dettagliato approfondimento in L. GAGLIARDI, 'Decemvir' e 'centumvir', Milano, 2002, 17 s.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Liv. 3.56-57.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Sulle cause di inammissibilità della *provocatio ad populum*, che in questa sede non possono essere esaminate per ragioni di brevità espositiva, ma sulle cui problematiche non si può comunque soprassedere, si rimanda a V. GIUFFRÈ, *La repressione criminale nell'esperienza romana*, Napoli, 1998, 28 ss.

ragione egli fu cautelativamente tratto in carcere, ma costui si suicidò pur di non soggiacere alla sentenza di condanna che Lucio Verginio avrebbe sicuramente conseguito nei suoi confronti<sup>36</sup>.

In questo caso la violazione della *pudicitia* di Virginia, *rectius*, la sola minaccia della sua violazione<sup>37</sup>, fu percepita come un pericolo così grave da costituire l'evento

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Liv. 3.58: Itaque spe incisa, priusquam prodicta dies adesset, Appius mortem sibi conscrivit.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Innumerevoli sono gli studi dedicati all'edictum de adtemptata pudicitia e risulterebbe impossibile enumerarli in maniera esaustiva. Tuttavia, si coglie l'occasione di menzionare taluni scritti contenenti riflessioni confacenti agli spunti sino ad ora forniti. In particolare, su adtemptata pudicitia e tentativo, cfr. M.U. SPERANDIO, 'Dolus', cit.; G. RIZZELLI, 'Stuprum' e 'adulterium' nella cultura augustea e la 'lex Iulia de adulteriis' (Pap. 1 'adult' D. 48,5,6,1 e Mod. 9 'diff.' D. 50,16,101 pr.), in BIDR, 90, 1987, 355 ss.; R. LAMBERTINI, voce 'Tentativo (dir. rom.)', in EdD, XLIV, 1992, 93 ss.; M.J. BRAVO BOSCH, El elemento subjetivo en el 'edictum de convicio', in BIDR, 42-43, Milano, 2000-2001, 475, nt. 50. L'editto de adtemptata pudicitia è stato sinteticamente ma correttamente definito come «une forme prématurée de punition de l'harcèlement sexuel» in E. HÖBENREICH, Les femmes dans le Droit Romain, in Donne, civiltà e sistemi giuridici. Raccolta di testi dal master internazionale congiunto 'Femmes, civilisation et systèmes juridiques", a cura di D. Curtotti, C. Novi e G. Rizzelli, Milano, 2007, 24. I lavori di Höbenreich e Rizzelli in tema di attentato alla pudicitia vengono citati anche in N. BENKE, Gender and the Roman Law of Obligations, in Obligations in Roman Law: Past, Present, Future, edited by T.A.J. McGinn, Michigan, 2012, 217. Per un approfontimento in ordine alla relazione intercorrente tra adtemptata pudicitia ed onore dell donne, cfr. L. SOLIDORO, I percorsi del diritto: esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico, II, Torino, 2014, 15. Infine, in tema di omosessualità ed attentato alla pudicizia, si segnala J. NEILL, The Origins and Role of Same-sex Relations in Human Societies, Jefferson, 2008, 194, in cui viene giustamente sostenuto che «[...] the inclusion of women along with male youth in its protection, demonstrate that it was not homosexual relationships, per se, that were to be penalized. The term pudicitia refers to virginity, or sexual honor, with applied not only to unmarried virgins and the honor of married women, but also to that of a male adolescent, who could lose his sexual honor as a result of taking the passive role in homosexual intercourse. In restating this traditional Roman concern for protecting the sexual honor of both

simbolico e al contempo la causa scatenante della definitiva caduta del decemvirato, nonché l'ascesa al tribunato di Lucio Verginio, *plebei generis*, e della morte di un personaggio di tutto rilievo quale Appio Claudio. Altrettanto notevole è il fatto che l'attentato alla *pudicitia* di Virginia venisse considerato come scriminante a favore di Lucio Verginio, il quale aveva commesso l'omicidio di sua figlia per un nobile scopo: tanto che egli non subì l'accusa di *pa(r)ricidium*<sup>38</sup>, *crimen* previsto dall'antica *lex Numae*<sup>39</sup>, perché l'atto (di per sé estremo) fu reputato come necessario al fine di sottrarre Virginia ad un sicuro destino di *inpudicitia*<sup>40</sup>, che l'avrebbe marchiata a vita.

respectable women and male youth, the edit punished those who followed them "silently and insistently" on the street, in a lewd manner, with clear sexual intent».

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> La dizione *pa(r)ricidium* è intenzionale, conformemente all'interessante *controversia* mossa in F. BELLINI, '*Delicta' e 'crimina' nel sistema giudiziario*, Padova, 2012, 96 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> B. SANTALUCIA, Studi di diritto penale romano, Roma, 1994, 108 ss.; J.D. CLOUD, 'Parricidium': From the 'Lex Numae' to the 'Lex Pompeia de Parricidiis', in ZSS, 88, 1971, 1 ss.; W.V. HARRIS, The Roman Father's Power of Life and Death, in Studies in Roman law in memory of A. Arthur Schiller, edited by R.S. Bagnall and W.V. Harris, Leiden, 1986, 81.

di clemenza da parte di Lucio Verginio nei confronti dei propri commilitoni un ragionamento giuridicamente convincente. Liv. 3.50: [...] Supinas deinde tendens manus, commilitones appellans orabat ne quod scelus Ap. Claudi esset sibi attribuerent neu se ut parricidam liberum aversarentur. Sibi vitam filiae suae cariorem fuisse, si liberae ac pudicae vivere licitum fuisset: cum velut servam ad stuprum rapi videret, morte amitti melius ratum quam contumelia liberos, misericordia se in specimen crudelitatis lapsum; nec superstitem filiae futurum fuisse, nisi spem ulciscendae mortis eius in auxilio commilitonum habuisset. Illis quoque filias sorores coniugesque esse, nec cum filia sua libidinem Ap. Claudi exstinctam esse, sed quo impunitior sit eo effrenatiorem fore. [...]. Verginio riesce a riscuotere il successo sperato con i propri commilitoni facendo leva proprio sul rischio di adtemptata pudicitia che la libido di Appio Claudio potrebbe estendere anche alle loro mogli e figlie. La reazione dei compagni di battaglia testimonia come il solo rischio di violazione della virtù femminile fosse sufficiente a suggestionare i viri a tal punto da insorgere contro il decemviro. Per riflessioni in ordine all'efficacia del linguaggio adoperato da Verginio, cfr.

In realtà il caso riportato non costituisce un *unicum*: l'attentato alla *pudicitia* (sia come mera minaccia che come condotta già perpetrata) si è configurato in più occasioni quale scriminante dal *crimen parricidii*. Significativi, a tal proposito, sono altri tre episodi simili a quello di Virginia, tutti accomunati dal medesimo tema: la violazione della *pudicitia*, come si evince chiaramente dall'*incipit* del sesto libro dei *Factorum et Dictorum Memorabilium Libri Novem*<sup>41</sup>.

Val. Max. 6.1.3: Nec alio robore animi praeditus fuit Pontius Aufidianus eques Romanus, qui, postquam conperit filiae suae virginitatem a pedagogo proditam Fannio Saturnino, non contentus sceleratum servum adfecisse supplicio etiam ipsam puellam necavit. Ita ne turpes eius nuptias celebraret, acerbas exequias duxit.

Val. Max. 6.1.4: Quid P. Maenius, quam severum pudicitiae custodem egit! In libertum namque gratum admodum sibi animadvertit, quia eum nubilis iam aetatis filiae suae osculum dedisse cognoverat, cum praesertim non libidine, sed errore lapsus videri posset. Ceterum amaritudine poenae teneris adhuc puellae sensibus castitatis disciplinam ingenerari magni aestimavit eique tam tristi exemplo paecepit ut non solum virginitatem inlibatam, sed etiam oscula ad virum sincera perferret.

Val. Max. 6.1.6: Dicerem censorium virum nimis atrocem extitisse, nisi P. Atilium

E. DICKEY, Latin Forms of Address: From Plautus to Apuleius, Oxford, 2002, 288, nonché E. ALLEN, False Fables and Exemplary Truth in Later Middle English Literature, New York, 2005, 184, nt. 46 s.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Val. Max. 6.1: Unde te virorum pariter ac feminarum praecipuum firmamentum, Pudicitia, invocem?

Philiscum in pueritia corpore quaestum a domino facere coactum tam severum postea patrem cernerem: filiam enim suam, quia stupri se crimine coinquinaverat, interemit. Quam sanctam igitur in civitate nostra pudicitiam fuisse existimare debemus, in qua etiam institores libidinis tam severos eius vindices evasisse animadvertimus?

Lo storico riferisce gli episodi riguardanti Ponzio Aufidiano (cavaliere romano, il quale uccise sua figlia perché era stata deflorata dal pedagogo Fannio Saturnino), Publio Menio (che inflisse una *amara poena* ad un suo caro liberto, colpevole di aver baciato sua figlia, ormai in età da marito) e Publio Attilio Filisco (costretto in giovinezza a fare mercato del proprio corpo, ma che uccise sua figlia in quanto aveva subito uno *stuprum*).

Si noti come, in tutti i casi, l'autore segnali implicitamente che l'offesa per il pater non deriva dalla superiorità sociale della propria figlia rispetto all'audace amante (o dalle modalità con cui l'atto inpudicum è stato perpetrato): è la connotazione della propria figlia come inpudica a rendere gli episodi offensivi, tanto che la punizione inferta dai patres non risulta foriera di alcuna ripercussione giuridica. Né, parimenti, bisogna cedere alla tentazione di intendere, troppo semplicisticamente, gli eventi riportati quali casi in cui i patres esercitassero legittimamente lo ins vitae ac necis loro concesso per diritto, poiché si tratta di accadimenti verificatisi in età relativamente recenti, in cui il diritto di vita e di morte era sì ancora riconosciuto, ma applicato solo quale extrema ratio in casi del tutto

straordinari, nei quali non rientrano certamente quelli riportati<sup>42</sup>. I gesti esemplari ricordati da Valerio Massimo, infatti, integrano astratte ipotesi di *par(r)icidium*, ma non risultano punibili in quanto l'attentato alla *pudicitia* – così *sancta* da essere salvaguardata perfino da quelli che un tempo erano *institores libidinis* – ne costituisce una scriminante semmai non giuridicamente riconosciuta, ma ugualmente recepita a livello consuetudinario<sup>43</sup>.

<sup>42</sup> Sempre in tema di rimedi che l'ordinamento giuridico fornisce ai genitori 'infangati' dalla condotta sessuale dissoluta dei propri figli, si menziona la norma, contenuta nella Collatio, che riconosce al pater il diritto di uccidere immediatamente la propria filia colta in flagrante mentre commette adulterio. Così in Coll. 4.2.3: Secundo vero capite permittit patri, si in filia sua, quam in potestate habet, aut in ea, quae eo auctore, cum in potestate esset, viro in manum convenerit, adulterum domi suae generive sui deprehenderit isve in eam rem socerum adhibuerit, ut is pater eum adulterum sine fraude occidat, ita ut filiam in continenti occidat. Ampia disamina, con relative indicazioni bibliografiche, in G. RIZZELLI, 'Adulterium'. Immagini, etica, diritto, in RDR, 8, 2008, 74, nt. 271; ID., Immagini di padri augustei, in Legami familiari e diritto nel mondo romano, a cura di F. Lamberti, A. Parma e R. D'Alessio, Lecce, 2016, 6; ID., Représentations féminines, lieux communs et droit dans la Rome Antique, in Donne, civilità e sistemi giuridici. Raccolta di testi dal master internazionale congiunto: Femmes, civilisation et systèmes juridiques, a cura di D. Curtotti, C. Novi e G. Rizzelli, Milano, 2007, 85 s.; A.M. RABELLO, Effetti personali della 'patria potestas', Milano, 1979, 121 ss.; Experiencias jurídicas e identidades femeninas, editoras R. Rodríguez López e M.J. Bravo Bosch, Madrid, 2010, 199 s.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Ciò non esclude, in ogni caso, che l'esercizio della giustizia paterna, per quanto legittimo, non fosse oggetto di riprovazione morale. A tal proposito si riporta l'ipotesi avanzata da Eva Cantarella proprio in relazione ai casi ricordati da Valerio Massimo: «[...] dobbiamo pensare che, salvo rarissime eccezioni le figlie romane fossero di costumi assolutamente irreprensibili, o dobbiamo pensare, piuttosto, che i padri tendessero a non esercitare il loro diritto di uccidere? Difficile accettare la prima ipotesi: per quanto disposti a credere che le fanciulle romane rispettassero le regole, due soli casi sembrano veramente troppo pochi. Ma neppure la seconda ipotesi convince. Assai più probabile, dunque, una terza spiegazione: quella che le fonti non si preoccupassero di registrare i casi, per così dire, di

Del resto, con la *lex Iulia de adulteriis coercendis* del 18 a.C. (e, prima ancora, nel 200 a.C. con l'*edictum de adtemptata pudicitia*<sup>44</sup>) la *pudicitia* fu positivizzata come valore supremo pubblicisticamente rilevante e, in quanto tale, soggetto al giudizio da parte della collettività, che risultava riprovata dalla sua violazione<sup>45</sup>: il *crimen adulterii*, nella sua natura di *crimen*, veniva represso in ambito pubblicistico e non privatamente. Alcune costituzioni imperiali dal contenuto fortemente moralizzatore, emanate in applicazione alla *lex Iulia*, confermano la rilevanza squisitamente pubblicistica

ordinaria amministrazione. Quelli di cui valeva la pena parlare erano i casi eccezionali, in cui l'esercizio della giustizia paterna poteva provocare perplessità, e forse, in alcune ipotesi, anche disapprovazione. [...] Ecco, forse, la ragione per la quale i casi di giustizia familiare per *stuprum* ricordati dalle fonti sono poco numerosi. Perché l'esercizio di questa giustizia era così scontato che i soli episodi degni di menzioni erano quelli eccezionali. Degli altri non valeva la pena parlare: si trattava di ordinaria amministrazione.», così in *Passato prossimo: donne romane da Tacita a Suplicia*, Milano, 2003, 57 s.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Sul contenuto del provvedimento, con particolare attenzione alla pudicitia, cfr. M.U. SPERANDIO, 'Dolus', cit., 173 ss.; M.J. BRAVO BOSCH, Algunas consideraciones sobre el 'edictum de adtemptata pudicitia', in Actas del II Congreso Iberoamericano de Derecho Romano, II, Murcia, 1998, 245 ss.; R. WITTMANN, Die Körperverletzung an Freien im klassischen römischen Recht, München, 1972, 30 ss. Per uno studio in ordine al rapporto intercorrente fra adulterium, identità di genere e legami familiari, cfr. M.R. D'ANGELO, Jewish Piety and Imperial Family Values, in Mapping Gender in Ancient Religious Discourses, edited by T.C. Penner and C. Vander Stichele, Leiden-Boston, 2007, 67 s.; M.J. PERRY, Gender, Manumission, and the Roman Freedwoman, New York, 2014, 11 s., 171.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Per un'analisi della *lex Iulia de adulteriis* in relazione al profilo della tutela della *pudicitia*, si veda su tutti G. RIZZELLI, 'Lex Iulia de adulteriis': studi sulla disciplina di 'adulterium', 'lenocinium', 'stuprum', Lecce, 1997. Per un approfondimento in ordine al rapporto tra ius vitae necisque del pater familias, edictum de adtemptata pudicitia e lex Iulia de adulteriis coercendis, cfr. N. BENKE, On the Roman's father right to kill his adulterous daughter, in The power of the fathers. Historical perspectives from ancient Rome to the nineteenth century, edited by di M. Lanzinger, New York, 2015 6 ss.; C.A. WILLIAMS, Roman Homosexuality, cit., 123.

dell'*adulterium* (inteso, in senso generico, come violazione della *pudicitia*) proponendo norme formulate nel rispetto di principi poi affermatisi nel moderno diritto penale: il principio di colpevolezza <sup>46</sup>, quello della rieducazione del condannato <sup>47</sup> ed infine quello che sancisce l'irretroattività della legge penale più sfavorevole <sup>48</sup>.

<sup>46</sup> Art. 27, comma 1, Cost.: La responsabilità penale è personale. Quanto alla lex Iulia, il Codex tanto riporta in C. 9.9.8: Imperator Alexander Severus. Reos adulterii duos simul marem et feminam ex eadem causa fieri lex Iulia de pudicitia vetat: sed ordine peragi utrosque licet. \*alex. a. domnae.\* <a 224 pp.Id.Ian.Iuliano et Crispino conss.>. Cfr. S.E. NICOTRA, Il 'crimen adulterii' nel 'regnum Siciliae', in Studi in memoria di E. Fanara, II, a cura di U. La Torre, G. Moschella, F. Pellegrino, M.P. Rizzo e G. Vermiglio, Milano, 2008, 632. In generale, sulla legislazione di Severo Alessandro, si veda R. SORACI, L'opera legislativa e amministrativa dell'imperatore Severo Alessandro, Catania, 1974.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Art. 27, comma 2, Cost.: Le pene [...] devono tendere alla rieducazione del condannato. Per l'imperatore Alessandro Severo, l'espiazione della condanna conseguita ex lege Iulia si pone quale condicio sine qua non della riabilitazione della donna, come stabilito in C. 9.9.9: Imperator Alexander Severus. Castitati temporum meorum convenit lege Iulia de pudicitia damnatam in poenis legitimis perseverare. Qui autem adulterii damnatam, si quocumque modo poenam capitalem evaserit, sciens duxit uxorem vel reduxit, eadem lege ex causa lenocinii punietur. \*alex. a. proculo.\* <a 224 pp.Vii k.Febr.Iuliano et crispino conss.>. Sul punto, si veda la riflessione contenuta in R. RODRÍGUEZ LÓPEZ, Experiencias juridicas e identidades femeninas, Madrid, 2010, 201 s.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Art. 25, comma 2, Cost.: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. L'imperatore Costantino, nell'erigere la lex Iulia a paradigma normativo in tema di attentato alla pudicitia anche nel caso delle cauponae, specifica che la deroga prevista da Paolo nelle Sententiae (Paul. Sent. 2.26.11), continua ad applicarsi nel caso delle ministrae (poiché, quasi certamente, il loro modus agendi non poteva essere rivoluzionato, ma solo ridimensionato) come evidenziato nella costituzione riportata in C. 9.9.28: Imperator Constantinus. Quae adulterium commisit, utrum domina cauponae an ministra fuerit, requiri debebit, et ita obsequio famulata servili, ut plerumque ipsa intemperantiae vina praebuerit, pro vilitate eius quae in reatum deducitur accusatione exclusa, si vero potantibus ministerium praebuit, pro vilitate eius quae in reatum deducitur accusatione exclusa liberi qui accusantur abscendat, cum ab his feminis pudicitiae ratio

#### 1.2. La declinazione maschile dell'ideale di pudicitia

Assodato che la *pudicitia* si identificasse in via principale con la sobrietà dei costumi (prevalentemente sessuali) delle donne – criterio, questo, che si rifletteva nella tendenza a tutelare la loro verginità proteggendole dalle tentazioni e turbamenti di ogni tipo –, v'è da chiedersi se vi fosse un corrispettivo di tale ideale di 'purezza' anche per i *viri*. In particolare, considerando che la loro quasi assoluta libertà sessuale (intesa come tendenziale assenza di vincoli nella scelta del proprio 'partner', purché ciò non integrasse condotte ritenute illecite secondo l'ordinamento giuridico) veniva considerata un *default* difficilmente scalfibile, ci sembra il caso di verificare se tale 'disinvoltura' venisse ammessa anche nel caso di relazioni o rapporti occasionali tra *viri*.

A tal proposito, occorre tornare alle cronache riportate da Valerio Massimo, il quale, subito dopo avere illustrato gli episodi di Lucio Verginio, Ponzio Aufidiano, Publio Menio e Publio Attilio Filisco, ne riporta alcuni in cui emerge che anche la

requiratur, quae iuris nexibus detinentur et matris familias nomen obtinet, hae autem immunes ab iudiciaria severitate praestentur, quas vilitas vitae dignas legum observatione non credidit \* const. a. africano. \* <a 326 d.Iii non.Febr.Heracleae constantino a.Vii et constantio c. conss.>. Il passo viene riportato e fittamente commentato, nella versione presente in CTh. 9.7.1., in L. SOLIDORO, I percorsi, cit., 25 ss. Sull'evoluzione storica del principio di irretroattività della legge penale: L. SOLIDORO, La tradizione romanistica nel diritto europeo, II. Dalla crisi dello 'ius commune' alle codificazioni moderne. Lezioni, Torino, 2010, 26; M. SCOGNAMIGLIO, 'Nullum crimen sine lege'. Origini storiche del divieto di analogia in materia criminale, Salerno, 2009; EAD., Principio di legalità e divieto di analogia: note sull'origine del principio 'nullum crimen sine lege', in Regole e garanzie nel processo criminale romano, a cura di L. Solidoro, Torino, 2016, 137 ss.; F. FASOLINO, Regole di giudizio e garanzie dell'imputato nel processo criminale romano: la presunzione di innocenza, in Regole, cit., 35 ss.

violazione della *pudicitia* maschile da parte di altri uomini determinasse conseguenze giuridiche degne di nota.

Il primo intervento introduce il lettore alla questione della *pudicitia* maschile in modo piuttosto implicito.

Val. Max. 6.1.5: Q. vero Fabius Maximus Servilianus honoribus, quos splendidissime gesserat, censurae gravitate consummatis exegit poenas a filio dubiae castitatis et punito pependit voluntario secessu conspectum patriae vitando.

Se non risultasse sufficientemente chiaro che cosa l'autore intende con la locuzione *dubia castitas*<sup>49</sup>, tanto grave da spingere un personaggio onorabilissimo quale Quinto Fabio Massimo Serviliano <sup>50</sup> all'esilio, il concetto viene esplicitato senza riserve poco dopo.

Val. Max. 6.1.7: Sequitur excellentis nominis ac memorabilis facti exemplum. M. Claudius Marcellus aedilis curulis C. Scantinio Capitolino tribuno pl. diem ad populum dixit, quod filium suum de stupro appellasset, eoque asseverante se cogi non posse ut adesset, quia sacrosanctam potestatem haberet, et ob id tribunicium auxilium <in>plorante, totum collegium tribunorum negavit se intercedere quo minus pudicitiae quaestio perageretur. Citatus itaque Scantinius reus uno teste qui temptatus erat damnatus est. Constat iuvenem productum in rostra defixio in terram vultu perseveranter tacuisse verecundoque silentio plurimum in ultionem suam valuisse.

-

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Cfr. G. RIZZELLI, 'Lex', cit., 220.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Per approfondimenti in merito alla figura di Serviliano, TH. MOMMSEN, *Storia romana: fino alla morte di Silla*, a cura di G. Sandrini, II, Milano, 1865, 13 ss.

Il caso riportato è molto significativo, in quanto documenta l'applicabilità delle prescrizioni in tema di *pudicitia* femminile anche ai *viri*<sup>51</sup>. Caio Scantinio Capitolino, nella sua qualità di tribuno della plebe, era dotato di *sacrosanctitas*, l'immunità ad esso attribuita dalla *lex Valeria Horatia de tribunicia potestate* del 509 a.C.<sup>52</sup>. In virtù del richiamato provvedimento, chiunque avesse attentato alla figura di un tribuno della plebe sarebbe stato dichiarato *sacer*<sup>53</sup>. Tuttavia l'edile curule Marco Claudio Marcello decideva di accusare pubblicamente il tribuno per aver coinvolto suo figlio in un rapporto omosessuale, costringendolo a ricoprire il ruolo di passivo (è questa l'accezione del termine *stuprum* che si ritiene più corretta). Nel farlo, l'edile aveva trovato anche l'appoggio del collegio dei tribuni, che decideva ugualmente di processare il proprio collega, colpevole, tra l'altro, di aver ingaggiato un testimone fasullo<sup>54</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> A tal proposito pare opportuno ricordare che di *inpudicitia* maschile si parla anche in età cristiana. Il filosofo cristiano Giustino Martire nel secondo secolo d.C. così si esprime nella sua *Apologia I pro Christianis* 27: ὄρωμεν ἐπὶ πορνείᾳ προάγοντας οὐ μόνον τὰς κόρας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄρσενας.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Per un *excursus* sulla legislazione Valeria Orazia, si veda su tutti L. FASCIONE, *Manuale di diritto pubblico romano*, Torino, 2013, 104 s.

<sup>53</sup> Cfr. L. GAROFALO, Piccoli scritti di diritto penale romano, Padova, 2008, 11, nt. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> A voler ben considerare, tuttavia, il richiamato episodio, per quanto eccezionale, non costituisce un *unicum*. Sul fatto che la *sacrosanctitas*, in età repubblicana, non venisse più considerata come una qualità inscalfibile, infatti, si è meditato in R. FIORI, 'Homo sacer': dinamica politico-istituzionale di una sanzione giuridico-religiosa, Napoli, 1996, 516 s., sottolineando che la violazione della *fides* accordata in virtù delle *leges sacratae* ben poteva autorizzare un atteggiamento ostile nei confronti di un tribuno. Per riflessioni sul passo, si veda L.

L'iniziativa di Marco Claudio Marcello potrebbe apparire, ad un primo impatto, come eccessivamente temeraria, in quanto l'accusa di un personaggio pubblico, specie in età repubblicana, era sconsigliabile e rischiosa. Ma vi era solo un provvedimento così temibile ed incisivo a fronte del quale anche un politico aveva ragione di tremare: la *lex Scantinia*, con cui si puniva il crimine sessuale perpetrato nei confronti di un maschio romano libero ed ancora *impuber*<sup>55</sup>.

La violazione della *pudicitia* maschile, come vedremo, era soggetta a una repressione per alcuni aspetti anche più severa rispetto ai casi analoghi in cui ad

GAROFALO, Il processo edilizio. Contributo allo studio dei 'iudicia populi', Padova, 1989, 37; U.M. SPERANDIO, 'Dolus', cit., 67, 165.

<sup>55</sup> Tale dato risulta ampiamente confermato anche dal resoconto dell'episodio fornito in Plut. Marc. 2.3-4. Viene osservato in maniera convincente in E. CANTARELLA, Secondo natura, cit., 145, con supporto di altrettanto autorevole dottrina, che la multa inflitta a Scatinio Capitolino «fu una multa rogata, vale a dire proposta al popolo da un magistrato che, di volta in volta, decideva se proporla o meno, e quale doveva essere il suo ammontare». Non è ben chiaro quale fosse il trattamento sanzionatorio previso dalla legge, ma potrebbe trattarsi di 10.000 sesterzi, stando a quanto riportato da Quintiliano in inst. or. 4.2.68-9: Ingenuum stupravit et stupratus se suspendit: non tamen ideo stuprator capite ut causa mortis punietur, sed decem milia, quae poena stupratori constituta est, dabit. In D. DALLA, 'Ubi Venus', cit., 87 ss., si sostiene che, dall'esame combinato dei resoconti dell'episodio di Valerio Massimo e Plutarco, non sarebbe possibile affermare che la legge sulla base della quale Scatinio Capitolino viene sanzionato sia proprio la lex Scantinia e che ciò, a maggior ragione, sarebbe indice della preesistenza alla stessa di un ignoto provvedimento repressivo: «Dovendosi ricorrere, senza basi testuali, per giustificare la connessione con l'episodio riportato, al deus ex machina di un 'gentilis' riparatore, tanto vale separare l'emanazione della legge dal fatto, e supporre che il rapporto tra Scantinius e Scantinia sia casuale, dovuto solo allo stesso gentilizio di quel responsabile e di un successivo proponente». Sul punto anche M. VOIGT, Uber die 'lex Cornelia sumtuaria', in Sonderabdruck aus den Berichten der Königl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften. Sitzung am 13. December 1890, Leipzig, 1980, 275 ss.

essere importunata fosse una donna<sup>56</sup>. Si tornerà più avanti su ulteriori episodi, riportati da Valerio Massimo, in cui ad essere oggetto di 'violazione' erano stati maschi romani.

I primi indizi finora raccolti, dunque, suggeriscono che anche la condotta intima del *vir* fosse sottoposta ad una serie di limitazioni sociali e morali (oltre che giuridiche, per quanto attiene la categoria dei reati sessuali), coincidenti proprio con talune pratiche erotiche che ponevano il maschio in una situazione di soggezione simile a quella che si riteneva dovesse essere propria delle donne: il *cunnilingus*<sup>57</sup> e la passività nei rapporti omosessuali (l'*inpudicitia* <sup>58</sup>, appunto, patita mediante lo *stuprum*). È per questo motivo che gli antichi romani erano soliti indagare in modo

FIORI in 'Homo', cit., 119 s.: «La maiestas dei pueri, in particolare, si estrinseca nella porpora che adorna la toga praetexta, così come l'honos della materfamilias trova espressione in particolari del suo abbigliamento che la distinguono da tutte le altre donne. E se la donna costruisce la propria dignitas su quella del marito, condividendone l'honos attraverso il matrimonium, d'altra parte le è riconosciuto un honos particolare legato alla pudicitia e al rispetto dei honi mores che ella e il gruppo devono onorare attraverso la preservazione della di lei honestas, ossia del comportamento conforme all'honos. Cosicché, se sotto certi profili i figli e la moglie sono minores rispetto al pater, sotto altri aspetti quest'ultimo dovrà arrestare la propria azione quando rischi di incidere sulle attribuzioni (ossia sulla maiestas) dei suoi congiunti. Per meglio dire: il fanciullo, rispetto al pater, sarà sempre minor in quanto filius, ma in quanto puer, a lui è riconosciuta rispetto ai viri – per altri versi maiores – una forma di maiestas dettata dalla pudicitia».

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> J. P. HALLETT – M. SKINNER, Roman Sexualities, Princeton, 1997, 51 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Valerio Massimo, ora è il caso di rimarcarlo, si riferisce indifferentemente a uomini e donne quando utilizza il sostantivo pudicitia, come in Val. Max. 6.1.9: A quibus hac de re certior factus senatur Plotium in carcerem duci iussit: in qualicumque enim statu positam Romano sanguini pudicitiam tutam esse voluit.

anche spregiudicato ed insistente le abitudini degli altri viri, vigilando affinché i cives non abusassero in maniera disonorevole dell'elasticità sessuale loro concessa, lasciandosi andare ad atteggiamenti eccessivamente lascivi e disinvolti, che potessero compromettere l'ideale di maschio dominatore all'epoca diffusamente condiviso.

Può dirsi, dunque, che la 'regola d'oro' del *civis romanus* fosse quella di preservare in ogni circostanza la propria virilità, intesa come abilità di sottomettere sia i concittadini che gli stranieri attraverso l'uso della forza fisica e della superiorità dialettica. Più che di una virtù, giustamente definita da alcuni 'politica'<sup>59</sup>, si trattava di un vero e proprio dovere con cui un *vir* doveva costantemente confrontarsi e rispetto al quale veniva chiamato a rispondere, come ben si evince dalle parole di Virgilio, il quale sintetizza, tramite il discorso di Anchise, i comportamenti che un Romano è chiamato ad assumere:

Verg. Aen. 6.847: Excudent alii spirantia mollius aera / (credo equidem), vivos ducent de marmore vultus, / orabunt causas melius, caelique meatus / describent radio et surgentia sidera dicent: / tu regere imperio populos, Romane, memento / (hae tibi erunt artes), pacique imponere morem, / parcere subiectis et debellare superbos.

Si tratta senza dubbio di una delle ragioni fondamentali per cui i Romani di condizione libera tendevano ad impostare le relazioni interpersonali esercitando tutte le facoltà loro concesse dal diritto al fine di confermare e rafforzare la propria

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> E. CANTARELLA, Secondo natura, cit., 130.

virilità, strumento di soddisfazione individuale e di credibilità sociale, che doveva essere non meno appariscente del contegno sessuale di converso preteso dalle donne.

Quale poi fosse il codice sessuale da rispettare per non ledere la suddetta virtù nelle relazioni omosessuali, specie rispetto all'età più risalente, è solo parzialmente chiaro.

# 2. La pederastia: 'vizio greco'

Si è detto che, nelle fonti la questione relativa all'atteggiamento dell'ordinamento giuridico rispetto all'omosessualità viene affrontata esplicitamente solo a partire dal I sec. a.C., quando ormai Roma aveva già subito in forte misura gli influssi culturali provenienti dalle civiltà fino ad allora sottomesse, diventando, da conquistatrice, la conquistata<sup>60</sup>. Del resto, sono proprio queste le parole con cui si esprime Orazio:

Hor. ep. 2.1.156: Graecia capta ferum vincitorem cepit et artes / intulit agresti Latio; sic horridus ille / defluxit numerus Saturnius, et grave virus / munditiae pepulere; sed in longum tamen aevum / manserunt hodieque manent vestigia ruris.

Il sincretismo culturale creatosi con i paesi annessi in seguito all'espansione in

<sup>60</sup> D. DALLA, 'Ubi Venus', cit., 9.

oriente, in particolare con la Grecia<sup>61</sup>, influì fortemente sui costumi romani, che da intransigenti e morigerati divennero meno rigorosi e *molles*.

Tale conversione delle costumanze fu senza dubbio agevolata dall'impiego dei cosiddetti schiavi ellenizzati <sup>62</sup> (espressione convenzionalmente utilizzata per intendere quella categoria di schiavi giunti a Roma nel periodo compreso tra la distruzione di Corinto nel 146 a.C. e la conquista dell'Egitto da parte di Ottaviano), i quali erano perlopiù dotti adibiti a funzioni domestiche ed in particolare all'educazione dei figli degli aristocratici <sup>63</sup>. Gli schiavi ellenizzati avevano

<sup>61</sup> Il problema di introdurre il discorso del sincretismo culturale tra Greci e Romani era particolarmente sentito anche dai letterati dell'epoca ed era finalizzato a lasciar comprendere che le due popolazioni, la cui storia veniva trattata separatamente anche dagli studiosi coevi, doveva essere riconsiderata alla luce delle similitudini culturali che le univano. Sul punto è stato discorso non poco: per il profilo giuridico della questione, cfr. F.M. D'IPPOLITO – F. LUCREZI, *Profilo storico istituzionale di diritto romano*, Napoli, 2003, 161; per il profilo storico e letterario, cfr. P.A. STADTER, *Plutarch and His Roman Readers*, Oxford, 2014, 1 s.; F.M. VALDÉS, *Plutarco y el arte de la Atenas hegemónica*, Oviedo, 2008, 121; S.A. JEPPSEN, *Lament for Fallen Cities in Early Roman Drama*, in *The Fall of Cities in the Mediterranean: Commemoration in Literature, Folk, Song, and Liturgy*, edited by M.R. Bachvarova, D. Dutsch and A. Suter, Cambridge, 2016, 52 s.

<sup>62</sup> In K. LÊ THÀNH, Educazione e civiltà, le società di ieri, Roma, 1999, 403, viene analizzato in particolare il profilo dell'impiego di schiavi ellenizzati per l'educazione dei giovani Romani; cfr. anche S.F. BONNER, L'educazione nell'antica Roma. Da Catone il censore a Plinio il giovane, Roma, 1986, 36 ss.

<sup>63</sup> Esempi illustri sono Polibio, educatore di Scipione l'Emiliano, e Livio Andronico, il quale, con l'intento di avvicinare i giovani Romani allo studio della letteratura, si occupò di tradurre in versi saturni l'Odissea. In E. GABBA, Roma arcaica: storia e storiografia, Roma, 2000, 66 s. viene giustamente osservato che «questo interessamento per un pubblico greco (prima di Magna Grecia e Sicilia, e poi della stessa Grecia) voleva presentare Roma nel quadro della storia greca per garantirne, in certo senso, la legittimità non solo della presenza, ma anche dell'egemonia che andava conquistando».

grandemente contribuito alla diffusione dell'ideologia – anche sessuale – greca<sup>64</sup> a Roma. Tratto tipico del nuovo *mos docendi*, caratteristico del sistema educativo greco ed apparentemente estraneo prima di allora agli antichi romani nella sua accezione di metodo d'insegnamento, era la pederastia.

Essa, in particolare, era bollata dai letterati dell'epoca come vero e proprio 'vizio greco'<sup>65</sup>, il cui effetto veniva reputato devastante in termini di degenerazione

<sup>64</sup> La diffusione degli schiavi-precettori, spesso veri e propri sostituti delle madri aristocratiche, le quali preferivano pagare famosi pedagoghi a caro prezzo pur di non dedicarsi all'educazione dei figli, veniva percepita da Plinio il Giovane come un vero e proprio problema per la stabilità familiare e per l'integrità morale dei fanciulli, come si evince in ep. 3.3.3: Adhuc illum pueritiae ratio intra contubernium tuum tenuit, praeceptores domi habuit, ubi est erroribus modica vel etiam nulla materia. Iam studia eius extra limen proferenda sunt, iam circumspiciendus thetor Latinus, cuius scholae severitas pudor in primis castitas constet. Adest enim adulescenti nostro cum ceteris naturae fortunaeque dotibus eximia corporis pulchritudo, cui in hoc lubrico aetatis non praeceptor modo sed custos etiam rectorque quaerendus est. Un altro degli svantaggi principali di tale usanza era costituito dai frequenti episodi d'insubordinazione verso i magistri da parte dei giovani aristocratici in virtù di una differenza di status ben nota già in giovane età, in virtù della quale gli allievi esercitavano quella prepotenza che mal si conciliava con il rapporto di soggezione tipico della dialettica precettore-allievo. Il tutto, ovviamente, a discapito della firmitudo e della severitas dell'educazione impartita, come ricordato in Plaut. Bacch. 1.2.162 ss.

<sup>65</sup> Tale espressione viene spesso riportata come se si trattasse di una citazione (cfr. A. DOSI, Eros: l'amore in Roma antica, Roma, 2008, 21; N. DAVIES, Storia d'Europa, I-II, Milano, 2001, 149) da alcuni attribuita ad Orazio con riferimento al passo già riportato ep. 2.1.156. In realtà chi scrive non riconosce in tale locuzione una citazione, quanto piuttosto un modo – proprio dei moderni – di indicare il termine 'omosessualità', affermatosi nel corso del XIX secolo in Italia. La fonte più remota in cui tale espressione è stata individuata, allo stato, risulta essere F.A. GRIMALDI, Annali del Regno di Napoli. Epoca I: dal primo anno dell'edificazione di Roma sino alla fine del quarto secolo dell'era cristiana, VI, Napoli, 1781, 182, 244, nonché in G. ZIINO, Compendio di medicina legale in trenta lezioni secondo le leggi dello Stato e i più

della morale sociale. Il motivo principale di tale repulsione stava nel fatto che i Romani nutrivano un sentimento di riprovazione nei confronti di rapporti omosessuali tra cittadini liberi, in quanto ciò implicava che uno dei due assumesse un ruolo sessuale passivo, sacrificando di conseguenza la propria virilità. È sulla scorta di questo principio ancestrale che la pederastia, cioè l'amore per i giovani liberi nei *gymnasia*<sup>66</sup>, veniva considerata una lesione della dignità del *puer*, posto che nella sua sottomissione non si intravedeva la stessa finalità pedagogica attribuitavi dai greci. Essa era concepita, piuttosto, come un attentato allo sviluppo del *civis in* 

\_\_\_

recenti progressi della Scienza, Napoli, 1872, 329: «Ed ora passiamo, ch'è tempo, allo studio della pederastia. La pederastia (amor puerorum), detta altresì vizio greco, fu a principio una passione innocente, simile a quella che s'avverte per una bella statua (Massimo Tyrio, diss. X)».

<sup>66</sup> In Tac. ann. 14.20 si chiarisce l'idea romana secondo cui il rischio maggiore fosse legato proprio ai maestri di ginnastica: Nerone quartum Cornelio Cosso consulibus quinquennale ludicrum Romae institutum est ad morum Graeci certaminis, varia fama, ut cunta ferme nova. Quippe erant Cn. Quoque Pompeium incusatum a senioribus ferrent, quod mansuram theatri sedem posuisset. Nam antea subitariis gradibus et scaena in tempus structa ludos edi solitos, vel si vetustiora repetas, stantem populum spectavisse, [ne], si consideret theatro, dies totos ignavia continuaret. [ne] spectaculorum quidem antiquitas servarentur, quotiens praetor sederet, nulla cuiquam civium necessitate certandi. Ceterum abolitos paulatim patrios mores funditus everti per accitam lasciviam, ut, quod usquam corrumpi et corrumpere queat, in urbe visatur, degeneretque studiis externis iuventus, gymnasia et otia et turpes amores exercendo, principe et senatu auctoribus, qui non modo licentiam vitiis permiserint, sed vim adhibeant, [ut] proceres Romani specie orationum et carminum scaena polluantur. Quid superesse, nisi ut corpora quoque nudent et caestus adsumant easque pugnas pro militia et armis meditentur? An iustitiam auctum iri et decurias equitum egregium iudicandi munus [melius] expleturos, si fractos sonos et dulcedinem vocum perite audissent? Noctes quoque dedecori adiectas, ne quod tempus pudori relinquatur, sed coetu promisco, quod perditissimus quisque per diem concupiverit, per tenebras audeat. Il passo, in relazione al quale l'attenzione degli studiosi di diritto romano è stata sovente catalizzata limitatamente alla disciplina dei teatri pubblici, viene commentato in una prospettiva aderente a questo studio in C.A. WILLIAMS, Roman Homosexuality, cit., 75 s.

fieri, il quale sarebbe sicuramente cresciuto senza il culto della sottomissione altrui.

Le fonti attestano che tale conseguenza, tuttavia, non veniva percepita dai *viri* come un pericolo – per l'integrità della morale sociale di Roma – tale da far cessare il loro interesse nei confronti dei più giovani<sup>67</sup>.

Approfittando dell'attualità del dibattito e della delicatezza dei temi messi in gioco<sup>68</sup>, gli aspiranti precettori romani utilizzavano le voci relative alle tendenze pederastiche dei propri colleghi come strumento di concorrenza sleale a proprio vantaggio: maggiore era lo stampo 'ellenistico' del metodo educativo dell'aspirante

67 Mart. 1.58; 2.44; 9.21; 12.16. Di particolare rilievo è il caso riportato da Marziale in 11.43, in cui si tenta di dare una spiegazione al radicarsi della preferenza, da parte degli uomini maturi, per i fanciulli piuttosto che per le donne: Deprensum in puero tetricis me vocibus, uxor, / corripis et culum te quoque habere refers. / Dixit idem quotiens lascivo Juno Tonanti! / Ille tamen grandi cum Ganymede jacet. / Incurvabat Hylan posito Tirynthius arcu: / tu Megaran credis non habuisse natis? / Torquebat Phoebum Daphne fugitiva: sed illas / Oebalius flammas jussit abire puer. / Briseis multum quam aversa jaceret, / Aeacidae propior levis amicus erat. / Parce tuis igitur dare mascula nomina rebus / teque puta cunnos, uxor, habere duos. Il passo viene richiamato ed esaminato anche in C.A. WILLIAMS, Roman Homosexuality, cit., 59 s.; ID., Reading, cit., 154 s.; H.P. OBERMAYER, Martial un der Diskurs über männliche "Homosexualität" in der Literatur der frühen Kaiserzeit, Tubinga, 1998, 20 ss.; A. RICHLIN, The Garden of Priapus. Sexuality and Aggression in Roman Humor, New York-Oxford, 1992, 136 ss.; J.P. HALLETT – M. SKINNER, Roman Sexualities, cit., 50 ss.

<sup>68</sup> A titolo di esempio, Pl. ep. 4.13.3: Proxime cum in patria mea fui, venit ad me salutandum municipis mei filius praetextatus. Huic ego 'Studes?' inquam. Respondit: 'Etiam.' 'Ubi?' Mediolani.' 'Cur non hic?' Et pater eius – erat enim una atque etiam ipse adduxerat puerum –: 'Quia nullos hic praeceptores habemus.' 'Quare nullos? Nam vehementer intererat vestra, qui patres estis' – et opportune complures patres audiebant – 'liberos vestros hic potissimum discere. Ubi enim aut iucundius morarentur quam in patria aut pudicus continerentur quam sub oculis parentum aut minore sumptu quam domi? [...]. L'intero passo è denso di indizi relativi al compenso dei precettori ed è oggetto di particolare attenzione, fra i vari, in P. Du Plessis, Letting and Hiring in Roman Legal Thought: 27 BCE - 284 CE, Leiden, 2012, 102.

avversario, più alto si sarebbe rivelato il rischio di sottomissione dell'*adulescens*-studente, specie se di bell'aspetto. Pertanto, in un'ottica concorrenziale, conveniva pur sempre screditare i propri avversari additandoli come pederasti.

A sostenere l'anomalia di questa pratica, rivendicando con veemenza la sua estraneità alla cultura romana, tra i vari, vi è Cicerone.

Cic. Tusc. 4.33.70: Sed poītas ludere sinamus, quorum fabulis in hoc flagito versari ipsum videmus Iovem: ad magistros virtutis philosophos veniamus, qui amorem negant supri esse et in eo litigant cum Epicuro non multum, ut opinio mea fert, mentiente. Quis est enim iste amor amicitiae? Cur neque deformem adulescentem quisquam amat neque formosum senem? Mihi quidem haec in Graecorum gymnasiis nata consuetudo videatur, in quibus isti liberi et concessi sunt amores.

Il passo riportato analizza incidentalmente il problema dell'infiacchimento dello spirito e dell'effeminatezza degli animi dei giovani maschi, questioni entrambe imputate ai principi posti alla base della didattica greca, secondo cui i gymnasia<sup>69</sup> dovevano essere luogo di cura per la mente e per il corpo, senza che fosse percettibile una finalità ben precisa, come era per i Romani l'addestramento, tanto atletico quanto psicologico, alla guerra. Si è giustamente osservato<sup>70</sup> che il comparto di fonti disponibili sul tema è piuttosto singolare, in quanto la pederastia viene sì

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> I ginnasi, infatti «venivano percepiti come ricettacolo di vizi, dove gli esercizi di lotta, compiuti da atleti nudi e praticati al di fuori dell'addestramento militare, ne facevano agli occhi dei Romani degli effeminati incapaci di imbracciare le armi, rendendo loro vieppiù incomprensibile l'affezione dei Greci per questo tipo di attività». Così E. FRANCIOSI, 'Gloriae et virtutis causa', in Studi per G. Nicosia, I, Milano, 2007, 445.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> R. FRASCA, Educazione e formazione a Roma. Storia, testi, immagini, Bari, 1996, 117.

apertamente criticata<sup>71</sup>, ma l'ordinamento giuridico si dimostra lento e restio nel positivizzarne la repressione.

Senza dare adito a suggestive fantasie, si ritiene di dover interpretare gli indizi sino ad ora raccolti ipotizzando che – antecedentemente all'era del sincretismo culturale greco-romano – l'omosessualità tout court non venisse reputata riprovevole secondo i mores maiorum. Ad essa, infatti, l'ordinamento giuridico romano delle origini non sembra ascrivere alcun esplicito addebito. La pederastia, al contrario, si sarebbe esposta ad occasionali forme di repressione normativa in quanto ritenuta una pratica antieducativa e perlopiù afflittiva, dalle ripercussioni disastrose sulla psiche del puer, il quale sarebbe andato incontro ad un destino di sicura deviazione mentale, oltre che sessuale, come si avrà modo di evidenziare con adeguato supporto da parte delle fonti.

Invero, purché il *civis romanus* assumesse un ruolo sessuale esclusivamente attivo, il coinvolgimento in relazioni omosessuali non era stato, prima dell'ellenizzazione dell'impero romano, oggetto dello stesso clamore suscitato dai nuovi metodi educativi greci e per tale motivo non si era ritenuto necessario qualificarlo come una condotta fuori dall'ordinario, addirittura dannosa, o degna di particolare nota.

Basti pensare alla naturalezza con cui i personaggi di Seneca parlano dell'*inpudicitia* come di un valore a tratti sacro, ma comunque interpretabile secondo nuove, fantasiose, declinazioni:

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Oppure semplicemente non gradita, come in Ovid. ars. am. 2.683-684

Sen. Contr. 4.10: [...] Memini illum, cum libertinum reum defenderet, cui obiciebatur<sup>72</sup>, quod patroni concubinus fuisset, dixisse: «Impudicitia in ingenuo crimen est, in servo necessitas, in liberto officium». Res in iocos abiit: «Non facis mihi officium» et «Multum ille huic in officiis versatur». Ex eo impudici et obsceni aliquamdiu officiosi vocitati sunt.

Questo celebre passo viene considerato quale emblema della supremazia del dominus nei confronti del servus, impreziosito dall'ironico utilizzo, da parte di Seneca, del termine officium riferito alla disponibilità sessuale del liberto: tale sostantivo si ritiene vada inteso in senso atecnico, posto che i servigi sessuali non potevano costituire oggetto di un officium formale<sup>73</sup>. Il diverso valore attribuito alla relazione tra viri dai Greci (strumento inizialmente educativo, con occasionali ripercussioni e strascichi nella vita adulta<sup>74</sup>) e dai Romani (mezzo di estrinsecazione della propria

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> L'utilizzo del verbo *obicio* rende il passo riportato piuttosto complesso da interpretare. Non è ben chiaro, infatti, quale fosse l'oggetto della contestazione elevata nei confronti del presunto *concubinus*, considerato che il *dominus* poteva disporre legittimamente di schiavi e liberti per placare i propri impulsi sessuali. Il punto rimane senza risposta anche in J. BOSWELL, *Same-sex Unions*, cit., 55.

<sup>73</sup> In tal senso H. MOURITSEN, *The Freedman in the Roman World*, Cambridge, 2011, 27. Si veda, su tutti, l'insuperata ricostruzione circa la libertà dominicale di sfruttamento dei servi contenuta in C. MASI DORIA, 'Civitas Operae Obsequium'. Tre studi sulla condizione giuridica dei liberti, Napoli, 1993, 48 ss., come del resto richiamato in F. BOTTA, ECL. 17.21: alle origini dell'obbligo giuridico di fedeltà reciproca tra coniugi, in Studi per G. Nicosia, cit., 81 s. Il passo viene anche menzionato in C. PLATTER, The Artificial Whore, in Sex and Gender in Medieval and Renaissance Texts. The Latin 'Traditio', edited by B.K. Gold, P.A. Miller and C. Platter, Albany, 1997, 211 s., quale «memorable formulatio of the idea of officium», sempre in relazione alla sfera delle prestazioni sessuali.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> N. BLAKE – P. SMEYERS – R. SMITH – P. STANDISH, Education in an Age of Nihilism: Education and Moral Standards, Oxon, 2000, 183.

virilità), testimonia che, anche in epoca antecedente al processo di ellenizzazione che investì Roma, si fosse meditato in ordine al rilievo sociale (e certamente anche giuridico) delle relazioni omosessuali. Se così non fosse, il moralismo senechiano e ciceroniano non avrebbero avuto ragione di manifestarsi, se non, appunto, con la finalità di operare di 'confronto critico' fra i due diversi approcci culturali greco e romano.

D'altro canto, mi pare evidente l'assoluta artificiosità che contraddistingue il pensiero dei due sapienti, enfatizzato, indubbiamente, dallo scopo didattico dei loro discorsi: a leggerne le invettive sembrerebbe quasi che, prima del contatto con la Grecia, nessun uomo romano avesse mai alzato un dito su un puer, circostanza, questa, inaccettabile anche solo dal punto di vista statistico. La stigmatizzazione della pratica, piuttosto, pare rientrare in una strategia sponsorizzatrice della morale romana tradizionale, quella del mos maiorum – quasi a voler esorcizzare le contaminazioni a cui essa era stata esposta con la diffusione della pederastia, dannosa non tanto come fenomeno in sé, ma in quanto pratica trasgressiva in rapida diffusione, rispetto alla quale si stava iniziando a diventare addirittura indifferenti. Basti pensare che anche chi, come Cicerone, criticava il recepimento (da parte della società romana) del 'modo greco' di vivere l'omosessualità, contemporaneamente e notoriamente coinvolto in relazioni stabili con uno o più dei propri schiavi, stando al resoconto di Plinio il Giovane<sup>75</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Plin. ep. 7.4: Legebantur in Laurentino mihi libri Asini Galli de comparatione patris et Ciceronis. Incidit epigramma Ciceronis in Tironem suum. [...] Intendi animum contraque opinionem meam post longam desuetudinem perquam exiguo temporis momento id ipsum, quod me ad scribendum sollicitaverat, his versibus exaravi: Cum libros Galli legerem, quibus ille parenti / ausus de Cicerone dare est palmamque

In tal senso, peraltro, depongono anche le fonti che testimoniano la reazione di altre popolazioni alla diffusione della pederastia. Si pensi ai Persiani: anche costoro hanno ritenuto conveniente attribuire la responsabilità del degrado dei propri costumi ai Greci, come si evince dalle parole di Erodoto, non molto dissimili da quelle di Cicerone o Seneca.

Her. hist. 1.135.1: ξεινικὰ δὲ νόμαια Πέρσαι / μροσίενται ἀνδρῶν μάλιστα. Καὶ γὰρ δὴ τὴν / Μηδικὴν έσθῆτα ωομίσαντες τῆς ἐωυτῶν / εἶναι καλλίω φορέουσι, καὶ ἐς τοὺς / πολέμους τοὺς Αἰγυπτὶους θώρηκας· καὶ / εὑπαθείας τε παντοδαπάς πυνθανόμενοι / ἑπιτηδεύουσι, καὶ δὴ καὶ ἀπ' Ἑλλήνων / μαθόντες μαισὶ μίσγονται. Γαμέουσι δὲ / ἔκαστος αύτῶν πολλὰς μὲν κουριδίας / γυναῖκας, πολλῷ δἒτι πλεὕωας παλλακὰς / κτῶνται.

Lo storico elenca una serie di usanze che i Persiani avrebbero importato da altre popolazioni: le vesti mede, la corazza egiziana, ed infine la pederastia. Il tenore del pensiero di Erodoto si allinea alla perfezione con quanto sostenuto dai due celebri sapienti latini e testimonia la concezione dell'epoca secondo cui i Persiani fossero lo 'specchio non-greco' dei Greci, da cui avevano assimilato anche la

-

decusque, | lascivum inveni lusum Ciceronis et illo | spectandum ingenio, quo seria condidit et quo | humanis salibus multo varioque lepore | magnorum ostendit mentes gaudere virorum. | Nam queritur quod fraude mala frustratus amantem | paucula cenato sibi debita savia Tiro | tempore nocturno subtraxerit. His lego lectis | 'cur post haec' inquam 'nostros celamus amores | nullumque in medium timidi damus atque fatemur | Tironisque dolos, Tironis nosse fugaces | blanditias et furta novas addentia flammas?'.

pederastia, che ne costituiva un tratto culturale rappresentativo<sup>76</sup>. Tuttavia Plutarco, nel suo *De Herodoti malignitate*, scredita la versione dell'avversario<sup>77</sup>, sostenendo che si tratti di una ingiustificata esagerazione, poiché i Persiani erano già pederasti<sup>78</sup> prima ancora della diffusione dei costumi Greci presso altre popolazioni.

Plut. De Herod. 13: ό δὲ συγγραφεὺς έπιμένων Πέρσας, μὲν φησι`παισὶ μίσγεσθαι παρ`Ἑλλὴνων μαθόντας` καίτοι πῶς Ἔλλησι Πὲρσαι διδασκάλια ταὺτης ὀφεὶλοθσι τῆς ἀκολαςὶας, παρ`οἶς ὀλίγου δεῖν ὑπὸ πὰντων ὁμολογεῖται μαῖδας ἐκτετμῆσθαι, πρὶν Ἑλληνικὴν ίδεῖν θὰλασσαν;

La diatriba fra Erodoto e Plutarco non può che spingerci a ritenere che anche

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Riguardo alla posizione dei Persiani in tema di mascolinità, effeminatezza, sessualità e pederastia (nonché alla visione che i contemporanei avevano di tali tratti culturali e sociali), si veda V.L. PROVENCAL, *Sophist Kings: Persians as Other in Herodotus*, London-New York, 2015, 196.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Sulle origini della contrapposizione di Plutarco a Erodoto, P. DESIDERI, *Saggi su Plutarco e la sua fortuna*, a cura di A. Casanova, Firenze, 2012, 314 s.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Lo storico chiarisce, inoltre, che la pederastia, pur essendo una costumanza attribuita convenzionalmente ai Greci, era comunque specifico oggetto di attenzione da parte del legislatore. In tema di divieto degli schiavi di praticare la pederastia, ad esempio, presidiava una legge di Solone più volte richiamata nelle sue opere (Sept. Sap. Conv. 152d e Amor. 751b) di cui si parla in P. VIDAL-NAQUET, Il cacciatore nero. Forme di pensiero e forme d'articolazione sociale nel mondo greco antico, Milano, 2006, 240 s. Del resto Plutarco stesso presenta una concezione dell'amore passionale come sentimento che non bada al sesso della persona nei confronti della quale viene nutrito, come nel De Profectibus in Virtute 10: ἀληθινὸς ἔρως παιδὸς ἢ γυναικὸς οὐ ζητεῖ μὰρτυρας, ἀλλὰ καρποῦται τὸ ἡδὺ κἂν κρύφα κατεργὰσηται τὸν πόθον.

nel caso di Cicerone e Seneca la condanna della pederastia – nonché l'ostinazione nell'attribuirne la paternità culturale ai Greci – fosse, con tutta probabilità, una *fictio*, tesa a conseguire uno scopo ben diverso dalla mera critica sociologica. Di prioritaria importanza è interrogarsi circa quale fosse tale finalità.

Il disagio principale associato alle pratiche pederastiche, infatti, risiedeva soprattutto nel timore che esse avrebbero, col tempo, dato vita a una generazione di *cives* invertebrati, fiacchi ed effeminati. Del resto non destava il medesimo scalpore, come vedremo, la pederastia nei confronti dei giovani chiavi, talvolta 'promossi' a veri e propri *concubini*. Ciò significa che il reale problema percepito dai coevi fosse il fatto che la pederastia 'a là Greca' spingeva ad abusare anche dei giovani *ingenui* e non solo degli schiavi, violandone la *pudicitia* ancor prima che essi fossero abbastanza maturi da comprenderne il rilievo sociale e politico.

Se, dunque, l'aspetto patologico dell'amore omosessuale veniva associato all'abuso nei confronti dei *pueri ingenui*, non possiamo che trarre da tale dato una importante coordinata utile ai fini del presente studio: almeno per le età più risalenti, è d'uomo ricercare esempi e prototipi di relazioni omosessuali (ed eventuali configurazioni assimilabili alle odierne unioni civili o convivenze) nell'unico binomio in grado di non ledere – almeno astrattamente – la *pudicitia* di alcun *vir*, poiché uno dei due amanti era già *inpudicus* per definizione: quello *dominus-servus*.

Tentiamo, innanzitutto, di comprendere ragioni e dinamiche di tale impostazione.

### 3. Dominus, servus, pudicitia

Come già segnalato, data l'importanza rivestita dalla *pudicitia*, è plausibile che la configurazione di relazione (o unione) omosessuale per i Romani, nella sua accezione più risalente, fosse caratterizzata innanzitutto dalla differenza di *status* dei due amanti, che si richiedeva fossero un cittadino libero ed uno schiavo: il primo necessariamente attivo, il secondo ineluttabilmente passivo e già, per definizione, *inpudicus*<sup>79</sup>. Che essi fossero meri servitori o dotti precettori, gli schiavi erano ambìti in quanto trasparenti, per definizione<sup>80</sup>, agli occhi del diritto<sup>81</sup>: disporre di loro equivaleva a disporre di una *res* materiale e, anche nel caso in cui fossero risultati destinatari delle attenzioni più 'affettuose' del proprio padrone, nessuno avrebbe

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> C.A. WILLIAMS, Roman Homosexuality, cit., 170; C. MASI DORIA, 'Civitas', cit., 51; E. CANTARELLA, Secondo natura, cit., 131. Sfiora l'argomento, senza però pronunciare la parola magica 'relazione omosessuale', E. COSTA, Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto, Roma, 1968, 94: «Di fatto lo schiavo è bene spesso negli ordinari rapporti della vita assunto dal padrone a consigliero ed amico: convive colla famiglia e prende parte alle gioie e ai dolori di questa a); è dato o compagno o custode ai figli del padrone b), e in ogni caso il padrone conta su di lui come su di una forza tutta e assolutamente in suo favore c). E l'intimità di fatto del servo col padrone arriva bene spesso a tal segno, che il servo pone nelle cose di questo lo stesso interessamento, e maggiore, che in quelle che fan parte del suo peculio, come se egli pure vi avesse parte d). Se il padrone è figlio famiglia, allora la confidenza e l'intimità da questo accordata al servo arriva talvolta a strani eccessi, sicché padroni e servi insieme, da pari a pari e), o persino invertito il rapporto che li lega f), si danno a sollazzi ed a bagordi».

<sup>80</sup> Flor. 9 inst. D. 1.5.4.1: Servitus est constitutio iuris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subiicitur. Tra i più recenti ad aver riportato e commentato il passo, M. MELLUSO, La schiavitù nell'età giustinianea: disciplina giuridica e rilevanza sociale, Parigi, 2000, 285 ss., ma anche R. QUADRATO, 'Hominum Gratia', in Studi in onore di Remo Martini, III, Milano, 2009, 276.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> E. STOLFI, *Studi sui Libri 'ad edictum' di Pomponio*, II. *Contesti e pensiero*, Milano, 2001, 397 ss.

levato una voce in loro difesa; questo almeno in linea di principio.

L'ordinamento giuridico, infatti, era tutt'altro che insensibile al rigoroso rispetto del requisito della disparitas status, ma non in un modo meramente formale, quanto piuttosto in maniera attenta ed a tratti invadente. Al riguardo, stante il sospetto silenzio del Corpus Iuris, bisogna nuovamente guardare – come prima anticipato – ai resoconti forniti da Valerio Massimo in ordine alle conseguenze giuridiche della violazione della pudicitia anche maschile. Dalle parole dello storico, infatti, si evince con maggiore chiarezza che mentre i rapporti tra cives e schiavi non erano oggetto di riprovazione, quelli tra liberi – in cui, si riteneva, uno dei due amanti si lasciasse sottomettere – venivano spesso sanzionati.

In particolare, è il caso di esaminare tre diversi episodi ricordati da Valerio Massimo <sup>82</sup>, utili a comprendere come, in effetti, in tema di omosessualità e sottomissione l'ordinamento giuridico assumesse un atteggiamento estremamente severo ed intransigente anche nei confronti dei personaggi più valorosi conosciuti e rispettati a Roma: gli eroi di guerra <sup>83</sup>.

Val. Max. 6.1.9-10: Contionis haec, illa curiae gravitas. T. Veturius filius eius Veturii, qui in consulatu suo Samnitibus ob turpiter ictum foedus deditus fuerat, cum propter domesticam ruinam et grave aes alienum P. Plotio nexum se dare adulescentulus admodum coactus esset, servilibus ad eo verberibus, quia stuprum pati noluerat, adfectus querellam ad consules detulit. A

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Una parte di essi viene esaminata anche in R. LANGLANDS, *Sexual Morality*, cit., 162 ss. e M.U. SPERANDIO, '*Dolus*', cit., 164.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Cfr., in particolare, D. DALLA, 'Ubi Venus', cit., 56 ss., prezioso specialmente in punto di selezione delle fonti sul tema.

quibus dac de re certior factus senatus Plotium in carcerem duci iussit: in qualicumque enim statu positam Romano sanguini pudicitiam tutam esse voluit. Et quid mirum, si hoc universi patres conscripti censuerunt?

Il caso riportato, risalente con tutta probabilità al 289 a.C.<sup>84</sup>, è senza dubbio singolare, innanzitutto perché la competenza a decidere del caso spetta alla *curia*: protagonista è un *ex* condottiero e ci troviamo al di fuori degli schemi di un regolare processo. Tito Venturio, figlio dell'omonimo console, *addictus* come schiavo di Publio Plozio, si rifiuta di lasciarsi sottomettere sessualmente da quest'ultimo, invocando l'aiuto dei consoli. Ipotesi, questa, del tutto anomala<sup>85</sup>. Questi ultimi si pronunciano emanando una decisione esemplare: Plozio deve essere trascinato *in carcerem*. La *ratio* posta alla base della punizione è che, anche se un *civis romanus* viene sottoposto a *capitis deminutio*, perdendo il proprio *status*, la collettività non deve dimenticare le sue origini romane, in quanto la *pudicitia* del sangue capitolino deve essere protetta a prescindere dalla posizione, di rilievo politico o meno, in cui il singolo si viene a trovare.

-

<sup>84</sup> M.U. SPERANDIO, 'Dolus', cit., 164.

<sup>85</sup> Così G. VALDITARA, Riflessioni sulla pena nella Roma repubblicana, Torino, 2015, 43; cfr. L. GAROFALO, Piccoli scritti, cit., 162 e B. SANTALUCIA, Altri studi di diritto penale romano, Padova, 2009, 41; L. PEPPE, Studi sull'esecuzione personale, Milano, 1981, 184 ss. Lo spinoso tema dell'omosessualità tra militari nell'antica Roma viene approfondito in S.E. PHANG, The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C. - A.D. 235). Law and Family in the Imperial Army, Leiden-Boston-Köln, 2001, 262, nonché sfiorato in EAD., Roman Military Service: Ideologies of Discipline in the Late Republic and Early Principate, Cambridge, 2008, 94. Entrambi gli studi operano vistosi ed espliciti richiami alle teorie esposte da M. GRAY-FOW in Pederasty, the Scantian Law, and the Roman Army, in Journal of Psychohistory, XIII, 1986, 449 ss.

Sembra che Publio Plozio (valido condottiero della *Legio II Augusta*, forse originario di *Pisaurum* ed ascritto alla tribù *Camilia*) imparò la lezione, abbandonando qualsivoglia velleità nei confronti dei giovinetti, tanto da accompagnarsi per il resto della propria vita esclusivamente alla liberta Urbana<sup>86</sup>.

Un altro episodio rilevante, che coinvolge nuovamente un militare, è quello di Caio Cornelio, quattro volte comandante di prima centuria, apparentemente colpevole di aver ripetutamente abusato di un giovane.

Val. Max. 6.1.10: [...] C. Pescennius III vir capitalis <C.> Cornelium fortissime militiae stipendia emeritum virtutisque nomine quater honore primi pili ab imperatoribus donatum, quod cum ingenuo adulescentulo stupri commercium habuisset, publicis vinculis oneravit. A quo appellati tribuni, cum de stupro nihil negaret, sed sponsionem se facere paratum diceret, quod adulescens ille palam atque aperte corpore quaestum factitasset, intercessionem suam interponere noluerunt. Itaque Cornelius in carcere mori coactus est: non putarunt enim tribuni pl. rem publicam nostram cum fortibus viris pacisci oportere, ut externis periculis domesticas delicias emerent.

<sup>86</sup> Almeno così si evince dalla lastra in calcare del Carso depositata presso il Museo Civico di Fano, CIL 11.6223: *P(ublius) Plotius L(uci) f(ilius) Cam(ilia tribu), / veteranus leg(ionis) II / Augustar, sibi et / Urbanae l(ibertae) / testamento fieri iussit.* In A. TREVISOL, *Fonti letterarie ed epigrafiche per la storia romana della provincia di Pesaro e Urbino*, Roma, 1999, 141, si dice che «Publio Plozio aveva lasciato certo scritto nel suo testamento che i suoi congiunti o gli amici – come era consuetudine – si occupassero della sepoltura e dell'esecuzione della lapide sepolcrale per lui e per la liberta Urbana. La donna, legata al defunto da un rapporto affettivo, forse di concubinato, venne manomessa, probabilmente, dallo stesso Publio Plozio che ne divenne così suo patrono. Era infatti normale che i militari, non potendo unirsi legalmente in matrimonio fino al termine del servizio, optassero per i rapporti di concubinato».

Anche in questo caso la decisione assunta dai tribuni della plebe, apparentemente competenti a decidere in ordine allo stuprum commesso in patria da un condottiero sopravvissuto alla campagna militare e regolarmente rientrato a Roma, risulta molto severa e dalla portata esemplare, sebbene vi siano alcuni profili di nebulosità del resoconto fornito da Valerio Massimo, specie per quanto concerne l'ingerenza del tresvir capitalis nell'incarcerazione di Caio Cornelio. Del problema si occupa il Cascione: lo studioso, dopo aver preso in considerazione i principali studi in tema di rapporti omosessuali tra ingenui, affronta il delicato punto della sponsio in probrum ed infine del potere di polizia dei tresviri capitales nel caso di stuprum commesso da un eroe di guerra, per definizione honestior. Sulla scorta di una dettagliata analisi delle principali teorie degli storici della costituzione romana (Dobson, De Martino, Carcani) in tema di status dei veterani, il Cascione rifiuta l'asserzione del Dalla secondo cui «in questo episodio [...] si intravvede il potere di polizia dei tresviri contro persone di basso rango<sup>87</sup>». In particolare, viene criticata la visione esposta dal Kunkel<sup>88</sup>, secondo cui i tresviri capitales erano dotati di giurisdizione criminale nei confronti del proletariato urbano. Così Cascione: «Almeno tre punti di questo racconto sembrano essere di ostacolo alla tesi di Kunkel (a voler tacere che anche qui manca una espressa rappresentazione del momento giurisdizionale). Primo: l'appello ai tribuni è la tipica reazione all'atto di arbitrio magistratuale, ed è significativo che proprio davanti ai tribuni Cornelio

<sup>87</sup> D. DALLA, 'Ubi Venus', cit., 74.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> W. KUNKEL, Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit, München, 1962, 71.

accusi il giovane e si dica pronto alla *sponsio*: se precedentemente vi fosse stato un pur sommario processo, questo sarebbe stato il momento in cui il centurione avrebbe dovuto far sentire le sue ragioni e proporre la *sponsio*. Secondo: proprio per Kunkel la confessione del reo rende nel diritto criminale romano superflua la pronunzia giurisdizionale, quindi, in questo caso, essendo palese l'ammissione di responsabilità, un processo era inutile, bastando la fase punitiva. Terzo – e qui possiamo ragionare come per il caso sopra esaminato della *pro Cluentio* –, Cornelio, primipilare, non può essere compreso in quel proletariato urbano che nella ricostruzione di Kunkel, lo abbiamo visto, costituiva l'ambito di competenza soggettiva della presunta giurisdizione criminale dei *tresviri capitales*<sup>89</sup>».

Pur essendovi un chiaro dubbio in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo nella commissione dello *stuprum*, stante la contestazione di Caio Cornelio (il quale sostiene che il fanciullo si è proposto come professionista del piacere), il valoroso militare viene ugualmente condannato. Nella *ratio* della decisione dei tribuni della plebe emerge la chiara volontà di questi ultimi di evitare che le concessioni fatte ai difensori della patria in tempo di guerra debbano considerarsi valide anche dopo il rientro di questi a Roma dalla campagna militare. È probabile che si trattasse di una questione così diffusa e di urgente soluzione che la condanna di Caio Cornelio, pur non essendo la sua colpevolezza accertata, fosse

<sup>89</sup> C. CASCIONE, 'Tresviri capitales'. Storia di una magistratura minore, Napoli, 1999, 103; cfr. anche F. LA ROSA, Note sui 'tresviri capitales', in Labeo, 3, 1957, 231 ss., il quale ricollega a tali magistrati il ruolo di polizia «per la tutela, si direbbe oggi, dell'ordine pubblico e del buon costume e perciò ad essi i privati denunziavano i delitti ed erano essi che iniziavano le investigazioni». Lo studioso aggiunge a Val. Max. 6.1.10 anche due ulteriori riferimenti: Plaut. asin. 1.2.5-7 e Plaut. aulul. 3.2.2.3.

necessaria al fine di conseguire un provvedimento di portata esemplare<sup>90</sup>.

A quanto sembra, la decisione si pose quale valido precedente, manifestando la propria portata esemplare in termini di prevenzione generale, come testimoniato in quest'ultimo episodio selezionato.

Val. Max. 6.1.11: Libidinosi centurionis supplicium M. Laetori Mergi tribuni militaris aeque - similis foedus exitus sequitur. Cui Cominius tribunus pl. diem ad populum dixit, quod cornicularium suum stupri causa adpellasset. Nec sustinuit eius rei <con>scientiam Laetorius, sed se ipse ante iudicii tempus fuga prius, deinde etiam <morte puniuit>. Naturae modum expleverat, fato tamen functus universae plebis sententia crimine inpudicitiae damnatus est. Signa illum militaria, sacratae aquilae, et certissima Romani imperii custos, severa castrorum disciplina, ad inferos usque persecuta est, quoniam, cuius [virtutis] magister esse debuerat, sanctitatis corruptor temptabat existere.

In questo caso la decisione viene anticipata dalla condotta dello stesso accusato, il tribuno militare Marco Letorio Mergo, il quale si dà alla fuga prima ancora che il

\_

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Il passo viene approfondito, in quanto di particolare importanza per ciò che attine il valore della carcerazione come misura preventiva, in B. SANTALUCIA, *Studi*, cit., 141 s., in cui viene riportata e smentita la teoria esposta in W. KUNKEL, *Untersuchungen*, cit., 72 ss.; si veda anche J.-M. DAVID, *Du'comitium' à la roche tarpéienne... Sur certains rituels d'exécution capitale sous la république, les règnes d'Auguste et de Tibère*, in *Du châtiment dans la cité, Supplices corporels et peine de mort dans le mond antique*, in *Collection de l'école française de Rome*, LXXIX, Rome, 1984, 147, in cui si accoglie l'esposizione del Kunkel. Dell'episodio si parla anche in P. PAVÓN TORREJÓN, *La cárcel y el encarcelamiento en el mundo romano*, Madrid, 2003, 177, in cui lo studioso si interroga in ordine alle condizioni dell'incarcerato, richiamandosi anche alla prima edizione del lavoro di E. CANTARELLA, *I supplizi capitali*, Milano, 2000, 144.

processo venga celebrato, per poi suicidarsi. Tuttavia questo episodio è ancora differente rispetto a quelli già analizzati: nel caso di specie, infatti, oggetto del giudizio non è un atto sessuale consumato, ma un mero invito rivolto al segretario del tribuno della plebe Cominio a prendere parte ad un rapporto omosessuale nel ruolo di passivo, il che rende Marco Letorio Mergo un sanctitatis corruptor<sup>91</sup>, meritevole dell'appellatio 'alterius pudicitiam attentare'<sup>92</sup>. Eppure la tragicità del suicidio non viene considerata sufficiente, perché il popolo decide di condannare Marco Letorio Mergo per inpudicitia, anche se già morto, in quanto ha violato la firmitudo animi della quale, in qualità di militare, avrebbe dovuto essere magister.

Le tre fattispecie ora illustrate lasciano riflettere sul fatto che i casi più eclatanti di sanzioni comminate a seguito di attentato alla *pudicitia* vedono nel ruolo di accusati *ex* militari e «risultano orientati ad enfatizzare la gravità del *crimen inpudicitiae* 

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Cfr. G. BRESCIA, *Il 'miles' alla sbarra*, Bari, 2004, 195 s. In D. DALLA, '*Ubi Venus'*, cit., 77, si sostiene, sulla base del resoconto che dell'episodio viene fornito in Dionys. 16.4(8).2 che la sanzione «[...] non è in funzione dell'omosessualità, ma della tutela del pubblico interesse, per il particolare contesto in cui questi fatti si svolgono».

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Tale appellatio è oggetto di specifico richiamo da parte del giurista Ulpiano, secondo quanto riferito in Ulp. 77 ad ed. D. 47.10.15.20: Appellare est blanda oratione alterius pudicitiam attentare: hoc enim non est convicium, sed adversus honos mores adtemptare. Cfr., sul punto, M.J. BRAVO BOSCH, El elemento, cit., 475. Sulla rilevanza del passo in termini di costruzione della fattispecie dell'iniuria indirecta, si veda M. GUERRERO LEBRÓN, La injuria indirecta en el derecho romano, Madrid, 2005, 151 s. Più specificamente, l'importanza del passo nella determinazione del crimen inpudicitiae anche nei confronti di soggetti che non godono dello status di pater familias viene riconosciuta in R. LANGLANDS, Sexual Morality, cit., 22 s. e L. CALDWELL, Roman Girlhood and the Fashioning of Femininity, Cambridge, 2015, 56 s. Si interroga, invece, in ordine alla misura del 'corteggiamento' e di quanto insistente esso debba essere per integrare la fattispecie di reato, M.J. BRAVO BOSCH, Algunas consideraciones, cit., 251.

proprio mediante l'insistenza circa l'assoluta necessità di punire indiscriminatamente tale condotta ignominiosa senza lasciarsi assolutamente influenzare dal ruolo politico o militare rivestito dal corruptor: a nulla può valere, pertanto, per ottenere garanzie di impunità, neanche l'inviolabilità peculiare di tribuno della plebe, né tantomeno lo statuto di soldato valorosissimo<sup>93</sup>». Dalle parole di Valerio Massimo si evince con chiarezza che a costoro era stato vietato di assumere in patria quegli atteggiamenti dissoluti che invece erano concessi in tempo di guerra, eccezioni giustificate in ragione del ruolo di difensori di Roma che essi ricoprivano durante le campagne militari, status che li sottraeva alle regole convenzionalmente imposte ai cives<sup>94</sup>.

Quello che è lecito sospettare, alla luce di quanto sino ad ora riportato e di quanto si dirà in seguito<sup>95</sup>, è che in guerra la predisposizione degli antichi romani rispetto all'omosessualità fosse ancora diversa e certamente più aperta, o comunque meno attenta al requisito della disparità di *status*, qualora tra i commilitoni sorgesse una particolare affezione.

Un atteggiamento, insomma, solo formalmente più severo, ma sostanzialmente non lontano dalla filosofia militare greca, improntata in numerosi casi allo sfruttamento del legame omosessuale tra i soldati come incentivo a combattere con

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> G. Brescia, *Il 'miles'*, cit., 196.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Cfr. R. KNAPP, Römer im Schatten der Geschichte. Gladiatoren, Prostituerte, Soldaten: Männer und Frauen im Römischen Reich, Stuttgart, 2012, 231 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> Si veda, in particolare, l'episodio del militare Scapula e del suo *concubinus*, riportato da Cesare nel *De Bello Hispanico* ed oggetto di successiva trattazione. In ogni caso, si rimanda ai lavori già citati di Phang e Gray-Fow.

maggiore efficienza<sup>96</sup>. Illustra i possibili effetti benefici di tale situazione Platone:

Plat. symph. 178.e-179.b: [...] εἰ οῦν μηχανή τις γένοιτο ὅστε πόλιν γενέσθαι ἢ στρατόπεδον ἐραστῶν τε καὶ παιδικῶν, οὐκ ἔστιν ὅπως ἄν ἄμεινον οἰκήσειαν τὴν ἑαθτῶν ἢ ἀπεχόμενοι πάντων τῶν αἰσχρῶν καὶ φιλοτιμούμενοι πρὸς ἀλλήλους, καὶ μαχόμενοί γ΄ ἃν μετ΄ ἀλλήλων οἱ τοιοῦτοι νικῷεν ἃν ὀλιγοι ὄντες ὡς ἔπος εἰπεῖν πάντας ἀνθρώπους. Ἐρῶν γὰρ ἀνὴρ ὑπὸ παιδικῶν ὀφθῆναι ἢ λιπὼν τὰξιν ἢ ὅπλα ἀποβαλὼν ἦττον ἃν δήπου δέξαιτο ἢ ὑπὸ πάντων τῶν ἄλλων, καὶ πρὸ τούτου τεθνάναι ἂν πολλάκις ἕλοιτο. Καὶ μὴν ἐγκαταλιπεῖν γε τὰ παιδικὰ ἢ μὴ βοηθῆσαι κινδυνεύοντι - οὐδεὶς οὕτω κακὸς ὅντινα οὐκ ἂν αὐτὸς ὁ ἐμπνεῦσαι ἐνίοις τῶν ἡρώων τὸν θεόν, τοῦτο ὁ Ἡρως τοῖς ἐρῶσι παρέχει γιγνόμενον παρ΄ αὐτοῦ<sup>97</sup>.

<sup>96</sup> Cfr. Xen. const. Lac. 10.3; Plut. Pelop. 18.4; Xen. symph. 8.34-35.

<sup>97</sup> Si propone la traduzione del passo ad opera di Franco Ferrari presente in Plat. symph., Milano, 1986: «Così se si potesse fare in modo che una città o un esercito fossero esclusivamente composti di amanti e amati, si realizzerebbe il miglior governo possibile in quanto essi si asterrebbero da qualsiasi azione riprovevole e gareggerebbero in reciproca emulazione; e combattendo gli uni accanto agli altri, anche in pochi avrebbero la meglio, oserei dire, su tutta l'umanità. L'amato sarebbe naturalmente l'ultima persona da cui un amante sopporterebbe di esser visto disertare il posto assegnatogli o gettare le armi: piuttosto preferirebbe morire cento volte. E quanto ad abbandonare l'amato o a non soccorrerlo nel pericolo, non c'è uomo tanto vile a cui Amore stesso non instillerebbe un divino ardore di virtù, al punto da renderlo simile a chi per sua natura è più coraggioso; e veramente quell'empito che, come dice Omero, un dio ispira a certi eroi, Amore lo trasmette e lo ingenera negli amanti». Desta particolare premura da parte degli studiosi l'utilizzo del termine 'μηχανή' (stratagemma, intrigo, espediente), spesso utilizzato da Platone in relazione ad Eros. Senza tergiversare, si rimanda sul punto a M.L. GATTI PERER, Etimologia

Dalle parole di Platone traspare una notevole naturalezza nel descrivere le possibili dinamiche che si verrebbero a creare nell'esercito qualora esso fosse composto da commilitoni innamorati gli uni degli altri. D'altronde, non vi è da meravigliarsi se l'atteggiamento greco, tra pederastia e disinvoltura nei confronti dell'amore tra cittadini liberi, fosse più flessibile di quello romano, che invece occasionalmente mostrava una forte chiusura rispetto a taluni aspetti della vita omosessuale. È appena il caso di meditare sulle ragioni di tali intime differenze, facendo in particolare riferimento agli elementi che hanno originato due visioni dell'omosessualità diverse, a tratti in conflitto.

È cosa nota che il pensiero sociale (e, come sino ad ora parso, anche giuridico) greco avesse attinto in larga parte da quello mesopotamico, in particolare babilonese<sup>98</sup>. A differenza dei Romani, la cui comparsa viene dipinta nella maggior

.

e filosofia: strategie comunicative del filosofo nel «Cratilo» di Platone, Milano, 2006, 24 s. In relazione alla visione di Platone, rispetto alla quale le relazioni amorose tra commilitoni non potrebbero che avere effetti positivi, si è parlato di 'omosessualità complementare' in M. BOLOGNARI, I ragazzi di von Gloeden. Poetiche omosessuali e rappresentazioni dell'erotismo siciliano tra Ottocento e Novecento, Reggio Calabria, 2012.

<sup>98</sup> Si rammentano alcuni episodi della tradizione letteraria greca che risultano essere palesemente ispirati a quelli mesopotamici. Lo studioso Charles Panglase ha esaminato approfonditamente quest'ultimo aspetto, individuando numerosi punti in comune tra la mitologia greca e mesopotamica nel proprio scritto *Greek Myths and Mesopotamia*, London, 1994. Si segnalano, altresì, gli scritti di G.F. DEL MONTE, *Testi dalla Babilonia ellenistica*, I. *Testi cronografici*, Pisa-Roma, 1997 e ID., *Da "barbari" a "re di Babilonia": i greci in Mesopotamia*, in *I greci: storia, cultura, arte, società*, III. *I greci oltre la grecia*, Torino, 2001. Un compendio dei più famosi studi sul tema è presente in J. HAUBOLD, *Greece and Mesopotamia: Dialogues in Literature*, Cambridge, 2013.

parte delle fonti come un 'avvenimento rivoluzionario' piuttosto che un 'processo di consolidamento' (sebbene, oggi, a risultare predominante sia la teoria del sinecismo), tanto la civiltà greca tanato quella babilonese costituivano la risultanza di una lunghissima tradizione ad esse precedente: la Grecia antica, infatti, poteva annoverare quali civiltà fondatrici quella egea, cicladica e micenea, a sua volta figlia di quella minoica<sup>99</sup>, mentre la civiltà babilonese era sorta all'incirca nel II millennio a.C. con l'ascesa degli Amorrei e la caduta della civiltà sumera<sup>100</sup>. Entrambi, greci e babilonesi, manifestavano un atteggiamento piuttosto tollerante in tema di rapporto fra tradizione ed evoluzione dei costumi sociali, anche omosessuali<sup>101</sup>.

Basti pensare che, come giustamente osservato da alcuni<sup>102</sup>, in nessuna delle leggi della Mesopotamia a noi note (Leggi di Urukagina del 2375 a.C., Leggi di Ur-

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Tesi sostenuta in modo quasi univoco sin da J. BELOCH, *Storia greca: parte prima. La Grecia antichissima*, Strasburgo, 1891 fino ai più recenti, come C.G. STARR, *Le origini della civiltà greca*, Roma, 2000.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> cfr. G. PETTINATO, Babilonia, centro dell'universo, Milano, 1988 e J. OATES, Babilonia, ascesa e decadenza di un impero, Roma, 1988.

<sup>101</sup> Del resto, non ci si può esimere dal ricordare che «Il prototipo dell'amore fra uomini è L'epopea di Gilgamesh (trad.it., Adelphi, Milano, 1986), che proviene dal terzo millennio a.C., e racconta la storia del re di Uruk in Mesopotmaia, Gilgamesh, e del suo amico Enkidu. Rivali in un primo tempo, diventano amici e amanti, formando l'archetipo di una coppia maschile che poi ritroveremo lungo tutta la storia della letteratura [...]». Così in F. TARGONSKI, Fenomenologia della diversità. Omosessualità: un fatto e un problema morale, Roma, 1994, 79.

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> D. GREENBERG, *The Construction of Homosexuality*, Chicago, 1988. Un compendio dei più rilevanti studi in tema di omosessualità e diritto nelle civiltà mesopotamiche e, per inciso, anche in quella egiziana, è presente in *Que(e)rying religion*. A critical anthology, edited by G.D. Comstock and S.E. Henking, New York, 1997, 520. Si veda anche R.A. POSNER, *Sex and Reason*, Harvard, 1992, 39.

Nammu del 2100 a.C., Leggi di Shunna del 1750 a.C. e Leggi di Hammurabi del 1726 a.C.) è presente un esplicito divieto nei confronti dell'omosessualità quale orientamento sessuale. Essa, anzi, viene a tratti incentivata quale strumento propiziatorio, anche e soprattutto se il rapporto viene consumato con una persona del proprio *status* sociale o superiore<sup>103</sup>, purché ciò avvenga in modo naturale, consenziente e non violento. L'unico limite, comune in parte anche ai Greci e ai Romani, è quello posto dal divieto di dare sfogo alle proprie pulsioni sessuali sugli schiavi non propri (sul punto si discorrerà copiosamente) o di assumere un ruolo sessuale esclusivamente passivo<sup>104</sup>. I Greci, come si è già avuto modo di osservare, avevano recepito i tratti salienti di tale orientamento.

Nel contenere i Romani, invece, giocava un ruolo determinante il costante

<sup>103</sup> In J. BOTTERO – H. PETSCHOW, Homosexualitat, in Reallexikon der Assyriologie, Berlin, 1975, 459 ss. vengono, in particolare, riportati alcuni passi di notevole importanza tratti dal Šumma ālu ina mēlê šakin, un manuale di divinazione, in cui così si legge (si tratta di un mio riadattamento in italiano della versione inglese del testo di A.K. GRAYSON E D.B. REDFORD, Papyrus and Tablet, USA, 1973): «(1) Se un uomo ha un rapporto sessuale da attivo con un altro maschio, quell'uomo sarà il primo tra i suoi fratelli e compagni; (2) Se un uomo desidera esprimere la propria virilità mentre è in prigione e dunque, come un prostituto sacro, ha il desiderio di accoppiarsi con gli altri uomini, andrà incontro al male; (3) Se un uomo ha un rapporto sessuale con un prostituto sacro, le preoccupazioni lo abbandoneranno; (4) Se un uomo ha un rapporto sessuale con un corteggiatore, per un intero anno il male che solitamente lo ossessiona scomparirà; (5) Se un uomo ha un rapporto sessuale con uno schiavo, le preoccupazioni lo assilleranno».

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> Nel Šumma ālu ina mēlê šakin viene ampiamente messo in guardia colui che decide di assumere un ruolo omosessuale solo passivo, «rendendosi continuamente oggetto di piacere per un altro uomo». Del passo si parla anche in R.D. BIGGS, Conception, Contraception, and Abortion in Ancient Mesopotamia, in Wisdom, Gods and Literature. Studies in Assyriology in honour of W.G. Lambert, edited by A.R. George and I.L. Finkel, Winona Lake, 2000, 11.

terrore che la propria *pudicitia* venisse violata, e soprattutto che di tale accadimento i consociati venissero a conoscenza, reagendo mediante il ricorso a rimedi allora concessi dall'ordinamento giuridico, come suggerito dai passi che si è avuto modo di analizzare. Ecco perché la disparità di *status* degli amanti, almeno nelle età più risalenti, costituiva per i Romani la *condicio sine qua non* idonea a rendere un rapporto omosessuale lecito e tollerabile: la sottomissione di un soggetto giuridicamente e socialmente più debole, infatti, non veniva percepita come un atteggiamento incompatibile con l'ideale di *pudicitia* tradizionale, che per gli esseri umani di sesso maschile si sovrapponeva, in parte, a quello di virilità, intesa anche come sottomissione altrui durante la consumazione dell'atto sessuale.

Dunque è proprio sul binomio schiavo-*dominus* che bisogna indagare per rinvenire eventuali tratti salienti di una vera e propria convivenza riconosciuta<sup>105</sup> e tutelata dall'ordinamento giuridico.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> Cfr. R.H. BARROW, Slavery in the Roman Empire, New York-London, 1968, 22 ss., passim.

## CAPITOLO 2

### ESEMPI DI 'UNIONI' OMOSESSUALI IN ETÀ MONARCHICA E REPUBBLICANA

**SOMMARIO:** 1. La convivenza *servus-dominus*. – 2. La tutela giuridica della relazione *servus-dominus*: l'actio servi corrupti.

### 1. La convivenza servus-dominus

Come si è avuto modo di osservare, l'ideale romano arcaico di omosessualità contemplava sì la possibilità di un rapporto sessuale, ma quest'ultimo doveva svolgersi senza turbare la sacrale *pudicitia* del *vir*, il quale era in grado di imporsi su di un altro maschio solo in virtù della superiorità culturale e 'genetica' attribuita convenzionalmente al *civis* romano. Pertanto il rapporto omosessuale poteva

realizzarsi o tramite un atto di stuprum<sup>106</sup> ai danni dei nemici di guerra<sup>107</sup> e non solo<sup>108</sup> (il più indicato al fine di affermare l'idea di maschio dominante, stante il valore pubblicistico rivestito dalle gesta belliche) o nel già ricordato abuso domestico sugli schiavi da parte del pater familias.

In realtà i due esempi riportati non sono da considerarsi necessariamente indipendenti l'uno dall'altro. Le Novelle di Giustiniano 109, infatti, includono la captivitas tra le cause di schiavitù<sup>110</sup>, dunque è plausibile ritenere che vi fossero casi

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> È opportuno precisare, seppur sinteticamente ed in via solo preliminare, che il termine stuprum viene adoperato in questa sede secondo l'accezione tardo-classica invalsa a partire dal II sec. a.C., tranne laddove specificato altrimenti. La definizione arcaica di stuprum, infatti, è quella di Modestino riportata in Modest. 1 reg. D. 1.48.5.35: stuprum committit qui liberam mulierem consuetudinis causa non matrimonii continet, excepta videlicet concubina. È solo dal II sec. a.C., e precisamente nelle commedie di Plauto, che il termine assume il significato di 'atto che arreca impudicizia, onta, vergogna e disonore', sovrapponendosi talvolta al significato puramente giuridico proprio della anteriore fattispecie di delictum (in merito all'utilizzo più o meno tecnico dei termini giuridici da Plauto in poi, si veda l'eccellente studio di G. BRESCIA, Il'miles', cit.). Sulla falsariga, lo stuprum tra maschi si attesta sul doppio binario di iniuria ed offesa personale, finché addirittura la seconda sembra prevalere sulla prima come in Quint. inst. 11.1.84: Illic maior aestus, ubi quis pudenda queritur; ut stuprum, praecipue in maribus, aut os profanatum. Non dico, si loquantur ipse: nam quid aliud ei quam gemitus aut fletus <et> exsecratio vitae conveniat, ut iudex intellegat potius dolorem illum quam audiat? Sed patrono quoque per similes affectus eundem erit, qua hoc iniuriae genus verecundiius est <fateri> passis quam ausis. Cfr. anche E. COSTA, Il diritto, cit., passim.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> E. FANTHAM, 'Stuprum': Public Attitudes and Penalties for Sexual Offences in Republican Rome, in Echos du monde classique / Classical Views, 35, 1991, 267 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> Sul punto, J. BOSWELL, Same-sex unions, cit., 58.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Nov. 89.1 pr.: Servitutem namque invenit bellum; ma anche Nov. 89.9 pr.: Bella, vero, servitutem invenerunt.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> Sulle implicazioni giuridiche della captivitas, e per un interessante scorcio dottrinale che evidenzia le diverse posizioni in merito all'istituto ed alle sue due eccezioni dello ius postlimini

in cui il nemico di guerra eventualmente stuprato divenisse successivamente schiavo e continuasse ad essere assoggettato alle sevizie del suo padrone.

Tale rapporto sistematico e continuato, in ogni caso, non poteva evolversi assumendo una configurazione simile a quella matrimoniale, atteso che tale figura giuridica era riservata esclusivamente, almeno in età arcaica, a due nubendi di sesso opposto<sup>111</sup> la cui unione venisse «contratta allo scopo di procreare figli e attribuire loro la qualifica di legittimi. La prova di questa concezione è fornita dalla disciplina» complessiva «che il diritto arcaico riserva al matrimonio<sup>112</sup>». Né, in ogni caso, era possibile in età preclassica e classica, sposare una schiava, figurarsi uno schiavo<sup>113</sup>. Sulla base di tale configurazione – per il cui approfondimento si rimanda alla sterminata letteratura sul punto<sup>114</sup> – non si può che verificare se il rapporto fra

e della fictio legis Corneliae, si osservi O. ROBLEDA, Il diritto degli schiavi nell'antica Roma, Roma, 1976, 7 ss., ed in particolare nota n. 28; ID., El matrimonio en derecho romano. Esencia, requisitos de validez, efectos, disolubilidad, Roma, 1970; U. RATTI, Studi sulla 'captivitas' e alcune repliche in tema di postliminio, con una nota di lettura di L. Amirante, Napoli, 1980.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Leg. Numa 3; FIRA 1.10; Dion. 2.27.4; Plut. Numa 17.4.

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> Su tutti, R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano preclassico*, Padova, 2000, 10 ss., 371 ss. <sup>113</sup> R. ASTOLFI, *Il matrimonio*, cit., *passim*; ID., *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Padova, 2006, 3 ss., 123 ss.

<sup>114</sup> A titolo meramente esemplificativo, e certamente non esaustivo, si aggiungano alle due già citate opere dell'Astolfi anche R. ASTOLFI, Il fidanzamento nel diritto romano, Padova, 1992; ID., Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustinianeo, Napoli, 2012; D. BALSDON, Die Frau in der römischen Antike, München, 1979; F. BOLGIANI, Il matrimonio cristiano. Per una storia del matrimonio, degli usi e dei costumi matrimoniali cristiani in età antica, I. Premesse. Il matrimonio nell'Antico Testamento, nel mondo greco-romano, nel Nuovo Testamento, Torino, 1972; G. BRINI, Matrimonio e divorzio nel diritto romano, Bologna, 1887-1889; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia delle istituzioni romane arcaiche, Roma, 1978; G. CRETI, Divorzio, nuove nozze e penitenza nella Chiesa primitiva, Bologna, 1977; P. CSILLAG, I rapporti patrimoniali fra coniugi all'epoca di

dominus e servus, ancorché inidoneo ad essere regolato mediante la tradizionale disciplina matrimoniale, fosse comunque foriero di implicazioni giuridiche.

Prendendo le mosse dall'accennata politica della 'violenza', si può ipotizzare che una prima forma di convivenza omosessuale consistesse in quella forzata che veniva imposta allo schiavo da parte del proprio *dominus*. Ma occorre valutare questa ipotesi tenendo conto dei dovuti temperamenti suggeriti dalle spinte mitigatrici della romanistica più recente, dei quali a tempo debito si renderà conto<sup>115</sup>.

Quando il proprio schiavo prediletto (o anche prostituto maschile preferito)

Augusto, in Studi in onore di Edoardo Volterra, IV, Milano, 1971, 303 ss.; ID., The Augustan Laws on Family Relations, Budapest, 1976; M.A. DE DOMINICIS, Satura critica sulle fonti post-classiche, in Studi in onore di Edoardo Volterra, I, cit., 503 ss.; S. DI MARZO, Lezioni sul matrimonio romano, Roma, 1972; M. FALCAO, Las prohibiciones matrimoniales de caracter social en el Imperio Romano, Pamplona, 1973; J. GAUDEMET, L'interpretatión du principe d'indissolubilité du mariage chrétien au cours du premier millénaire, in BIDR, 81, 1978, 11 ss.; F. GORIA, Ricerche su impedimento da adulterio e obbligo di ripudio da Giustiniano a Leone VI, in SDHI, 39, 1973, 281 ss.; A. GUARINO, In difesa di Messalina, in Labeo, 20, 1974, 12 ss.; J. HUBER, Der Ehekonsens im römischen Recht. Studien zu seinem Begriffsgehalt in der Klassik und Frage seines Wandels in der Nachklassik, Roma, 1977, nonché la recensione di G. LONGO, Ancora sul matrimonio romano (a proposito del volume di Joseph Huber), in SDHI, 43, 1977, 459 ss.; G.E. LONGO, "Common law marriage" statunitense e matrimonio romano. Prospettive di una comparazione, in Studi in onore di Edoardo Volterra, III, Milano, 1971, 247 ss.; G. MAC CORMACK, 'Coemptio' and marriage by purchase, in BIDR, 81, 1978; 179 ss.; G. MELILLO, Le seconde nozze, in Labeo, 18, 1972, 226 ss.; A. METRO, 'Binas nuptias constituere' in D. 3.2.1., in IVRA, 26, 1975, 101 ss.; D. QUARTUCCIO, Sull'origine dell'adfectio maritalis', in Labeo, 24, 1978, 51 ss.; O. ROBLEDA, El matrimonio, cit.; ID., Sobre el matrimonio en derecho romano, in SDHI, 37, 1971, 337 ss.; C. SANFILIPPO, 'Nuptias alieno nomine constituere'?, in IVRA, 27, 1976, 101 ss.; E. VOLTERRA, 'Iniustum matrimonium', in Studi in onore di Gaetano Scherillo, II, Milano, 1972, 441 ss.; ID., Precisazioni in tema di matrimonio classico, in BIDR, 78, 1975, 245 ss..

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> M. PARENTI, L'assassinio di Giulio Cesare. Una storia di popolo nella Roma antica, Milano, 2006, 29 ss.

era ancora un giovincello, cioè uno *scortum*<sup>116</sup> (figura per niente controversa e del tutto lecita, a cui era addirittura dedicata l'apposita festività del 25 aprile<sup>117</sup>), il *dominus* poteva accompagnarvisi senza incorrere in alcun disagio o riprovazione altrui. Si trattava, piuttosto, di un modo per dimostrare al resto della collettività la propria superiorità, derivante dal diritto all'uso quasi esclusivo del giovane in questione.

In tutti gli altri casi, e cioè quando il destinatario dell'attenzione non fosse giovane ma già maturo, deve ritenersi che la possibilità di sottomettere il proprio schiavo accordata al *pater familias* fosse l'*escamotage* più utile al fine di aggirare il problema dell'incompatibilità tra omosessuali di *status* libero, lasciando che a soddisfare le velleità omoerotiche del *vir* fossero persone che a lui non potevano in alcun modo ribellarsi.

Il frammento delle *Controversiae* di Seneca – già richiamato – giustifica l'imposta soggezione sessuale dello schiavo nei confronti del padrone come una regola sociale, nei confronti della quale il ceto servile si trovava semplicemente indifeso. Così ricorda Petronio, tramite le parole di Trimalcione, le quali sono state definite come intrise della speranza di costituire un pensiero positivo<sup>118</sup>.

<sup>116</sup> Il sostantivo è di genere neutro ed intende un 'escort', un accompagnatore, sia di genere maschile che femminile. Sul punto si rimanda a quanto sostenuto in A. GUARINO, *Il sesso debole*, in *Labeo*, 36, 1990, 143 s.: «Su queste cose esiste una larghissima letteratura di tutti i tempi: letteratura che, purtroppo, non deforma, né ingigantisce affatto l'assai frequente realtà del francese 'gigolo' e dell'italiano 'pappone' o 'magnaccia'».

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> E. CANTARELLA, Secondo natura, cit., 135.

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> S. STUCCHI, *Su alcuni esempi di 'ekphrasis'*, in *Studi su Petronio e sulla sua fortuna*, a cura di L. Castagna e E. Lefèvre, Berlino, 2007, 241.

Petr. Satyr. 75.11: Tamen ad delicias ipsimi annos quattuordecim fui. Nec turpe est, quod dominus iubet.

Si è detto del breve passo, di cui è stata proposta la versione più recentemente adottata<sup>119</sup>, che «this pervasive collusion of sexuality and power provides for the prominence of sado-maoschism<sup>120</sup>». Scevro del legame volontaristico e mutuale che ispira la convivenza omosessuale intesa nella sua accezione moderna, il rapporto di servilità anche sessuale nella Roma arcaica (fino ad ora presentato come apparentemente violento, forzato e basato sulle logiche della costrizione) era lungi dall'ottenere un riconoscimento giuridico specifico, quanto piuttosto una 'tacita autorizzazione'.

Si tratta, tuttavia, di una conclusione che, seppure coerente rispetto all'impianto di fonti sino ad ora analizzate, non risulta pienamente convincente, specie se si considerano i fondati sospetti di manipolazione delle fonti originarie da parte dei compilatori giustinianei, che in alcuni casi ne avrebbero riportato nel *Corpus Iuris* una versione più confacente alla morale cristiana, intervenendo direttamente sul

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Cfr. sul punto M. COCCIA, *Le interpolazioni in Petronio*, Roma, 1973, 58, da cui si può evincere come ancora, qualche decennio fa, invalesse la *lectio* secondo cui la disponibilità sessuale di Trimalcione nei confronti del proprio *dominus* obbligasse ad inserire nel testo il sostantivo *femina*: *Tamen ad delicias [femina] ipsimi [domini] annos quattordecim fui. Nec turpe est quod dominus iubet.* [...].

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup> V. RUDICH, *Dissidence and Literature Under Nero: the Price of Rhetoricization*, London-New York, 1997, 210.

testo originale <sup>121</sup>. Ciò in quanto all'interno del ponderoso *Corpus* si possono rintracciare talune contraddizioni, in svariati passi in cui si sfiora il tema dell'omosessualità, da cui è legittimo desumere che le fonti originarie siano state oggetto di interpolazione.

Un'attenta ricerca di Dalla<sup>122</sup>, più specificamente orientata sull'esame di brani dei *Digesta* da cui si possa desumere la rilevanza giuridica attribuita dall'ordinamento alle relazioni servo-padrone, rinviene un interessante spunto di riflessione in

Ulp. 55 ad ed. D. 7.7.6.2: Item voluptatis vel affectionis aestimatio non habebitur, veluti si dilexerit eum dominus aut in deliciis habuerit.

Il testo è inserito nel contesto più ampio del legato delle *operae*<sup>123</sup> e collegato al problema della eventuale rilevanza della *voluptas* e dell'*affectio* da parte del padrone per il servo nella costituzione del legato.

Dalla ritiene, sulla base della lettera del passo riportato, che la risposta di Ulpiano sul punto sia inequivocabile: non devono intendersi come giuridicamente rilevanti l'affectio e la voluptas provate dal dominus verso il servus ai fini della costituzione di un legato di operae. Ciò testimonierebbe una esplicita avversione nei

-

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> Una introduzione esaustiva al vastissimo tema relativo all'individuazione dei punti di interferenza del cristianesimo nella storiografia giuridica, in L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico: alle radici di una nuova storia,* Roma, 2007, 20 ss.

<sup>122</sup> D. DALLA, 'Ubi Venus', cit., 39.

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> Introdotto da D. 7.7.5, anche se Lenel sostiene che in origine il testo fosse relativo al *quantum* della condanna dell'*adsertor liberatis*, in *Palingenesia iuris civilis*, II, Lipsiae, 1889, col. 758.

confronti dell'omosessualità, cui l'ordinamento giuridico rifiuterebbe, in maniera esplicita, alcuna tutela. Lo studioso, inoltre, precisa – con opportuna cautela – che l'utilizzo del termine *servus* nel titolo D. 7.7.6 potrebbe riferirsi tanto ad uno schiavo di sesso maschile, quanto ad un'*ancilla*<sup>124</sup>. Non è dunque scontato che la fattispecie prospettata in D. 7.7.6.2 operi riferimento esclusivo all'amore omosessuale.

In ogni caso, anche qualora con *servus* si intendesse uno schiavo di sesso maschile con cui il *dominus* ha intrattenuto una relazione stabile (ma non esclusiva), tale *affectio*, secondo il Dalla, sarebbe priva di qualsivoglia rilevanza per l'ordinamento giuridico, pur tenuto conto che «queste testimonianze sono state passate al vaglio della rigorosa morale giustinianea<sup>125</sup>».

Tuttavia chi scrive ritiene di dover attribuire un diverso valore alle parole di Ulpiano. In particolare, sarebbe il caso di meditare in ordine significato del termine *affectio*, la quale viene giustamente ritenuta da alcuni come dotata di un intrinseco valore giuridico<sup>126</sup>. Infatti, da un esame più attento della fonte riportata, in particolar

101 F C 1 1 TO F C 1 1 TO F C 1

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> Infatti in Ulp. 56 *ad ed.* D. 50.16.40.1 viene riportato il significativo chiarimento lessicale di Ulpiano: *'Servi' appellatio etiam ad ancillam refertur*.

<sup>125</sup> D. DALLA, 'Ubi Venus', cit., 39.

<sup>126</sup> Cfr., riguardo ai risvolti giuridici dell'affectio nei confronti degli schiavi, con analitico compendio della romanistica occupatasi di tale tema, O. LICANDRO, 'Domnvs', cit., 260 ss.: «A nessuno sfugge che l'affectio, per quanto difficilmente e di certo nemmeno paragonabile all'affectio maritalis – sebbene sempre affectio sia – è sentiment tale, quando sussista, da impedire di relegare soltanto sul piano sessuale il rapporto del dominus con l'ancilla». Interessante anche l'estratto ivi riportato in nota, tratto da A.V. NETTIS, Padroni, sesso e schiavi, in Index, 28, 2000, 155: «[...] nel momento in cui fra padrone e schiavo si instauravano rapporti di carattere sessuale occasionali o duraturi, si realizzava una assoluta parificazione tra i due soggetti che si incontravano sul piano dei desideri senza che, poi, le differenze giuridiche e sociali esistenti contassero più. Ed è proprio questa parificazione,

modo rispetto al contesto in cui è inserita, si osserva, preliminarmente, che il settimo titolo del settimo libro è rubricato *De operis servorum*: in tale sede, dunque, non si affronta esclusivamente l'istituto giuridico del legato delle *operae*, ma il più vasto tema della valutazione (in sede giudiziale) dei servigi resi dal *servus*, rispetto ai quali viene esposta una serie di principi-guida per la stima della singola *opera*. Orbene, se è proprio nel senso di 'amore omosessuale' che si vuole interpretare il termine *affectio* adoperato in D. 7.7.6.2, allora la negazione della sua rilevanza ai fini della stima dell'*opera* ha una portata non negativa, quanto piuttosto protettiva per lo stesso *dominus*, chiamato a rispondere per conto dello schiavo-amante che abbia eseguito l'*opera* oggetto di giudizio<sup>127</sup>. Senza una clausola di salvaguardia di siffatto tenore, l'eventuale sentimento amoroso da parte del *dominus* avrebbe fatto senza dubbio lievitare il valore dell'*opera* compiuta dallo schiavo e, di conseguenza, l'ammontare dell'eventuale risarcimento o indennizzo da prestare a terzi.

Si è parlato di 'clausola di salvaguardia' e non a caso, in quanto essa assume un connotato decisamente più incisivo rispetto alle regole di carattere generale poste

sia pure circoscritta e limitata, fra padrone e servo che assumeva, a mio parere, un significato più profondo dello stesso amore: amore era nella concezione romana, tensione verso l'altro che cassava allorquando si possedeva ciò che si desiderava. Tuttavia, nel rapporto dominus-schiavo, l'appagamento fisico non comportava cessazione dello stesso con il proprio sottoposto, anzi il legame diveniva più saldo, perché anche il sesso era espressione della fides incondizionata che legava il servo al padrone». Alla rilevanza giuridica dell'affectio per gli schiavi ha dedicato un ampio studio A. SICARI, Prostituzione e tutela giuridica della schiava: un problema di politica legislativa nell'Impero Romano, Bari, 1991, 74 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup> Sul rapporto, anche processuale, che lega dominus e servus, cfr. G. COPPOLA BISAZZA, Dallo 'iussum domini' alla 'contemplatio domini'. Contributo allo studio della storia della Rappresentanza, Milano, 2008.

alla base della valutazione dell'*opera* negli altri titoli contenenti regole di principio, dal tenore molto più lineare.

Ulp. 55 ad ed. D. 7.7.6 pr.: Cum de servi operis artificis agitur, pro modo restituendae sunt, sed mediastini secundum ministerium: et ita Mela scribit.

Il passo riporta il criterio generale per la stima dell'opera di uno schiavo: se si tratta di un artigiano bisognerà valutare l'*opera pro modo* (cioè sulla base del suo valore reale, oggettivo), mentre se ad averla compiuta è un *mediastinus*, un normale lavoratore, essa deve essere stimata *secundum ministerium* (sulla base del concreto mestiere svolto dal *servus*)<sup>128</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup> In G. MANCINETTI, 'Et ideo nec volens quis reddere potest', in BIDR, 42-43, 2000-2001, 430, si evidenzia come «il profilo della peritia rilevi ulteriormente anche ai fini dell'aestimatio, come ci è attestato da Mela [...]. Questi frammenti, tratti dal lb. 55 ad edictum di Ulpiano, non sono stati sospettati dalla critica interpolazionistica (cfr. E. ALBERTARIO, La qualità della specie nelle obbligazioni generiche [1925], in Studi di diritto romano, III, Milano, 1975, 375 ss.; B. SANTALUCIA, L'opera di Gaio 'ad edictum praetoris urbani', Milano, 1975, 174). La glossa interpreta nel senso della necessità di riferire l'oggetto della restitutio all'aestimatio, cfr. Accursio, gl. restituendae sunt ad D. 7.7.6: «scil. operae, id est earum aestimatio. Ipsae enim eaedem fieri non possunt». Ed a questa interpretazione accede anche F.M. DE ROBERTIS, I rapporti, cit., 41, il quale pur vedendo nel testo la possibilità di una surrogazione sulla base di un criterio "funzionale" afferente alla stessa categoria di mestiere, sottolinea che la valutazione era fatta agli effetti dell'aestimatio e non dell'idem reddendum. Diversamente per W. WALDESTEIN, Operae, cit., 361 (ma cfr., dello stesso a., anche Zur Frage der 'condictio', cit., 324), il brano attesterebbe che le opere degli schiavi erano restituibili, sia pure sotto la forma dell'aestimatio. Quest'ultima lettura appare meno persuasiva: tutto il discorso di Ulpiano, il quale cita l'opinione di Mela, è incentrato sull'aestimatio delle operae, e questa, non le operae, poteva essere restituita. Dunque l'informazione che si può trarre da Ulpiano è che Mela

A tale norma di principio si applicano poi tre diverse deroghe, di cui la seconda è quella sull'*affectio* riportata in D. 7.7.6.2. Le rimanenti, invece, dispongono che il valore del servizio è nullo se compiuto da un minore di cinque anni, o così debole da non poter lavorare, ed infine che la valutazione deve essere compiuta solo a seguito della prededuzione delle spese generali.

Ulp. 55 ad ed. D. 7.7.6.1: Si minor annis quinque vel debilis servus sit vel quis alius, cuius nulla opera esse apudo dominum potuit, nulla aestimatio fiet.

Ulp. 55 ad ed. D. 7.7.6.3: Ceterum deductis necessariis impensis fiet aestimatio.

Entrambe, come si può osservare, costituiscono un *favor* per il *dominus*. E non vi è ragione di ritenere che, viceversa, lo scopo della negazione di qualsivoglia valore all'*affectio* nei confronti del *servus* avesse finalità penalizzanti per il padrone: costui, altrimenti, sarebbe stato esposto a rischi eccessivi in ragione del suo affetto per lo schiavo, che, qualora noto a terzi, avrebbe inciso pesantemente nella determinazione del risarcimento a svantaggio del *dominus* debitore.

Tutto ciò è validamente supportato dall'esame di un'altra fattispecie in cui, per Ulpiano, l'*affectio* nei confronti del *servus* è dotata di una significativa implicazione giuridica.

riteneva che, trattandosi di un servo artefice, le sue *operae* si debbano stimare secondo la sua 'perizia'; differentemente nel caso di un servo destinato a bassi servizi (come dimostra Hor. *Ep.* 1.14.14: *tu mediastinus tacita prece rura petebas, nun urbem et ludos et balnea vilicus optas*),

secondo il suo impiego».

Ulp. 73 ad ed. D. 20.1.6: Obligatione generali rerum, quas quis habuit habiturusve sit, ea non continebuntur, quae verisimile est quemquam specialiter obligaturum non fuisse. Ut puta suppellex, item vestis relinquenda est debitori, et ex mancipiis quae in eo usu habebit, ut certum sit eum pignori daturum non fuisse. Proinde de ministeriis eiur perquam ei necessariis vel quae ad affectionem eius pertineant.

Si tratta del caso d'istituzione di un pegno generale sui beni del debitore. Pur vigendo la regola di portata generale secondo cui vengono coinvolti nel pegno i beni sia presenti che futuri, devono comunque essere escluse le *suppellectiles* e le 'res, ex mancipiis, quae in eo usu habebit', cioè utilizzate frequentemente. Tra queste si suole ricomprendere pure gli schiavi prediletti «che svolgano, nell'economia della vita del debitore, un ruolo irrinunciabile: quelli cioè di cui egli fa un uso talmente intenso e continuativo da non poter assolutamente esserne privato, e dei quali è da escludere in modo tassativo che potessero essere assoggettati al pegno<sup>129</sup>». Eccoci, dunque, di fronte a un caso in cui l'affectio tra dominus e servus viene tutelata dall'ordinamento, a beneficio della continuità del legame sentimentale<sup>130</sup>.

Cosa accadeva, però, quando il legame si spezzava a seguito della morte del dominus, specie se costui era insolvente? La lex Aelia Sentia vietava che il servus venisse

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> A. SICARI, 'Leges venditionis', Bari, 1996, 223, in cui viene anche ricostruita la diatriba tra Giaro e Wagner in ordine alla rilevanza, nel passo analizzato, delle *Humanitätsrucksichten*.

<sup>130</sup> Cfr. T.A.J. MCGINN, *Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome*, Oxford, 1998, 315 s.

manomesso in frode ai creditori<sup>131</sup>.

I. 1.6.1: Non tamen cuicunque volenti manumittere licet. Nam is qui in fraudem creditorum manumittit nihil agit, quia lex Aelia Sentia impedit libertatem.

Eppure, in un'ottica di maggiore tutela nei confronti della volontà del testatore e del destino del *servus* oggetto di apposite disposizioni ereditarie (in quanto privilegiato), tale divieto fu successivamente circoscritto in maniera molto incisiva.

I. 1.6.2: Idemque iuris est et si sine libertate servus heres institutus est. Quod nostra constitutio non solum in domino qui solvendo non est, sed generaliter constituit, nova humanitatis ratione, ut ex ipsa scriptura institutionis etiam libertas ei competere videatur, cum non est verisimil, eum quem heredem sibi eligit, si praetermiserit libertatis dationem, servum remanere voluisse et neminem sibi heredem fore. In fraudem autem creditorum manumittere videtur qui vel iam eo tempore quo manumittit solvendo non est, vel qui datis libertatibus desiturus est solvendo esse. Praevaluisse tamen videtur, nisi animum quoque fraudandi manumissor habuit, non impediri libertatem, quamvis bona eius creditoribus non sufficiant: saepe enim de facultatibus suis amplius

<sup>131</sup> L. MAGANZANI, Formazione e vicende di un'opera illustre. Il'corpus iuris' nella cultura del giurista europeo, Torino, 2007, 200. L'argomento viene fittamente approfondito anche in F. REDUZZI MEROLA, 'Servo parere'. Studi sulla condizione giuridica degli schiavi 'vicarii' e dei sottoposti a schiavi nella esperienza greca e romana, Napoli, 1990; tale studio viene richiamato nel più ampio scritto in ordine ai limiti generali imposti dalla lex Aelia Sentia di M. MELLUSO, La schiavitù, cit., 78 ss. Cfr. anche W. WARWICK BUCKLAND, The Roman Law of Slavery: the Condition of the Slave in Private Law From Augustus to Justinian, Cambridge, 2010, in particolare 535 s. nonché O. ROBLEDA, Il diritto, cit., 154 s.

quam in his est sperant homines.

Osserva il Luchetti che «la riforma menzionata dai compilatori, come accenna lo stesso testo istituzionale, aveva però un contenuto più ampio e non strettamente funzionale all'interesse del dominus insolvibile di evitare l' «iniuria» che, si dice, sarebbe stata causata dalla vendita a suo nome dei beni ereditari da parte dei creditori [...] in quanto «nova humanitatis ratione», concedeva lo stesso rimedio (cioè la liberazione del servo) anche nell'altro caso possibile, quello cioè del dominus che avesse istituito il proprio schiavo indipendentemente dalla necessità di sfuggire al «disonore» derivante dalla eventuale vendita dei beni ereditari <sup>132</sup>». Con tale espediente si intendeva salvaguardare non tutti gli schiavi (a quello era adibita la *lex Fufia Canina* on tutto dei beni ereditari con insite nella mente del testatore sarebbe stato non solo manomesso, ma anche designato quale erede.

Del resto anche gli annalisti, i quali riportano svariati episodi di evidenti *liason* omosessuali non riprovate dall'ordinamento giuridico, sfiorano il tema senza stigmatizzarlo.

Emblematico, al riguardo, il seguente passo di Valerio Massimo.

Val. Max. 8.1.8: Non subprimenda illius quoque damnatio, qui pueruli sui nimio amore correptus, rogatus ab eo ruri ut omasum in cenam fieri iuberet, cum bubulae carnis in propinquo

132 G. LUCHETTI, La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano, Milano, 1996, 26 s.

<sup>133</sup> M. MELLUSO, La schiavitù, cit., 84 s.

emendae nulla facultas esset, domito bove occiso desiderium eius explevit eoque nomine publica quaestione adflictus est, innocens, nisi tam prisco saeculo natus esset.

L'episodio riportato evidenzia che la relazione dello sventurato cittadino romano con il proprio schiavo non si pone in contrasto con i principi dettati dall'ordinamento giuridico (in quanto risulta rispettato il requisito della disparità di *status* degli amanti), tanto che essa viene semplicemente menzionata come antefatto di un *exemplum* relativo alla ben diversa fattispecie della condanna per uccisione di un animale da lavoro.

L'amore per i servi viene vissuto dunque alla luce del sole e coinvolge anche personaggi di spicco. Lo stesso Cicerone, che tanto aspramente condanna la pederastia come strumento di corruzione dell'etica minorile, si è visto non sembrare avverso all'omosessualità in sé, tanto da intrattenere una relazione col proprio schiavo Tirone<sup>134</sup>.

Non potendo beneficiare di attendibili contributi *ex altera parte*, e cioè di qualsiasi tipo di testimonianza diretta che attesti in quale modo lo schiavo viveva il rapporto di soggezione sessuale col proprio padrone (ovvero se avesse alcun peso il suo consenso), ci si può comunque addentrare ulteriormente nello studio delle fonti per tentare di comprendere se la sudditanza sessuale dello schiavo avesse rilevanza giuridica e se fosse, dunque, suscettibile di una qualche forma di disciplina.

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> A questo punto non si può pensare che sia un un caso il fatto che il libro XVI di Cic. *ep. ad. fam.* fosse interamente dedicato a Tirone.

# 2. La tutela giuridica della relazione servus-dominus: l'actio servi corrupti

In primo luogo occorre chiedersi se l'ordinamento giuridico tutelasse l'esclusività nella relazione del servo col proprio padrone a fronte di eventuali turbative esterne.

Si ritiene che una risposta affermativa in tal senso sia da individuare nell'*actio* servi corrupti. Definita da Albanese «un mezzo per tutelare la moralità dei servi<sup>135</sup>», l'*actio servi corrupti* viene menzionata anche nel *Codex*.

C. 6.2.4: Adversus eum dumtaxat, quem servum tuum sollicitasse dicis, si eum deterioris animi fecit, servi corrupti agere potes.

Berger la definisce come «Action by a slave's master in case of his slave's corruption. Those liable were persons who persuaded the slave to commit robbery or some other crime, moral misconduct or luxury, to flee from his master, and the like, so that the slave became worse (deterior factus). The corruptor (instigator, sollicitator) is responsible only when he did it purposely (dolo malo). He had to pay not only the lessening in the value of the slave but also double damages done by

<sup>135</sup> B. Albanese, Le persone nel diritto privato romano, Palermo, 1979, 137; ID., L\*actio servi corrupti', Palermo, 1959, passim. Cfr. anche la disamina sviluppata in R. Gamauf, 'Cum aliter nulla domus tuta esse possit...': Fear of Slaves and Roman Law, in Fear of Slaves, Fear of Enslavement in the Ancient Mediterranean. Actes du XXIX° Colloque du Groupe International de Recherche sur l'Esclavage dans l'Antiquité (GIREA) – Rethymnon 4-7 Novembre 2004, sous la direction de A. Serghidou, 2007, 157 s.

the slave 136».

La finalità dell'azione, dunque, è quella di risarcire il *dominus* del danno subito a seguito della corruzione del *servus* (sostantivo adoperato tenendo conto delle incertezze interpretative sottolineate da autorevole dottrina<sup>137</sup>) che ne ha deprezzato il valore.

Ulp. 23 ad ed. D. 11.3.1 pr.: Ait praetor: "Qui servum servam alienum alienam recepisse persuasisseve quid ei dicetur dolo malo, quo eum eam deteriorem faceret, in eum quanti ea res erit in duplum iudicium dabo".

Il passo propone due diverse ipotesi di corruzione del servo punibili mediante il ricorso all'actio servi corrupti: la persuasio e la receptio. Non poche incertezze sono state correttamente sollevate in ordine alla genuinità del passo <sup>138</sup>, atteso che le due condotte «oltre ad essere, innegabilmente, alquanto eterogenee dal punto di vista sostanziale, appaiono, formalmente, connesse con una certa difficoltà <sup>139</sup>». Non è d'uopo, nella presente sede, indugiare sul sospetto di rimaneggiamento del passo, consistente nell'aggiunta della fattispecie di servi receptio a quella di persuasio, ritenendosi conveniente aderire all'opinione prevalente dell'Albanese, secondo il quale tale operazione sarebbe stata compiuta in tarda età repubblicana al fine di

<sup>136</sup> A. BERGER, Enciclopedic Dictionary of Roman Law, XLIII, Philadelphia, 1953, 345.

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> C.A. CANNATA, Sul testo originale della 'lex Aquilia': premesse e ricostruzione del primo capo, in ID., Scritti scelti di diritto Romano, II, a cura di L. Vacca, Torino, 2012, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> B. Albanese, L\*actio', cit., 6 ss.; Id., La nozione di 'furtum' fino a Nerazio, Palermo, 1953, 180; P. Huvelin, Études sur le 'furtum', Lyon, 1915, 507 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup> B. ALBANESE,  $L^*$  actio', cit., 7.

circoscrivere con maggiore precisione le condotte integranti l'elemento soggettivo del dolo nel caso di compimento di *furtum*. Quel che rileva maggiormente, ai nostri fini, è l'ipotesi di *persuasio*.

Prima di esaminarne caratteristiche e la configurazione, è necessario riflettere intorno alla portata della condanna al doppio del valore, subordinata alla prova della sussistenza, in capo al corruttore, dell'elemento soggettivo del *dolus malus*, cioè di un ingegno tale da indurre il servo in tentazione mediante persuasione<sup>140</sup>. Singolare, infatti, è che nella formula edittale sia stata adoperata la – consueta – locuzione *in eum quanti ea res erit.* Stando alla lettera dell'editto, infatti, sarebbe lecito supporre che pure la relativa formula processuale contenesse la clausola di valutazione del danno in relazione al futuro (cioè all'esatto momento in cui veniva emesso il provvedimento di condanna del corruttore). La dottrina, sul punto, non appare concode.

L'opinione dominante, facente capo al Lenel<sup>141</sup> e appoggiata dal Kaser<sup>142</sup>, sostiene la tesi della valutazione del danno con riferimento al momento della condanna e non a quello di compimento dell'atto, poggiandone il fondamento sul successivo frammento Ulp. 23 *ad ed.* D. 11.3.9.2<sup>143</sup>, nel quale Ulpiano, «già in pieno

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> Sul passo in generale e circa la specifica questione, cfr. F. REDUZZI MEROLA, 'Quasi secundum hominum genus'. Studi su schiavi e sottoposti in diritto romano, Napoli, 2014, 54 ss.; B. ALBANESE, L\*actio', cit., 6 ss., 62 ss., 66 nt. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> O. LENEL, Das 'edictum', cit., 175; M. KASER, 'Quanti ea res est'. Studien zur Methode der Litisaestimation im klassischen römischen Recht, München, 1935, 182 nt. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> M. KASER, 'Quanti ea res', cit., 187 s.

<sup>143</sup> Ulp. 23 ad ed. D. 11.3.9.2: Datur autem actio quanti ea res erit, eius dupli.

corso del dettagliato esame della *formula*<sup>144</sup>», pure adopera l'espressione *quanti ea res erit, eius dupli.* Osteggiano tale ricostruzione Rudorff<sup>145</sup>, Albanese<sup>146</sup>, Longo<sup>147</sup> ed in parte Bonfiglio<sup>148</sup>, i quali aderiscono ad una diversa ricostruzione (poi approfondita dal Voci<sup>149</sup>) della formula presente in Ulp. 23 *ad ed.* D. 11.3.9.2, secondo cui la locuzione esatta sarebbe *quanti ea res fuit* e come tale andrebbe considerata anche in Ulp. 23 *ad ed.* D. 11.3.1 pr., in quanto alterata in *erit* per mero errore. Ciò induce i tre studiosi a ritenere che «ove anche la *formula* come l'editto avesse contenuto l'*erit*, secondo quanto emergerebbe dal fr. 9, 2, sarebbe per sempre da affermare che, in via di interpretazione, la giurisprudenza ha riferito questa parte della *formula* al passato, e precisamente *ad tempus servi corrupti vel recepti* (D. 11, 3, 5, 4)<sup>150</sup>».

Si ritiene che questa seconda interpretazione non sia fornita di adeguato sostegno: operare, per ragioni di mera coerenza sistematica e convenienza di studio, una forzatura così significativa della lettera di due differenti testi (imputando l'utilizzo dell'*erit* ad uno 'sbadato correttore' del testo di Ulpiano) allontana la fattispecie dalla sua finalità pratica di risarcire il *dominus* di un servo che era stato moralmente deviato, ancorandola ad un esasperato dogmatismo poco aderente alle

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup> B. ALBANESE, L\*actio', cit., 62.

<sup>145</sup> A.F. RUDORFF, 'De iurisdictione edictum. Edicti perpetui reliqua sunt', Lipsiae, 1889, 96.

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup> B. ALBANESE, L\*actio', cit., 62 s.

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> G. LONGO, D. 11.3, in BIDR, 64, 147 ss.; ID., La complicità nel diritto penale romano, in BIDR, 61-62, 1958-1959, 147 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> B. BONFIGLIO, 'Corruptio servi', Milano, 1998, 1 ss.; cfr. l'attento ed appassionato commento di R. LAMBERTINI, Non corrompere il servo d'altri, recensione a B. Bonfiglio, 'Corruptio servi', Milano, 1998, in Labeo, 46, 2000, 289 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup> P. VOCI, Risarcimento e pena privata nel diritto romano classico, Milano, 1939, 22 nt. 50, 79.

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup> B. ALBANESE, L\*actio', cit., 63 s.

necessità concrete di tutela sottese all'actio servi corrupti. Sarebbe più opportuno, invece, accettare la lectio leneliana, interrogandosi sul perché, nel caso dell'actio servi corrupti, pur trattandosi di un'azione penale la formula edittale postponesse la valutazione del danno al momento della condanna e non a quello della perpetrazione della condotta corruttiva. Le ragioni di tale scelta, a nostro parere, sono da rinvenire proprio in quanto sostenuto dallo stesso Albanese, secondo cui la formula edittale originaria contemplasse solamente l'ipotesi di persuasio: una condotta di carattere quasi esclusivamente psicologico, che avrebbe inciso negativamente sulla moralità dello schiavo maschio rendendolo deterior e causandogli un danno di gran lunga superiore a quello subito da una qualsiasi schiava violata<sup>151</sup>.

Se ciò è vero, allora non v'è da meravigliarsi che la valutazione del danno patito dal *dominus* fosse da effettuarsi con riferimento alla condizione morale in cui il servo si presentava nella fase conclusiva del processo, piuttosto che in quella introduttiva: in costanza di giudizio, infatti, la corruzione nell'animo del servo avrebbe ben potuto aggravarsi o mitigarsi, intaccandone il valore in misura superiore o inferiore rispetto al momento in cui l'*actio* era stata attivata.

La tesi contraria rifiuta tale impostazione, sostenendo che è comunque inimmaginabile una valutazione del minore valore del servo effettuata al momento della condanna per quei casi in cui, ad esempio, costui avesse cessato di esistere oppure fosse divenuto liberto. Riteniamo, invece, più corretto immaginare che in ipotesi del genere la valutazione del danno venisse retrocessa, facendo riferimento

<sup>151</sup> Cfr. la ricostruzione interessante presente in D. DALLA, 'Ubi Venus', cit., 45 ss.

all'ultimo momento in cui essa poteva essere effettuata (cioè poco prima della morte del *servus* oppure subito prima della sua liberazione), piuttosto che risolvere l'indovinello stravolgendo completamente la lettera del passo ulpianeo. Del resto la *fictio* appena teorizzata trova piena conferma proprio in altri punti del medesimo titolo del Digesto<sup>152</sup>, in cui, con riferimento ai casi in cui fossero sopravvenute cause di decadenza della legittimazione attiva del *dominus servi*, si dovesse fare riferimento al tempo di attuazione dell'illecito: ciò rende plausibile la nostra ipotesi secondo cui, in caso di vicende eccezionali che alterassero il protocollo standard dell'*iter* processuale, la vertenza venisse 'protetta' mediante il ricorso allo stratagemma dell'enunziata *fictio temporis*.

Tale premessa – secondo cui la valutazione della *persuasio* avesse un connotato quasi esclusivamente morale – è ulteriormente significativa se si pensa all'*actio servi corrupti* nei termini di un'azione usata dal *dominus* anche per tutelare sé stesso, ed il proprio servo prediletto, contro un *vir* estraneo che ne aveva sessualmente abusato. Ma in che modo doveva essere perpetrata la *persuasio* al fine di configurarsi quale condotta punibile mediante il ricorso all'*actio servi corrupti*?

Si consideri il seguente passo.

Ulp. 23 ad ed. D. 11.3.1.3: Persuadere autem est plus quam compelli atque cogi sibi parere.

Sed persuadere τῶν μηςῶν ἐστίν, nam et bonum consilium quis dando potest suadere et malum:

-

<sup>152</sup> Ulp. 23 ad ed. D. 11.3.5.4: Haec actio refertur ad tempus servi corrupti vel recepti, non ad praesens, et ideo et si decesserit vel alienatus sit vel manumissus, nihilo nimus locum habebit actio, nex extinguitur manumissione semel nata actio; Ulp. 23 ad ed. D. 11.3.7: nam et mali servi forsitan consequuntur libertatem et posterior causa interdum tribuit manumissionis iustam rationem.

et ideo praetor adiecit "Dolo malo, quo eum deteriorem feceret": neque enim delinquit, nisi qui tale aliquid servo persuadet, ex quo eum faciat deteriorem. Qui igitur servum sollicitat ad aliquid vel faciendum vel cogitandum improbe, hic videtur hoc edicto notari.

Del passo appena esaminato – fortemente controverso quanto alla sua interpretazione – riteniamo genuina solamente l'espressione *ex quo eum faciat deteriorem*: sono troppo numerosi, nonché fondati, i rilievi posti dalla letteratura romanistica sulle restanti parti del frammento in punto di stile, lessico e coerenza intrinseca<sup>153</sup> per azzardarsi a ritenerlo interamente ascrivibile alla mano di Ulpiano.

È certo che la persuasione, per essere giuridicamente rilevante, dovesse anche avere una particolare finalità: quella di rendere il servo *deterior*. È proprio intorno al significato di *deterior* <sup>154</sup> che bisogna meditare per comprenderne l'eventuale incidenza ai fini della tutela di una relazione omosessuale servo-padrone.

Una prima definizione viene fornita da Ulpiano nei due successivi passi che, pur non essendo totalmente affidabili in punto di genuinità, sono stati giustamente definiti un «terreno meno mal sicuro<sup>155</sup>»:

<sup>&</sup>lt;sup>153</sup> B. Albanese, L\*actio', cit., 17 ss.; G. NOODT, 'Commentarius ad Digesta seu Pandectae, in ID., 'Opera omnia', II, Koln, 1784, 198.

<sup>154</sup> C.A. CANNATA, Sul testo della 'lex Aquilia' e la sua portata originaria, in ID., Scritti, cit., 175 s. Il 'deterioramento' deve avvenire rigorosamente attraverso persuasione: cfr. B. BONFIGLIO, 'Corruptio', cit., 19 ss. e R. GAMAUF, 'Erro': Suche nach einem verschwundenen Sklaven, in 'Inter Cives Necnon Peregrinos'. Essays in honour of Boudewijn Sirks, edited by di J. Hallebeek, R. Fiori, M. Schermaier, J.-P. Coriat and E. Metzger, Goettingen, 2014, 283.

Ulp. 23 ad ed. D. 11.3.1.4: Sed utrum ita demum tenetur, si bonae frugi servum perpulit ad delinquendum, an vero et si malum hortatus est vel malo monstravit, quemadmodum faceret? Et est verius etiam si malo monstravit, in quem modum delinqueret, teneri eum. Immo et si erat servus omnimodo fugitivus vel furtum facturus, hic vero laudator huius propositi extitit, tenetur: non enim oportet laudando augeri malitiam. Sive ergo bonum servum fecerit malum sive malum fecerit deteriorem, corrupisse videbitur.

Ulp. 23 ad ed. D. 11.3.1.5: Is quoque deteriorem facit, qui servo persuadet, ut iniuriam faceret vel furtum vel fugeret vel alienum servum ut sollicitaret vel ut peculium intricaret, aut amator existeret vel erro vel malis artibus esset deditus vel in spectaculis nimis vel seditiosus: vel si actori suasit verbis sive pretio, ut rationes dominicas intercideret adulteraret vel etiam ut rationem sibi commissam turbaret.

Il giurista elenca una serie piuttosto fitta di comportamenti che il servo può assumere e che possano essere considerati quale indice di corruzione morale: perpellere, hortari, monstrare quemadmodum faceret, etc. Tuttavia è l'integrazione apportata da un passaggio di Paolo, che completa con un ultimo dettaglio il novero delle condotte tipiche del servus corruptus, a risultare illuminante ai nostri fini.

Paul. 19 ad ed. D. 11.3.2: Vel luxuriosum vel contumacem fecit: quive ut stuprum pateretur persuadet<sup>156</sup>.

<sup>156</sup> R.-J. POTHIER, nella sua celebre opera 'Pandectae in novum ordinem digestae', 17.4.1318, si esprime così: Ad omnes corruptelas actio De servo corrupto pertinet. Sive bonum servum fecerit malum,

Pur sollevando i medesimi dubbi stilistici e lessicali dei precedenti passi escerpiti dal commentario all'editto di Ulpiano, in questo caso perfino l'Albanese accetta <sup>157</sup> (pur senza accennare al tema della convivenza servo-padrone) che costringere lo schiavo a subire *stuprum* fosse legittimamente annoverabile nelle condotte contrastabili mediante *actio servi corrupti*, completando il quadro dei deterioramenti frutto della *persuasio* affiancandovi, a quello morale, anche quello di tipo sessuale.

Il sostantivo stuprum, come anticipato, beneficia di una doppia accezione<sup>158</sup>. La

sive malum fecerit deteriorem, corrupisse videtur. Cfr. anche M.J. BRAVO BOSCH, La injuria verbal colectiva, Madrid, 2007, 192.

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup> B. ALBANESE, L\*actio', cit., 24 ss.

<sup>158</sup> È sterminata la letteratura in tema di stuprum. Tuttavia, per quanto interessa il presente studio, si segnalano G. RIZZELLI, 'Lex Iulia', cit.; ID., 'Stuprum', cit., 355 ss.; F. LUCREZI, La violenza sessuale in diritto ebraico e romano, Torino, 2004; F. BOTTA, 'Per vim inferre'. Studi su 'stuprum' violento e 'raptus' nel diritto romano e bizantino, Cagliari, 2004; A.C. SCAFURO, The Forensic Stage. Settling Disputes in Graeco-Roman New Comedy, Cambridge, 1997, 216 ss. In G. DALL'ORTO, I comportamenti omosessuali e il diritto occidentale prima della Rivoluzione francese, in Le unioni tra persone dello stesso sesso. Profili di diritto civile, comunitario e comparato, a cura di F. Bilotta, Milano-Udine, 2008, 20, viene sinteticamente chiarito che «il termine stuprum non si applica solo a un atto sessuale commesso contro la volontà di una persona che lo subisce, bensì genericamente ad ogni atto sessuale illecito, indipendentemente dal fatto che la persona che lo ha subito fosse consenziente o meno. Al punto che il diritto antico concepisce come possibile lo 'stupro di persona consenziente', oltre a quello di persona non consenziente. Costringere la propria schiava, o addirittura la propria moglie, a un rapporto sessuale anche se non ne ha voglia, per la mentalità antica non costituisce stupro, sia pure per motivazioni diverse nei due casi. Al contrario, avere rapporti sessuali con una donna o un ragazzo che per motivi sociali vanno tutelati (una donna maritata che non sia la propria moglie, una ragazza nubile che non sia una prostituta o una schiava, un ragazzo

prima, atecnica, designa semplicemente un atto sessuale: nel caso di un rapporto omosessuale, lo *stupratum* è la persona che partecipa al rapporto sessuale assumendo un ruolo passivo. Il secondo significato, invece, più adeguato all'interpretazione del passo in esame, in quanto testo tecnico-giuridico, trova una precisa formulazione in due passi dei *Digesta* che riportano altrettanti pareri di Modestino.

Mod. 1 reg. D. 48.5.35: Stuprum committit, qui liberam mulierem consuetudinis causa, non matrimonii contine, excepta videlicet concubina.

Mod. 1 reg. D. 48.5.35.1: Stuprum in vidua vel virgine vel puero committitur.

In definitiva, lo stupro è un rapporto illecito, la cui contrarietà all'ordinamento giuridico si ritiene determinata non dall'assenza di volontà della persona che lo subisce (come avviene oggi), ma dal suo *status* giuridico di libera, vedova, vergine o *puer*.

I due passi riportati sono tratti dal titolo D.48.5, rubricato *Ad legem Iuliam de adulteriis coercendis*, che costituisce senza dubbio un *unicum* all'interno del *Corpus* giustinianeo, in quanto depositario di un'aporia interna che fa sorgere il sospetto di

libero e destinato a diventare un cittadino romano) è un reato, è *stuprum*, anche se la 'vittima' era perfettamente consenziente e magari pure contenta». Al Dall'Orto si tributa il merito di aver elaborato un ponderoso volume, di carattere perlopiù divulgativo, ma ugualmente approfondito e sensato nel richiamo alle fonti essenziali, dal titolo *Tutta un'altra storia*. *L'omosessualità dall'antichità al secondo dopoguerra*, Milano, 2015, in cui vengono ripercorsi, partendo dalla storia più antica fino a quella recente, i tratti salienti relativi alla percezione sociale e giuridica del legame omosessuale.

84

un pesante (e non troppo attento) rimaneggiamento giustinianeo delle fonti originarie. Poco prima della definizione di Modestino, infatti, è stata sistemata la perentoria norma di deroga all'applicazione della *lex Iulia*<sup>159</sup> in favore dell'*actio servi corrupti*.

Pap. 1 de adult. D. 48.5.6 pr.: Inter liberas tantum personas adulterium stuprumve passas lex Iulia locum habet. Quod autem ad servas pertinet, et legis Aquiliae actio facile tenebit et iniuriarium quoque competit nec erit deneganda praetoria quoque actio de servo corrupto.

Dalla lettura complessiva dei passi riportati, si riesce facilmente ad intuire che non vi è accordo, tra i giuristi, circa la possibilità che si configuri un caso di *stuprum* se a subirlo è un servo.

In D. 11.3.2, infatti, Paolo sostiene che uno dei modi di corruzione del *serrus* è l'atto di persuaderlo a patire lo *stuprum*. Tale asserzione non è stata resa in maniera solo occasionale (in quanto si tratta dell'unica frase che compone il passo e che viene posta a completamento dell'elencazione di Ulpiano); pertanto essa non può essere sottovalutata. Tuttavia, in D. 48.5.35.1 e 48.5.35.2 viene riportata la diversa opinione di Modestino secondo cui lo *stuprum* non può essere commesso nei confronti di un *servus*, ma solo di una donna libera, una vedova, una vergine o un *puer*. Infine Papiniano sostiene, in D. 48.5.6, che la *Lex Iulia de adulteriis coercendis* non si applica agli schiavi nel caso in cui subiscano *stuprum*, e che i rimedi esperibili sono, alternativamente, l'azione aquiliana e l'*actio de servo corrupto*.

<sup>159</sup> Non senza alcune incertezze. Cfr. B. ALBANESE, *L\*actio*', cit., 25 ntt. 28 e 29.

Paiono dunque evidenti le tracce di uno ius controversum, non necessariamente da giustificare mediante un esasperato ricorso all'ipotesi interpolazionista. Nell'apparente discrasia di vedute dei tre giuristi circa l'attitudine del servo ad essere oggetto di stuprum, può certamente tornare utile osservare che le diverse opiniones sono posizionate in due sedes differenti dei Digesta: Paolo nel libro undicesimo, nel titolo dedicato all'actio servi corrupti, mentre Modestino e Papiniano nel libro quarantottesimo, nel titolo dedicato alla lex Iulia de adulteriis coercendis. È dunque plausibile che i compilatori giustinianei, più che interpolare i passi originali, abbiano selezionato, per ciascuno dei due libri (D. 11 e D. 48), le massime ritenute più ed utili al fine di sostenere nel primo caso l'applicabilità dell'actio servi corrupti all'ipotesi di stuprum del servus, nel secondo caso l'inapplicabilità della lex Iulia. Certo è che leggendo i tre passi sorge spontaneo chiedersi per quale ragione i compilatori abbiano ritenuto di dover porre, nel libro 48 dei Digesta, la precisazione per cui al caso del servus non si applicava la lex Iulia ma l'actio servi corrupti. Del resto è arcinoto che la prima delle due fosse finalizzata perlopiù alla tutela della stabilità matrimoniale o comunque dell'integrità femminile, eppure Papiniano e Modestino, nell'adoperare il sostantivo al maschile servus, avvertono come doveroso precisare che lo schiavo 'stuprato' sia escluso dall'applicazione della lex Iulia. Forse perché qualche dominus, particolarmente affezionato al proprio servus, aveva erroneamente chiesto la tutela iuliana piuttosto che quella pretoria? Si tratta di una suggestione rispetto alla quale una risposta certa non può essere offerta – stante l'assetto delle fonti così come giunte sino a noi - ma che, alla luce di tutto quanto sino ad ora sostenuto, è senz'altro che legittima.

Del resto, come sottolinea Dalla<sup>160</sup>, i titoli esaminati sono sicuramente frutto di un rimaneggiamento cristianeggiante delle fonti originarie, in linea con la politica repressiva di Giustiniano nei confronti dell'omosessualità<sup>161</sup>. Può ipotizzarsi, d'altro canto, che la posizione di Modestino rispetto allo *stuprum* del *servus* sia ascrivibile ad una linea di pensiero minoritaria rispetto a quella di Paolo e Papiniano<sup>162</sup>.

Quanto al dubbio impiego in senso tecnico (o meno) del termine *stuprum* nei passi riportati, occore specificare che esso si pone, nel caso di specie, esattamente a metà strada tra lo *stuprum* inteso come *crimen* e lo *stuprum* visto più semplicisticamente come sottomissione fisica da parte di un altro maschio, in perfetta linea con la già ricordata tendenza 'a volgarizzare' il sostantivo, presente, a partire dal II sec. a.C., nelle commedie di Plauto<sup>163</sup>.

Del resto, essendo l'actio de servo corrupto un rimedio processuale, lo stuprum del servus, che costituisce il presupposto per la sua attivazione, non può intendersi quale generica offesa nei confronti dello schiavo, quanto piuttosto come una fattispecie dai profili ben delineati: ricordiamo infatti che il servo, per definizione, è già di per sé inpudicus e di conseguenza non vi è la stessa impellente necessità di salvaguardare la sua virilità che è invece alla base delle actiones a tutela della pudicizia dei giovani (come la Lex Scantinia di cui si parlerà più avanti). Ma se fruire delle prestazioni

1.

<sup>160</sup> D. DALLA, 'Ubi Venus', cit., 101 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup> Per un approccio preliminare e scientifico-divulgativo, M. MIELI, *Elementi di critica omosessuale*, Milano, 2002, 74 s.

<sup>&</sup>lt;sup>162</sup> Vi è chi para di incontrovertibile contraddizione nel pensiero del giurista, all'esito del confronto dei passi riportati con D. 50.16.101 pr.: J.A. BRUNDAGE, *Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe*, Chicago-London, 1990, 29 s.

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup> C.A. WILLIAMS, Roman Homosexuality, cit., 109 ss.

sessuali di un servo altrui non è in alcun modo pregiudizievole (posto che il servo già è impuro per *status*), perché allora fornire al *dominus* del *servus corruptus* uno strumento giuridico di difesa contro lo *stuprator*? Perché, cioè, punire un cittadino romano che approfitta dello schiavo altrui (rendendolo deteriore) quando, nel caso di lesioni personali patite dallo stesso, il danno è già risarcibile con altri appositi rimedi di natura privatistica?

A mio parere si può ipotizzare che si fosse ritenuto opportuno tutelare, mediante l'actio servi corrupti, anche quel padrone intenzionato a condurre una relazione esclusiva col proprio schiavo, mettendolo a riparo da quella più selvaggia regola sociale che considerava un inpudicus come disponibile ai desideri sessuali di qualunque maschio libero. Un'interpretazione di questo tipo non solo conferirebbe all'actio de servo corrupto una 'dignità sistematica' all'interno del Corpus Iuris, ma eleverebbe la fattispecie a chiave di volta per l'interpretazione dei passi controversi poc'anzi riportati.

# 3. La relazione fra actio servi corrupti e lex Iulia de adulteriis coercendis nel caso di turbativa al rapporto dominus-servus.

Ad ulteriore sostegno della teoria proposta (secondo cui l'actio servi corrupti si ponesse quale alternativa al rimedio di cui alla lex Iulia de adulteriis coercendis appositamente per consentire al dominus di tutelare la violazione della relazione intrattenuta con un proprio schiavo) è necessario completare l'esame dell'istituto dell'actio de servo corrupto valutando in maniera più articolata la natura del bene giuridico tutelato dall'azione.

All'idea che possa trattarsi di un'*actio* a tutela dell'integrità del rapporto tra servo e padrone soccorrerebbero una serie di dati molto importanti che ancora una volta suggeriscono un disattento rimaneggiamento delle fonti riportate nei *Digesta*.

Si veda

Paul. Sent. 2.26.16: Ancillarum sane stuprum, nisi deteriores fiant, aut per eas ad dominam adfectet, citra noxam habetur.

L'unione sessuale (*stuprum*) con le ancelle, sostiene il giurista Paolo, non sarebbe di per sé un male, purché non le renda deteriori. Abbiamo già notato – e ne troviamo ora, con il passo di Paolo, un'ulteriore conferma – che lo *stuprum* della schiava non avesse sempre un'accezione negativa (a condizione che la stessa non venisse menomata o resa mentalmente e moralmente degenere dall'atto). Perché, allora, l'unione omoerotica con lo schiavo da parte di soggetti diversi dal padrone è perentoriamente percepita come un vero e proprio danno tutelato mediante l'*actio de servo corrupto*?

Abbiamo accertato che del rapporto sessuale col servo non proprio non fosse la componente omosessuale ad essere percepita come atto ignobile o illecito. Quale poteva essere, allora, l'elemento deprecabile, intrinseco nello stupro omosessuale di schiavo altrui, che avrebbe consentito di agire automaticamente servo corrupto senza compiere la preliminare valutazione sul «nisi deteriores fiant», destinata alle ancelle? Si potrebbe ragionare pensando alla risonanza sociale che la diffusione della notizia di stuprum del proprio schiavo avrebbe avuto: costui sarebbe stato destinato ad essere etichettato come omosessuale passivo, qui muliebria passus est, e quindi soggetto

degenere ed incapace sul piano giuridico.

Ulp. 6 ad ed. D. 3.1.1.6: Removet autem postulando pro aliis et eum, qui corpore suo muliebria passus est.

Tuttavia tale spiegazione non sembra convincente: la regola ulpianea appena riportata, infatti, non si applicava allo schiavo (già giuridicamente incapace) in quanto la minaccia di *ignominia* – esercitata attraverso il temuto strumento della nota censoria – era rivolta nei confronti dei soli uomini liberi che avessero volontariamente ricoperto, in esperienze omoerotiche, il ruolo sessuale passivo e fossero stati successivamente scoperti. L'infamia sarebbe stata la punizione inflitta dall'ordinamento a fronte dell'attentato compiuto, da *qui muliebria passus est*, nei confronti della propria virilità.

Il *servus* invece, in ragione del suo *status*, non aveva di questi problemi: era l'ordinamento ad imporgli di mantenere un ruolo passivo nella relazione col proprio padrone: quasi totalmente privo di rilievo giuridico, lo schiavo non avrebbe comunque potuto essere notato d'infamia.

Non resta che un'unica ulteriore ipotesi: quella di ritenere che la corruptio luxuriosa venisse concepita in termini di promiscuità omosessuale dello schiavo e di distrazione dello stesso dal quel rapporto (talora imposto, talora complice, ma pur sempre di assidua convivenza) che di diritto spettava al suo dominus. Si eleva, così, l'actio de servo corrupto a rimedio polivalente, utilizzabile anche a difesa di un 'amore' per lo schiavo violato da terzi, e non come mero strumento per punire una dolosa

diminuzione, ad opera di terzi, del suo valore economico<sup>164</sup>.

A sostegno di ciò si consideri che l'actio servi corrupti, per quanto alternativa rispetto all'actio legis Aquiliae nel caso di corruzione del servo (come già ricordato in occasione dell'esame di D. 48.5.6<sup>165</sup>), era più severa dal punto di vista del regime sanzionatorio. Mentre, infatti, la lex Aquilia si atteggiava in maniera mite nei confronti del reo colposo e del reo confesso, l'actio servi corrupti non prevedeva alcuna differenza di trattamento in ragione della condotta processuale assunta dal convenuto, come ricorda precisamente Ulpiano.

Ulp. 23 ad ed. D. 11.3.5.1: Si quis dolo malo persuaserit quid servo quem liberum putabat, mihi videtur teneri eum opoertere: maius enim delinquit, qui liberum putans corrumpit: et ideo, si servus fuerit, tenebitur.

Ulp. 23 ad ed. D. 11.3.5.2: Haec actio etiam adversus fatentem in duplum est, quamvis

<sup>&</sup>lt;sup>164</sup> Rispetto a tale profilo, si consideri la disamina delle fonti presente in D. DALLA, 'Uhi Venus', cit., 39 ss., in particolare Paul. 19 ad ed. D. 11.3.2: [...] vel luxuriosum vel contumacem fecit: quive ut stuprum pateretur persuated [...]. Lo studioso sostiene che «L'atto eterosessuale può si comportare una diminuzione del valore del servo [...] o una iniuria per il dominus, ma non necessariamente un peggioramento morale. L'invogliare invece un servo a pati muliebria ne cambia radicalmente il carattere e, secondo la valutazione sociale, in senso peggiorativo. Non riteniamo cioè possa lo stupro con la schiava esser sempre qualificato come peggiorativo, sì da dar luogo all'actio servi corrupti, mentre questo può, nel comune sentire, esser ritenuto sempre vero per il caso del servo».

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup> Sul punto, cfr. M. FRANTZEN, 'Mors voluntaria in reatu': Die Selbsttötung im klassischen römischen Recht, Göttingen, 2012, 132 e L. DESANTI, La legge aquilia: tra 'verba legis' e interpretazione giurisprudenziale, Torino, 2015, 131 ss.

aquilia infitiantem dumtaxat coerceat.

Ritenuti tutto sommato genuini anche dall'Albanese 166, i due passi sono difficilmente equivocabili nel loro significato complessivo.

Ma qual era, in definitiva, il rilievo (sociale e giuridico) di una relazione omosessuale col proprio schiavo, che si scegliesse di esternare – al punto da volerne addirittura tutela giudizialmente l'esclusività – e di non mantenere all'interno delle mura domestiche?

Procedendo con ordine, è opportuno innanzitutto riportare l'ennesimo aneddoto tramandato da Valerio Massimo.

Val. Max. 8.1.12: Tam vehementes iudices adversus excellentissimum accusatorem quam mites in longe inferioris fortunae reo. Calidius Bononiensis in cubiculo mariti noctu deprehensus, cum ob id causam adulterii diceret, inter maximos et gravissimos infamiae fluctus emersit, tam quam fragmentum naufragii leve admodum genus defensionis perductum. Suspectus erat locus, suspectum tempus, suspecta matris familiae persona, suspecta etiam adulescentia ipsius, sed crimen libidinis confessio intermperantiae liberavit.

Si tratta di un caso singolare, in cui l'*adulterium* colto in flagranza viene abilmente camuffato, da parte del reo Calidio Bolognese, come tentativo di seduzione di servo altrui.

Entrambe le possibilità (l'adulterio e la seduzione di schiavo d'altri) sono

<sup>166</sup> B. ALBANESE, L\*actio', cit., 32 ss.

suscettibili di applicazione di una pena, per cui il destino del Bolognese è comunque segnato; ma costui preferisce la sanzione minore, cioè il pagamento della somma di denaro (*in duplum*) da distrarsi nei confronti del proprietario del servo, qualora il primo decida di agire *servo corrupto*. Il *reus*, infatti, dichiara di essersi recato di nascosto in quell'abitazione per adescare uno schiavo.

Nel malaugurato caso in cui venisse invece sottoposto alla pena prevista per l'adulterio, Calidio non si potrebbe ancora giovare della mitezza prevista dalla *lex Iulia de adulteriis coercendis* (per la cui entrata in vigore bisogna attendere l'ascesa al potere di Augusto) ma, come ricorda la Cantarella, sarebbe oggetto di terribili e primitive torture, in quanto «il marito tradito poteva sottomettere l'amante della moglie a pratiche infamanti come le famose pene del rafano e del mugile, che consistevano nel sottoporre il malcapitato a violenza sessuale inflitta con la radice particolarmente piccante o con un pesce noto per la sua mordacità <sup>167</sup>; poteva abbandonarlo ai suoi schiavi perché lo sodomizzassero, o sodomizzarlo personalmente <sup>168</sup>; poteva tagliargli naso e orecchie <sup>169</sup>; poteva costringerlo all'atto più odioso per un romano, vale a dire la fellatio <sup>170</sup>; poteva privarlo della sua virilità; e

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup> Catul. 15.18: *Quem attractis pedibus, patente porta, percurrent raphani mugillesque*. Ovviamente si trattava di pene domestiche, espressione del potere familiare, e sottratte ad ogni intervento della *civitas*.

<sup>&</sup>lt;sup>168</sup> Val. Max. 6.1.13, ove si narra di *Cn. F. Broccus*, consegnato agli schiavi di un anonimo marito per essere sodomizzato, e di C. Attineo e Ponzio, evirati da Vibienio e Cerennio, che li avevano sorpresi con le rispettive mogli. Cfr. anche Horat. *Sat.* 1.2.44; Mart. 2.60.2 e i *Carmina Priapea*.

<sup>169</sup> Mart. 2.83; 3.85.

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup> Sul significato e l'uso del termine, cfr. J.N. ADAMS, *The Latin Sexual Vocabulary*, London, 1982, 130 ss.; per il significato di *irrumare* (oltre J.N. ADAMS, *The Latin*, cit., 125-130) cfr. A.

infine, se voleva, poteva ucciderlo senza incorrere nelle sanzioni previste per l'omicidio<sup>171</sup>».

Pertanto l'amante notturno decide di ricorrere al minore dei due mali, speranzoso nel fatto che, qualora venga considerato responsabile di un tentativo di corruzione di servo non proprio, l'unico legittimato attivo alla relativa azione sarebbe il *dominus*: le probabilità di dover sostenere un processo sarebbero dunque più limitate rispetto al caso in cui la fattispecie venisse inquadrata come adulterio. In tal caso chiunque vi abbia interesse è legittimato all'accusa, trattandosi di un *crimen*, e si espone il presunto colpevole al rischio di condanna di gran lunga maggiore; aspetto, quello della legittimazione attiva, rimasto quasi totalmente inalterato anche con l'entrata in vigore della *lex Iulia de adulteriis coercendis*<sup>172</sup>.

Senza dubbio la differenza di disciplina dei due illeciti, l'adulterio e la corruzione di schiavo altrui, trova la sua *ratio* nel fatto che il *matrimonium* è un istituto per la tutela della cui stabilità l'ordinamento è tenuto ad apprestare una difesa molto severa, trattandosi dello strumento sociale per eccellenza attraverso il quale si garantiva la procreazione e quindi la sopravvivenza della romanità.

Tutte le altre manifestazioni di affetto stabile e duraturo – quali il concubinato e la convivenza omosessuale con gli schiavi – non sono degne di una pari tutela

RICKLIN, *The meaning of 'irrumare' in Catullus and Martial*, in *Class. Phil.*, LXXVI, 1981, 40 ss. che *irrumare* un uomo e costringerlo alla *fellatio* fosse il modo più oltraggioso di umiliarlo emerge tra l'altro da Catullo (16,1; 14; 21,13; 28,10; 37,8; 74,5) e dai *Carmina Priapea*.

2005, 212 ss.

<sup>172</sup> L'excursus storico e giuridico più recente e completo sul provvedimento di Augusto in C. FAYER, La 'familia' romana: aspetti giuridici ed antiquari. Condubinato. Divorzio. Adulterio, Roma,

<sup>&</sup>lt;sup>171</sup> E. CANTARELLA, Secondo natura, cit., 137, con note.

pubblicistica, in quanto si tratta di mere situazioni di fatto cui l'ordinamento attribuisce sì una certa rilevanza (nel concubinato in maniera più determinata<sup>173</sup>), ma lo fa rimettendosi all'importanza che tale 'relazione' abbia per il *dominus*, a cui è lasciata la facoltà di agire per la schiava con l'*actio iniuriarum*<sup>174</sup>, per lo schiavo con l'*actio servi corrupti*, per entrambi *ex lege Aquilia*<sup>175</sup>.

Va aggiunta, rispetto alle ipotesi già enumerate, la possibilità di agire mediante l'actio iniuriarum nel caso d'ignominia commessa nei confornti di un servus maltrattato.

Ulp. 77 ad ed. D. 47.15.43-44: Praetor ait: "Si quid aliud factum esse dicetur, causa cognita iudicium dabo". Proinde si quidem verberatus sit servus vel tormentis de eo quaestio habita est, sine causae cognitione iudicium in eum competit, si vero aliam iniuriam passus sit, non aliter competit quam causa cognita. Itaque praetor non ex omni causa iniuriarum iudicium servi nomine promittit: nam si leviter percussus sit vel maledictum ei leviter, non dabit actionem: at si infamatus

<sup>&</sup>lt;sup>173</sup> Tra i più recenti ed interessanti studi sul tema, cfr. S.A. CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali* a Roma, in Le relazioni affettive non matrimoniali, a cura di F. Romeo, Torino, 2014, in cui purtroppo non trova spazio alcun riferimento, neanche vago, a profili di convivenza omosessuale nel mondo antico.

<sup>174</sup> Cfr. Ulp. 18 ad ed. D. 47.10.25: Si stuprum serva passa sit, iniuriarum actio dabitur [...] vel, si virginem in maturam stupraverit, etiam legis Aquiliae actionem competere quidam putant. Per altre informazioni relative all'actio iniuriarum, alla legittimazione attiva ed alle situazioni in cui poteva essere esperita, cfr. C. FAYER, La 'familia', cit., 177 ss. Il passo viene analizzato anche in B. BONFIGLIO, 'Corruptio', cit., 162: «Il fatto che il giurista menzioni i quidam fa supporre che la seconda soluzione non fosse pacifica. Probabilmente vi era una disputa sul possibile concorso fra le due azioni menzionate. Comunque, ciò che rileva in questa sede è il cenno a entrambe». Lo stralcio viene richiamato anche in M.J. BRAVO BOSCH, La injuria, cit., 190. 175 Pap. 1 de adulteris D. 48.5.6: [...] legis Aquiliae actio facile tenebit et iniuriarum quoque competit nec erit deneganda praetoria quoque actio de servo corrupto [...].

sit vel facto aliquo vel carmine scripto puto causae cognitionem praetoris porrigendam et ad servi qualitatem: etenim multum interest, qualis servus sit, bonae frugi, ordinarius, dispensator, an vero vulgaris vel mediastinus an qualiqualis. Et quid si compeditus vel male notus vel notae extremae? Habebit igitur praetor rationem tam iniuriae, quae admissa dicitur, quam personae servi, in quem admissa dicitur, et sic aut permittet aut denegabit actionem.

Si osservi che, ai fini dell'esperibilità dell'actio iniuriarum<sup>176</sup>, presidia un requisito oggettivo ulteriore, che si può porre in relazione con l'estrinsecazione del legame di 'affiliazione' servo-padrone e da cui scaturisce l'effettiva punibilità dell'agente: la consapevolezza che il servus sia 'meus', cioè di chi agisce in giudizio e non di chi perpetra la violazione.

Così avrebbe stabilito il giurista Mela, secondo quanto riportato da Ulpiano.

Ulp. 77 ad ed. D. 47.10.15.45: Interdum iniuria servo facta ad dominum redundat, interdum non: nam si pro libero se gerentem aut cum eum alterius potius quam meum existimat quis, non caesurus eum, si meum scisset, non posse eum, quasi mihi iniuriam fecerit, sic conveniri Mela scribit.

Non conviene indugiare oltre in ordine al requisito della punibilità, di per sé

D. DALLA, 'Ubi Venus', cit., 44 s.

<sup>&</sup>lt;sup>176</sup> Sul punto discorre copiosamente A. CENDERELLI, Carattere non patrimoniale dell\*acio iniuriarum' e D. 47.10.1.6-7, in Scritti Romanistici, a cura di C. Buzzacchi, Milano, 2011, 1 ss. e P.J. Du Plessis, Damaging a Slave, in Judge and Jurist: Essays in Memory of Lord Rodger of Earlsferry, edited by A. Burrows, D. Johnston and R. Zimmermann, Oxford, 2013, 161 ss.;

non sufficientemente solido da supportare ipotesi di alcun tipo.

Si ritiene piuttosto di dover cogliere lo spunto in D. 47.15.44, rispetto al 'qualis servus sit'. Tra le varie tipologie di schiavo, infatti, viene menzionato l'ordinarius, ma non il vicarius, l'aiutante dello schiavo principale<sup>177</sup>.

Anche questo rapporto di soggezione tra *servus* e *vicarius* – che ricalca quello intercorrente fra il *servus* e il *dominus* – merita approfondimento, in quanto potrebbe costituire uno spiraglio attraverso il quale osservare e chiedersi se anche le relazioni eventualmente omoerotiche fra schiavi avessero un qualche risvolto giuridico.

Esordiamo chiarendo che l'origine di tale forma di dipendenza è più remota di quanto si possa immaginare; quella romana, infatti, non era l'unica civiltà antica a contemplare la possibilità che uno schiavo disponesse di propri servitori e che tale eventualità, a sua volta, avesse risvolti omoerotici. Gli Ittiti, che popolarono l'Asia minore nel II millennio a.C., già conoscevano il concetto di *peculium* e di gestione di un fondo personale da parte del servo<sup>178</sup>. Ma vi è di più, perché al servo ittita veniva fornita la possibilità di comprare una schiava o anche uno schiavo ed in tal caso la somma versata veniva considerata quale 'prezzo di nozze', una sorta di corrispettivo della dote, versato solitamente dal futuro marito al suocero a garanzia degli *sponsalia* matrimoniali.

Sebbene le fonti relative alla civiltà ittita giunte fino a noi siano piuttosto scarse, si conoscono taluni provvedimenti legislativi grazie ai quali è possibile tentare una ricostruzione del sistema giuridico ittita in ordine al trattamento riservato ai servi

<sup>178</sup> Cfr. E. NEUFELD, The Hittite Laws. Translated Into English and Hebrew With Commentary, London, 1951, passim.

<sup>177</sup> Così definito in F. REDUZZI MEROLA, 'Servo', cit., 58 ss., 87 ss., 268.

omosessuali. In questa sede interessa soprattutto incentrare l'attenzione sulla singolare similitudine riscontrabile nella formulazione di due paragrafi della Nuova Legge ittita (databile tra il 1500-1800 a.C.) e di altrettanti passi dei *Digesta* relativi alla figura del *vicarius*, sia quale partner eterosessuale che omosessuale.

Così si esprime la Nuova Legge ittita in tema di servi di sesso maschile che acquistano donne<sup>179</sup>.

¶ 34: Se uno schiavo maschio paga il prezzo matrimoniale per comprare una donna e la prende in sposa, nessuno la libererà dalla schiavitù.

E così, invece, il Digesto:

Ulp. 32 ad sab. D. 24.1.19 pr.: Si uxor filio donaverit servum, qui in patris mariti sit potestate, deinde is servus ancillam acceperit, dominium mulieri quaeretur: nec interesse Iulianus ait, ex cuius pecunia haec ancilla empta sit, qua nec ex re sua quicquam adquiri potest per eum qui donatur ei cui donatur: hoc enim bonae fidei possessoribus concessum est, virum autem scientem alienum possidere.

Soprassedendo sul fatto che il passo ulpianeo risulta più articolato di quello ittita (in quanto pone, tra l'altro, una questione di *ius controversum*), il principio posto alla base di entrambe le norme è il medesimo: l'acquisto da parte di uno schiavo di

<sup>179</sup> Si tratta di un mio riadattamento in lingua italiana della traduzione in inglese dei paragrafi della Nuova Legge di H. A. HOFFNER, *The Laws of the Hittites: a Critial Edition*, Leiden, 1997.

98

una donna (col proposito di renderla propria), non la rende libera. Secondo il giurista Giuliano, infatti, la circostanza che il denaro impiegato sia del *servus* non è rilevante ai fini della liberazione della donna acquistata.

La stessa regola si applica, sia per gli Ittiti che per i Romani, nel caso in cui ad essere acquistato sia un maschio.

¶ 36: Se uno schiavo paga il prezzo matrimoniale per un giovane uomo libero e lo acquista come proprio compagno<sup>180</sup>, nessuno lo libererà dalla schiavitù.

Afr. 8 quaest. D. 21.1.51 pr.: Cum mancipium morbosum vel vitiosum servus emat et redhibitoria vel ex empto dominus experiatur, omnimodo scientiam servi, non domini spectandam esse ait, ut nihil intersit, peculiari an domini nomine emerit et certum incertumve mandante eo emerit, quia tunc et illud ex bona fide est servum, cum quo negotium sit gestum, deceptum non esse, et rursus delictum eiusdem, quod in contrahendo admiserit, domino nocere debet. Sed si servus mandatu domini hominem emerit, quem dominus vitiosum esse sciret, non tenetur venditor.

Anche in questo caso il passo romano risulta più elaborato, in quanto pone una ulteriore questione di diritto relativa alle azioni esperibili dal *dominus* per un *vicarius* rivelatosi *morbosus* oppure *vitiosus* (in particolare questo secondo aggettivo è qui

alluda ad una relazione omosessuale. Cfr. E. NEUFELD, The Hittite Laws, cit., 151 s.

<sup>&</sup>lt;sup>180</sup> L'utilizzo del termine 'compagno' è aderente alla traduzione del testo originale presente in W.N. ESKRIDGE JR., *A History of Same Sex Marriage*, in *Yale Law School Scolarship Repository*, I, Yale, 1993, 1441. La traduzione del passo è frutto di burrascoso contrasto interno alla comunità scientifica: in svariati, infatti, dimostrano difficoltà nell'accettare che il par. 36

utilizzato nella sua accezione più squisitamente sessuale). Tuttavia, il principio di fondo è molto simile: l'acquisto, da parte di uno schiavo, di un *vicarius*, rende quest'ultimo un suo schiavo.

Come giustamente sostenuto, «anche per uno schiavo il bene di maggior importanza è costituito da un *servus*; svariate fonti, infatti, testimoniano che lo schiavo, non appena ne aveva la possibilità, si procurava un vicario [...]<sup>181</sup>». Non ci sarebbe da meravigliarsi se, come dal tenore dei testi si intuisce solo lontanamente, i criteri che informavano il rapporto *servus-dominus* fossero gli stessi che regolavano il rapporto *servus-vicarius*.

Perciò chiudiamo qui l'indagine sull'amore omosessuale come dialettica di forza tra servo e padrone, per analizzare piuttosto quale fu l'evoluzione dell'amore omosessuale tra persone di condizione libera.

<sup>&</sup>lt;sup>181</sup> F. REDUZZI MEROLA, 'Servo', cit., 264.

### CAPITOLO 3

## FORME EVOLUTE DI RELAZIONI OMOSESSUALI: FIDANZAMENTO,

#### CONCUBINATO E MATRIMONI

**SOMMARIO:** 1. L'amore tra uomini liberi fra *lex Scantinia* e *adtemptata pudicitia*. – 2. Il concubinato maschile. – 3. I matrimoni omosessuali.

### 1. L'amore tra uomini liberi fra lex Scantinia e adtemptata pudicitia

Si può passare ora, con una maggiore consapevolezza, a riesaminare gli effetti che l'ellenizzazione di Roma del II-I sec. a.C. ebbe sulla libertà sessuale e, più precisamente, sull'evoluzione delle relazioni omosessuali.

In verità la commistione culturale tra Roma e la Grecia s'inserì all'interno di un periodo particolarmente delicato per la morale comune, bersagliata da numerosi provvedimenti atti a contrastare un'ostentazione sempre meno morigerata dell'amore in generale (e nello specifico di quello omosessuale), che veniva comunemente associato alla mancanza di contegno, valore sacro in virtù dell'ormai

perduto mos maiorum<sup>182</sup>.

Che le relazioni tra uomini liberi avessero ormai preso piede, viene in prima battuta testimoniato dalle fonti letterarie. Petronio, ad esempio, nel *Satyricon* fornisce il resoconto di una relazione fra *iuvenes ingenui*, Gitone ed Encolpio<sup>183</sup>, di cui racconta le disavventure sentimentali. Trascendendo dall'aspetto puramente letterario, l'opera di Petronio risulta significativa nella misura in cui si presume che le dinamiche che si sviluppano fra i due protagonisti ricalchino quelle delle relazioni omosessuali tra uomini liberi tipiche dell'epoca. Il primo elemento a destare interesse è relativo alla descrizione che viene fatta di Gitone ed Encolpio. Il primo è tratteggiato come effeminato (Petronio utilizza il sostantivo *puer*<sup>184</sup>), caratteristica

-

<sup>182</sup> I Romani, come si è già avuto modo di evidenziare, manifestano un atteggiamento più severo rispetto alle altre popolazioni ad essi preesistenti. Gli antichi egizi, per esempio, mostravano un maggiore rispetto per le relazioni omosessuali, assecondandole non solo in vita, ma anche nella morte, come testimonia il ritrovamento da parte di Mounir Basta nel 1964, a Saqqara, della tomba di Niankhkhnum e Khnumotep. Costoro vissero presso la corte del faraone Nyussere Ini della quinta dinastia (2445-2421 a.C.), entrambi col titolo di capi manicuristi nel palazzo del faraone, compagni del faraone e confidenti reali. I loro nomi propri, letti consecutivamente, formano la frase "uniti nella vita, uniti nella morte". Il caso viene approfondito in svariati saggi, ma in particolare in Sex and Gender in Ancient Egypt: Don Your Wig for a Joyful Hour', edited by C. Graves-Brow, Swansea, 2008 e E. HOLLAND, The Nature of Homosexuality: Vindication for Homosexual Activists and the Religious Right, Lincoln, 2004, 367. Ripercorre le varie visioni degli studiosi di egittologia sul punto T. SCHNEIDER, Ancient Egypt Investigated: 101 Important Questions and Intriguing Answers, London, 2013, 243.

183 Cfr. Petr. Sat. 107: [...] in cospectu vestro supplices iacent iuvenes ingenui, honesti, et quod utroque potentius est, familiaritate vobis aliquando coniuncti.

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup> Petr. Sat. 9: [...] consedit puer super lectum [...].

che egli asserisce essergli stata inculcata dalla madre 185, ed è spesso oggetto di contesa fra uomini. Il secondo, invece è un ex gladiatore, mascolino ed indomito, ma tradito dai suoi lunghi ricci che rassomigliano quelli di una ragazza, tanto da renderlo oggetto di critiche da parte dei suoi compagni<sup>186</sup>.

Per definire il loro rapporto, Petronio adopera il termine contubernium<sup>187</sup>, che risulta così ben sedimentato da sembrare pari ad un legame di sangue 188. Tale riferimento, che allo stato funge da mero preludio al tema delle relazioni fra uomini liberi, tornerà molto utile quanto affronteremo il problema legato alla legalizzazione dei matrimoni omosessuali.

Si diceva, dunque, di relazioni stabili fra uomini liberi, non sottoposte a particolari limiti di età (come l'episodio del ragazzo di Pergamo e dell'uomo anziano ricordato in Petr. Sat. 85-87), proprio come in Grecia. Un atteggiamento, questo, in

<sup>185</sup> Petr. Sat. 81: [...] Quid ille alter? Qui die togae virilis stolam sumpsit, qui ne vir esset a matre persuasus est, qui opus muliebre in ergastulo fecit, qui postquam conturbavit et libidinis suae solum vertit, reliquit veteris amicitiae nomen et – pro pudor! – tanquam mulier secutuleia unius noctis tactu omnia vendidit.

<sup>188</sup> Ampia riflessione sul punto in J. BOSWELL, Same-sex Unions, cit., 66 ss. In particolare lo studioso evidenzia che gli antichi romani non avevano a disposizione un termine che

187 Ex multis, Petr. Sat. 96.

<sup>186</sup> Plaut. Sat. 9: «Quid dicis, inquam, mulibris patientiae scortum, cuius ne spiritus purus est?» [...] «Non taces, inquit, gladiator obscene, quem de ruina harena dimisit? Non taces, nocturne percussor, qui ne tum quidem, cum fortiter faceres, cum pura muliere pugnasti, cuius eadem ratione in viridario frater fui, qua nunc in deversorio puer es. – Subduxisti te, inquam, a praeceptoris colloquio [...]».

traducesse il greco ἐραστής ο ἐρώμενος ed è quindi plausibile che, in sostituzione, venisse adoperato fratres (cfr. Petr. Sat. 9, 10, 11, 13, 24, 25, 79, 80, 91, 97, 101, 127, 128, 129, 130, 133). Del resto lo schema della fratellanza come suppletivo rispetto a quello di una relazione vera e propria ricalva i prototipi letterari e mitologici tramandati dalla tradizione e dalla storia greca, da cui Petronio fu ampiamente influenzato.

parte malvisto dall'ordinamento giuridico, che corse ai ripari.

I provvedimenti più significativi in tale ambito sono la *lex Scantinia*, probabilmente del 149 a.C.<sup>189</sup> e l'*edictum de adtemptata pudicitia*<sup>190</sup>, il quale creò una nuova fattispecie di *crimen* successivamente assimilata all'*iniuria*.

Entrambi avevano come obiettivo quello di contrastare le pulsioni pederastiche (sia omosessuali che eterosessuali), le relazioni omosessuali tra cittadini romani liberi e la circuizione dei *praetextati*, giovani maschi i quali (pur non essendo ancora dotati di capacità politica) avevano la possibilità di indossare la tunica *praetexta*<sup>191</sup>, che li legittimava a partecipare a taluni eventi cittadini di particolare prestigio e rilievo politico<sup>192</sup>.

Se della *lex Scantinia*, come accennato, non conosciamo il contenuto – ma possiamo solamente immaginarlo – tutt'altro può dirsi dell'*edictum de adtemptata* 

1

<sup>189</sup> G. ROTONDI, 'Leges publicae populi Roman?, Milano, 1912, 91.

<sup>&</sup>lt;sup>190</sup> Accolto nell'editto perpetuo con la formula 'si quis matri familias aut praetextato praetextataeve comitem abduxisse sive quis eum eamve adversus bonos mores appellasse adsecratusve esse dicetur'. Per ulteriori approfondimenti, M.J. BRAVO BOSCH, Algunas consideraciones, cit., 2 ss.; ci si riporta inoltre alla bibliografia già menzionata in tema di adtemptata pudicitia.

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup> Si parla dell'utilizzo della *toga praetexta* come segno distintivo di una specifica classe sociale in J.L. SEBESTA, *The Costume of the Roman Woman*, in *The World of Roman Costume*, edited by J.L. Sebesta and L. Bonfante, London, 2001, 47.

<sup>192</sup> Così in Paul. Sent. 5.4.14: Qui puero praetextato stuprum aliudve flagitium abducto ad eo vel corrupto comite persuaserit, mulierem puellamve interpellaverit, quidve pudicitiae corrumpendae gratia fecerit, donum praebuerit pretiumve, quo id perduadeat, dederit, perfecto flagitio capite punitur, imperfecto in insulam deportatus: corrupti comites summo supplicio adficiuntur. Sul valore di questo frammento ai fini dell'interpretazione della ratio sottesa alla Lex Scantinia, cfr. J.P. HALLETT – M.B. SKINNER, Roman Sexualities, cit., 34 ss.; cfr. anche A. PETRUCCI, Lezioni di diritto privato romano, Torino, 2015, 346.

pudicitia, di cui è giunta sino a noi la completa formulazione

Paul. Sent. 5.4.14 (= D. 47.11.1(2)): Qui puero praetextato stuprum aliudve flagitium abducto e beo vel corrupto comite persuaserit, mulierem puellamve interpellaverit, quidve pudicitiae corrumpendae suadet, dederit, perfecto flagitio capite punitur, impergratia fecerit, donum praebuerit pertiumve, quo id perfecto in insulam deportatur: corrupti comites summo suplicio adficiuntur.

Si diceva che l'editto, nel prevedere il *capite puniri* e non il *capite damnari*, introduceva una nuova fattispecie criminale, sussunta alla repressione *extra ordinem* dell'*iniuria*. È stato giustamente osservato<sup>193</sup>, infatti, che lo *stuprum* di cui al passo riportato non può dirsi equivalente a quello che abbiamo avuto di esaminare con riferimento alla *lex Iulia de adulteriis*, la quale, infatti, non prevedeva la pena capitale; doveva trattarsi, nel nostro caso, di una vera e propria violenza all'integrità sessuale dei più deboli, perpetrata in assenza totale di consenso da parte del soggetto passivo.

Tali assalti all'integrità sessuale, reputati immorali, si erano diffusi all'interno della società romana in parte a seguito dell'evoluzione dell'etica comune – molto più elastica rispetto all'età arcaica – ed in parte grazie alla richiamata commistione con la cultura greca, la quale attribuiva una finalità pedagogica alle pratiche pederastiche.

Della *lex Scantinia* conosciamo solo una parte del testo, peraltro ricostruito sulla base di sporadici riferimenti che vi vengono operati in svariate fonti, di cui si propone una selezione

<sup>193</sup> U. BRASIELLO, La repressione penale in diritto romano, Napoli, 1937, 227.

Iuv. Sat. 2.36: Non tulit ex illis toruum Laronia quendam / clamantem totiens "Ubi nunc, lex Iulia, dormis?" / Atque ita subridens: "Felicia tempora, quae te / moribus opponunt. Habeant iam Roma pudorem: / tertius e caelo cecidit Cato. Sed tamen unde / haec emic, hirsuto spirant opobalsama collo / quae tibi? Ne pudeat dominum monstrare tabernae. / Quod si vexantur leges ac iura, citari / ante omnis debet Scantinia.

Una stizzita Laronia<sup>194</sup> commenta l'atteggiamento effeminato degli uomini a lei contemporanei, colpevoli di trascurare la propria virilità perché troppo impegnati a depilarsi e improfumarsi, invocando quali rimedi a tale scelleratezza nei costumi sia la *lex Iulia* che la *lex Scantinia*, entrambe, a quanto pare, in disuso, ma ugualmente idonee a reprimere con severità omosessualità ed effeminatezza, quando e se eccessivamente ostentate in pregiudizio delle aspettative di una donna.

La medesima espressione adoperata da Giovenale figura nel *De contemptu mundi* di Bernardo Di Cluny.

Bern. Clun. de cont. mun. 2.549: Iussio Iulia lexque Scatinia nunc ubi dormis?

L'opera, risalente al XII secolo e stampata postuma solamente nel 1557 a causa

ID., A Woman's Voice, in Women in Antiquity: New Assessments, edited by R. Hawley and B.

Levick, London, 1995, 208.

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup> Il personaggio di Laronia è tutt'oggi enigmatico e non ne sono ben chiari il profilo e le caratteristiche. Sono state formulate varie teorie, comunque non risolutive, in S.H. BRAUND, *Beyond Anger: a Study of Juvenal's Third Book of Satires*, Cambridge, 1988, 9 s. e in

del suo contenuto eccessivamente critico nei confronti del clero<sup>195</sup>, richiama con esattezza le parole di Giovenale, invocando l'intervento della *lex Iulia*<sup>196</sup> e della *lex Scantinia* le quali, anche in questo caso, vengono individuate come la coppia di leggi atte a tutelare la morale tradizionale contro il diffondersi della scelleratezza dei costumi.

Ma torniamo all'età romana. Pure Cicerone ed Aurelio Prudenzio Clemente si riferiscono congiuntamente alle due leggi:

Cic. ad fam. 8.14: [Scr. Romae mense Septembri. a.u.c. 704. Caelius Ciceroni Sal.] Curre, per deos atque homines! Et quam primum haec risum veni, legis Scantiniae iudicium apud Drusum fieri, Appium de tabulis et signis agere; crede mihi, est properandum<sup>197</sup>.

Prud. Perist. 10.201: Sed, credo, magni limen amplectar Iovis, / qui si citetur legibus vestris

-

<sup>&</sup>lt;sup>195</sup> Per un esame dell'opera e della sua genesi, cfr. R.E. PEPIN, Scorn for the World: Bernard of Cluny's 'De Contemptu Mundi', East Lansing, 1991 e, sul linguaggio adoperato, A.J. MINNIS, 'Magister Amoris': the Roman de la Rose and Vernacular Hermeneutics, Oxford, 2001, 94 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>196</sup> Si badi, in tal senso, al tenore di I. 4.18.4: *Item lex Iulia de adulteriis coercendis, quae non solum temeratores alienarum nuptiarum gladio punit, sed etiam eos qui cum masculis infandam libidinem exercere audent.* Il passo è oggetto di apposito esame in G. RIZZELLI, 'Lex', cit., 221.

<sup>197</sup> Vi è un ulteriore passo delle *Epistulae familiares* in cui Cicerone evidenzia come la *lex Scantinia* fosse utilizzata quale mezzo di intimidazione per perseguitare i propri nemici quando costoro si erano abbandonati ad atteggiamenti immorali nel corso delle feste pubbliche. Cic. ad fam. 8.12: [Scr. Romae mense Septembri a.u.c. 207. Caelius Ciceroni Sal.] Quibus cum parum procederet, ut ulla lege mihi ponerent accusatorem, compellari ea lege me volerunt, qua ipsi dicere non poterant: insolentissimi homines summis Circensibusludis meis postulandum me lege Scantinia curarunt. Sulla menzione della lex Scantinia in Cicerone, si veda S. LILIJA, Homosexuality in Republican and Augustan Rome, Helsinki, 1983, 117 s.

reus, | laqueis minacis implicatus Iuliae | luat severam victus et Scantiniam | te cognitore dignus ire in carcerem.

Svetonio, nel lodare l'operosità politica dell'imperatore Domiziano (51-96 d.C.) e nell'enumerarne le gesta politiche più rilevanti, si riferisce al fatto che costui avrebbe condannato alcuni membri dell'ordine senatorio ed equestre ex lege Scantinia<sup>198</sup>, che dagli imperatori precedenti, come sopra osservato, non veniva fatta rispettare. Proprio Domiziano, «no innocent himself<sup>199</sup>», il quale pochi anni prima aveva fatto incarcerare un giovane studente proveniente dall'Arcadia per il sol fatto di non aver ceduto alle sue 'avances'. Alla caduta in disuso di quella legge, comunque, seguirono «sanzioni variabili secondo le tendenze del momento, ma certamente molto più gravi, e contemplata, inoltre, l'ipotesi della pederastica passiva, che non risulta fosse considerata dalla legge. Paolo parla di morte per l'attiva, di confisca per la passiva. Valentiniano, Teodosio ed Arcadio (C. Theod. 9, 7, 6; C. 5, 3, 2) sanciscono per quest'ultima la vivicombustione. Le istituzioni giustinianee parlano di gladio, e, benché paiano limitarsi all'attiva, il contrario si deduce dalla Nov. 141, che, non innovando ma permettendo solo la purgazione mediante penitenza, sembra riferirsi ad entrambe. Questa repressione fu, indubbiamente, extra ordinem in epoca classica. La legge Scantinia era andata in desuetudine, ed è facile intendere il perché: essa non istituiva una quaestio, ma la

<sup>&</sup>lt;sup>198</sup> Suet. Dom. 8: Suscepta correctione morum, [...] quosdam ex utroque ordine lege Scantinia condemnavit [...]. Cfr. V. SCARANO USSANI, Il retore e il potere: progetto formativo e strategie del consenso nell<sup>\*</sup>Instituto oratoria', Napoli, 2008, 28 ss.

<sup>199</sup> J.P.V.D. BALDSON, Romans and Aliens, London, 1979, 227.

somma veniva soltanto esatta con processo privato, o, se pubblico, comiziale<sup>200</sup>». L'unico aspetto che non convince pienamente è il voler legare esclusivamente la *lex Scantinia* alla sola ipotesi di pederastia: da un lato, certamente, le fonti riportate dal Brasiello in tale direzione sembrano indicare; tuttavia ciò non può obbligarsi ad escludere il complesso di informazioni provenienti dalle fonti leggerarie, che pure abbiamo riportato.

Esse sembrano contenere il richiamo alla *lex Scantinia* soprattutto come legge di portata generale contro l'omosessualità ostentata in misura tale da privare il *vir* dei suoi tratti distintivi (sia caratteriali che estetici), non solamente quale rimedio contro la pederastia. In assenza del testo completo della legge, non si ritene opportuno congetturare oltre, arrestando il discorso circa la *lex Scantinia* alle sole notizie e fonti certe.

Se, da un lato, il contenuto della legge sembra presentarsi come piuttosto aderente alla tematica omosessuale, con riguardo all'editto *de adtemptata pudicitia* è possibile rinvenire – oltre al già citato Paul. Sent. 5.4.14 (= D. 47.11.1(2)) – riferimenti più precisi ed espliciti nelle fonti.

Ulp. 57 ad ed. D. 47.10.9.4: Si quis tam feminam quam masculum, sive ingenuos sive libertinos, impudicos facere adtemptavit, iniuriarum tenebitur. Sed et si servi pudicitia adtemptata sit, iniuriarum locum habet.

Ritorna, in questa sede, il tema della pudicitia come valore supremo della morale

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup> U. BRASIELLO, La repressione, cit., 229.

sessuale romana, recepito dall'ordinamento giuridico. La tutela della *pudicitia* introduce una deroga piuttosto incisiva rispetto all'ordinaria e già esaminata differenza di trattamento sanzionatorio a seconda che la violenza sia stata perpetrata nei confronti di schiavi o cittadini liberi. Nel caso di attentanto alla virtù personale (l'espressione '*impudicos facere adtemptavit*' è precisa e dal significato incontrovertibile), infatti, anche per lo schiavo è possibile agire, per mezzo del *dominus*, mediante *actio iniuriarum*, solitamente riservata ai cittadini liberi<sup>201</sup>.

Ma l'unione omosessuale, che nell'età arcaica, come si è visto, veniva perlopiù intesa quale strumento di soddisfazione sessuale per il *dominus* (il quale vi sopperiva mediante la segregazione dei propri schiavi e la loro sottomissione), comincia a tingersi di nuove sfaccettature, spingendo i Romani della tarda Repubblica a cantarla non più come atto solamente sessuale, ma anche come esperienza sentimentale, assimilabile ad una vera e propria relazione eterosessuale.

Al mero esercizio della forza fisica, con la finalità di sottomettere il *servus*, si sostituisce la volontà di sedurre il proprio amato e di intavolare con esso uno scambio anche culturale, non solo venereo; pertanto gli schiavi, che solo raramente brillavano per intelligenza, non erano più gli unici soggetti idonei al raggiungimento di una felicità totalizzante e prolungata nel tempo.

Le relazioni omosessuali vissute alla luce del sole, a dispetto dei provvedimenti del pretore (che, in una certa misura, sebbene di non chiara estensione, le

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup> Sull'inclusione, nel passo riportato, della potenziale vulnerabilità dello schiavo, R. LANGLANDS, *Sexual Morality*, cit., 21 s. Sulla falsariga, ma riferito solo all'universo femminile, M.J. PERRY, *Gender*, cit., 25 s. Sulle conseguenze, il già richiamato studio di S.E. PHANG, *The Marriage*, cit., 257.

osteggiavano), nascono anche tra uomini liberi, come testimonia la coeva letteratura.

Catullo, il quale risulta degno esponente di entrambi i modelli culturali (greco e romano) nel narrare il suo amore per Giuvenzio (un giovane libero, figlio di famiglia nobile), si profonde in esternazioni dal contenuto inequivocabilmente romantico<sup>202</sup>.

Catul. 99: Subripui tibi dum ludis mellite iuventi / saviorum dulci dulcius ambrosia / verum id non impune tuli namque amplius horam / suffixum in summa me memini esse cruce / dum tibi me purgo nec possum flexibus ullis / tantillum vestre demere sevitiae / nam simul id factum est multis deluta labella / guttis abstersisti omnibus articulis / ne quicquam nostro contractum ex ore maneret / tamquam commictae spurca saliva lupae / praeterea infesto miserum me tradere amori / non cessasti omnique excruciare modo / ut mi ex ambrosia mutatum iam foret illud / saviolum tristi tristius elleboro / quam quoniam poenam misero proponis amori / numquam iam posthac basia subripiam.

Passi di questo tipo sono alternati ad altri *carmina*, più severi, che testimoniano la gelosia nei confronti del proprio amato e l'astio verso i suoi corteggiatori.

Catul. 21: Aureli pater esuritionum / non harum modo sed quot aut fuerunt / aut sunt aut aliis erunt in annis / pedicare cupis meos amores / nec clam: nam simul es iocaris una / eres

-

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup> Ne parla E. CANTARELLA in *Dammi mille baci*, Milano, 2012, 12 ss.; EAD., *Secondo natura*, cit., 160 ss.

adlatus omnia experiris / frustra nam insidias mihi intruentem / tangam te prior irrumatione / atque id si faceres satur tacerem / nunc ipsum id doleo quod esurire / mellitus puer et sitire discet / quare desine dum licet pudico / ne finem facias sed irrumatus.

L'esempio qui offerto (così la maggior parte degli altri casi di relazioni tra uomini romani liberi che si rinvengono nella satira tardo-repubblicana e del principato) è sicuramente suggestivo per quel che concerne l'aspetto del costume sociale, ma non fornisce indizi significativi per quanto riguarda l'eventuale impianto normativo predisposto dai Romani al fine di regolare le relazioni omosessuali. Probabilmente non esisteva neppure un complesso di norme ad hoc, destinate a regolare solamente le relazioni omosessuali come species autonoma rispetto a quella eterosessuale. La lex Scantinia e l'edictum de adtemptata pudicitia, infatti, entravano in azione solamente in 'casi limite', in cui venivano ravvisate l'assenza di consenso, la violenza, la illecita violazione della pudicitia o della ingenuitas di un soggetto ritenuto debole e indifeso; ma ciò valeva tanto per gli eterosessuali quanto per gli omosessuali, segnalando, anzi, una sostanziale parità di trattamento fra le due situazioni.

Quello che si riesce a ricavare, infatti, è solo una percezione di 'normalità' dell'amore nutrito dagli uomini romani di quel periodo verso altri *viri*; ma ciò non consente di dedurre che i *liberi* omosessuali rivendicassero per sé dei diritti o che fossero in alcun modo protetti (o viceversa penalizzati) dall'ordinamento giuridico.

L'amore tra *cives Romani*, infatti, era solo astrattamente foriero di profili di antigiuridicità, stante la vigenza anche solo formale della *lex Scantinia* e del (più tardo

ed opportuno<sup>203</sup>) editto *de adtemptata pudicitia*; ma forse non si era interessanti a viverlo come un'unione ufficializzata e del tutto simile a quella con una *mulier*, almeno fino all'età imperiale. Entrambi i provvedimenti citati, come si è già osservato, trovavano la loro *ratio* nella precisa volontà di preservare da un lato la virilità del maschio romano, ispirandosi ai più rigidi *mores maiorum* ed auspicandone un ritorno in auge (punendo quindi i *molles*, cioè coloro che nell'atto sessuale ricoprivano notoriamente un ruolo passivo, o che ostentavano in pubblico la propria effeminatezza), dall'altro la sopravvivenza del *sanguis* Romanus, incentivando la procreazione.

È per queste ragioni che non si rinviene, nell'amore tra cittadini liberi, null'altro che una manifestazione dell'evoluzione di un'etica sociale proiettata verso una liberalizzazione dei costumi, che di fatto, peraltro, non si verificò mai in maniera eclatante, in quanto sensibilmente contenuta dall'ordinamento giuridico. Non

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup> Così come osserva J. NEILL, *The Origins*, cit., «the title of the edict, *De adtemptata pudicitia*, and the inclusion of women along with male youth in its protection, demonstrate that it was not homosexual relationships, per se, that were to be penalized. The term *pudicitia* refers to virginity, or sexual honor, which applied not only to unmarried virgins and the honor of married women, but also to that of a male adolescent, who could lose his sexual honor as a result of taking the passive role in homosexual intercourse. In restating this traditional Roman concern for protecting the sexual honor of both respectabile women and male youth, the edit punished those who followed them 'silently and insistently' on the street, in a lews manner, with clear sexual intent. The Roman jurist Ulpian, in a commentary on the law, emphasized that it was not everybody who behaved in this way who was punished by the law, for example, someone who might make a flirtatious remark while passing on the street, but only those who did it contra bonos mores – against the dictates of propriety. The edict, then, was another attempt to protect young free-born males from attempted seduction by cruising lechers, which must have been a common occurrence».

sussistono dati testuali che consentono illazioni sull'an e sulle modalità della convivenza tra maschi romani liberi e sulle sue eventuali ripercussioni giuridiche, perché seppure vi fossero stati movimenti sociali in tal senso, nelle fonti non se ne rinviene un resoconto, almeno finché, sotto l'influenza degli imperatori stessi, gli assetti furono almeno parzialmente modificati. D'altro canto, invece, è possibile affermare con sicurezza che la convivenza 'forzosa' dello schiavo col suo dominus era destinata ad una considerazione ben diversa.

## 2. Il concubinato maschile

In primis occorre fare il punto sulla configurazione giuridica del concubinato alle soglie del primo secolo a.C..

Sulla scorta dei *Digesta*, e precisamente del titolo D. 25.7, rubricato *De concubinis*, si ritiene convenzionalmente che ve ne fu una positivizzazione (pur se indiretta) in due provvedimenti di Augusto: la già menzionata *lex Iulia de adulteriis coercendis* del 18 a.C. e la *lex Iulia et Papia Poppaea nuptialis* del 9 d.C<sup>204</sup>.

La prima, che secondo l'interpretazione di autorevole dottrina<sup>205</sup> si sarebbe posta come provvedimento abrogativo di una ignota legge o disegno di legge precedentemente promosso da Silla, incentivava il concubinato in quanto esso,

<sup>204</sup> E. VOLTERRA, voce 'Matrimonio (dir. rom.)', in *Enc. dir.*, XXV, Milano, 1975, 763 ss.; S. CASTALDI, *Unioni*, cit.; S.A. CRISTALDI, *Unioni*, cit.; F. LAMBERTI, *La famiglia romana e i suoi volti: pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino, 2014; L. SOLIDORO, *I percorsi*, cit., 9 ss.; C. FAYER, *La 'familia'*, cit.

<sup>205</sup> P. Krueger – Th. Mommsen – W. Studemund, 'Collectio librorum iuris anteiustiniani in usum scholarum', II, Oxford, 1878, 149.

insieme col matrimonio, veniva considerato il luogo legittimo del sesso, in cui questo non era punibile come *crimen*<sup>206</sup>. La seconda, ponendo pesanti limitazioni alla possibilità di contrarre matrimonio tra soggetti di *status* sociale differente, favoriva indirettamente la convivenza *more uxorio* come mero rapporto di fatto in alternativa alle unioni vietate per legge. Infatti il concubinato si qualificava come una «convivenza senza *affectio maritalis* con una donna di bassa condizione, in genere una propria liberta, cioè con persone *in quas stuprum non committitur*<sup>207</sup>».

Quello che viene spesso taciuto, però, è che il concubinato non aveva solo una declinazione eterosessuale. Dalle fonti letterarie emerge chiaramente che il *concubinus* fosse, tra tutti gli schiavi, quello prescelto dal padrone per intraprendere una relazione di tipo amoroso, considerata lecita dall'ordinamento giuridico.

La terminologia adoperata è generalmente molto precisa. Si legga per esempio

Quint. inst. or. 1.2.8: Nec mirum: nos docuimus, ex nobis audierunt; nostras amicas, nostros concubinos vident; omne convivium obscenis canticis strepit, pudenda dictu spectantur.

Tralasciando l'accezione negativa con cui Quintiliano riprova la visione, a cui venivano esposti i fanciulli, di scene in cui un cittadino romano si presentava in atteggiamenti equivoci con il proprio *concubinus* o con le proprie *amicae*, sembra

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup> Ulp. 2 ad l. Iul. et Pap. D. 25.7.1.2: Qui autem damnatum adulterii in concubinatu habuit, non puto lege Iulia de adulteriis teneri, quamvis, di uxorem eam duxisset, teneretur.

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup> P. BONFANTE, *Istituzioni di Diritto Romano*, Torino, 1946, 197. Cfr., sul concubinato, anche R. DANIELI, *Sul concubinato in diritto giustinianeo*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, III, Napoli, 1953, 175 ss.

pacifico che il giovane schiavo venisse ostentato esattamente alla stregua di una concubina e che pertanto fosse ad essa equiparato. La vena polemica del letterato è giustificabile sulla base dell'avversione che costui, come altri già menzionati, nutriva nei confronti della dissolutezza che il costume greco aveva importato a Roma<sup>208</sup>, ma rimane il fatto che il tenore delle sue parole sia inequivocabile<sup>209</sup>.

È su questo spunto che ritengo sostenibile l'idea <sup>210</sup> del riconoscimento, nell'antica Roma, del *concubinus* come corrispettivo maschile della *concubina*. *Concubinus* è «il giovane schiavo con il quale (secondo un uso in questo caso tipicamente romano) il padrone ha una relazione sessuale stabile, non esclusiva ma privilegiata<sup>211</sup>».

Apuleio, nelle Metamorfosi, riferisce di un singolare incontro fatto dal protagonista dopo che egli è stato acquistato da Filebo. Nell'episodio la figura del *concubinus* viene descritta in senso compatibile con la definizione appena riportata:

Ap. met. 8.26: Haec et huius modi mutuo blaterantes praesepio me proximum deligant. Erat quidam iuvenis satis corpulentus, choraula doctissimus, conlaticia stipe de menda paratus, qui foris quidem circumgestantibus deam cornu canens adambulabat, domi vero promiscuis operis partiarius agebat concubinus. Hic me simul domi conspexit, libenter adpositis largiter cibariis gaudens adloquitur: "Venisti tamen miserrimi laboris vicarius. Sed diu vivas et dominis placeas

<sup>208</sup> R. MACMULLEN, Roman Attitudes to Greek Love, in Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, IV, Erfurt, 1982, 484 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup> Sul 'tenore' delle parole adoperate, G. JENSSON, The Recollections of Encolpius: The 'Satyrica' of Petronius as Milesian Fiction, Groningen, 2004, 41.

<sup>&</sup>lt;sup>210</sup> cfr. P. FEDELI, Catullus' Carmen 61, Amsterdam, 1983, 97.

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup> E. CANTARELLA, Secondo natura, cit., 164.

et meis defectis iam lateribus consulas". Haec audiens iam meas futuras novas cogitabam aerumnas.

Il *concubinus* è tanto reale, come figura, quanto il *puer delicatus* ed il *catamitus*<sup>212</sup>, e viene generalmente assimilato al Ganimede<sup>213</sup> della cultura greca, il giovane rapito da Zeus col proposito di renderlo suo amante. Interessante, da questo punto di vista, il carme 61 di Catullo, che descrive la tristezza provata da un *concubinus* il giorno del matrimonio del suo *dominus* Manlio Torquato, evento simbolico che determina la fine della loro 'ufficiale' relazione, per alcuni giustificata solamente dal fatto che il concubino maschio poteva soddisfare le pulsioni sessuali del proprio padrone senza correre il pericolo di rimanere incinto<sup>214</sup>:

Catul. 61.124: Neu nuces pueris neget / desertum domini audiens / concubinus amorem.

/ Da nuces pueris iners / concubine satis diu / lusisti nucibus lubet / iam servire Talasio. /

Concubine, nuces da.

Le noci che Catullo esorta a distribuire sono l'equivalente del moderno riso, ed erano considerate di buon auspicio per gli sposi. Sembra dunque che il matrimonio sia il *dies ad quem* determinante la fine della relazione col proprio schiavo, il quale è destinato a cercare conforto in altre schiave di sesso femminile e ad ottemperare

117

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup> C.A. WILLIAMS, Roman Homosexuality, cit., 32, 61, 88, 105, 107 s., 199 ss., 229.

<sup>&</sup>lt;sup>213</sup> Phaest. 38.22: Catamitum pro Ganymede dixerunt, qui fuit Iovis concubinus.

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup> J. BOSWELL, Same-sex Unions, cit., 55.

alle voluttà sessuali della nuova moglie del proprio *dominus*<sup>215</sup>, ma sicuramente non avrà più altri uomini.

Anzi, sulla base di quanto si è già detto, è plausibile sostenere che se costui venisse sedotto da uomini diversi dal proprio *dominus*, sarebbe possibile agire *de servo corrupto* e sanzionare colui che ha turbato l'esclusività attribuita al rapporto omosessuale tra padrone e schiavo, anche se tale rapporto ha cessato di esistere in concomitanza con la celebrazione del matrimonio del *dominus*.

Non è dato sapere se la fine della relazione col proprio *concubinus* causata dall'avvento del matrimonio fosse sancita da una norma di diritto positivo, ma ciò non deve distogliere dalla perentorietà con cui Catullo si rivolge, oltre che al *concubinus*, anche a Manlio Torquato.

Catul. 61.141: Diceris male te a tuis / unguentate glabris marite / abstinere sed abstine /
[...] / Scimus haec tibi quae licent / sola cognita sed marito / ista non eadem licent.

L'utilizzo del plurale glabris<sup>216</sup> è giustificato dal fatto che, come già detto, la

<sup>215</sup> J.L. BUTRICA, Some Myths and Anomalies in the Study of Roman Sexuality, in Journal of Homosexuality, XLIX, 2005, 218.

<sup>216</sup> Una visione più specifica della questione in R. ANCONA – E. GREENE, *Gendered Dynamics in Latin Love Poetry*, Baltimora, 2005, 47 ss.: «The bride's role in containing her husband's desires is made more explicit when she encounters a male rival. And rather than imagined future competition, this competition is present. The Groom is told to give up his *concubinus* or male slave sxual companion. [...] The husband, we are told, will abstain with difficulty from his hairless boys. The bride is then admonished to beware of denying to her husband what things he will seek from her, lest he seek them elsewhere. Here the needed contraining

role of the bride is emphasized. It is with difficulty that her husband will abandon his future

118

relazione intrattenuta col proprio concubino non era l'unico rapporto omosessuale consentito al padrone, il quale poteva comunque disporre dei propri schiavi in totale libertà: per divertirsi, probabilmente, ma non più per amarli<sup>217</sup>.

pleasures with slave boys, and the plural broadens the threat to sexual exclusivity from the particular concubinus he has been enjoying up to the present to the group of slave boys as a whole. In addition, the groom's not seeking sexual activity elsewhere is now specifically tied to the bride "not saying no" sexually. Thus while the groom in the poem is expected to have a sexually exclusive relationship with the bride, it is her attractiveness and her submission to his sexual demands that are established as the contraining power that creates his fidelity. The language of mastery belongs, in one sense, to the bride, whose job is to constrain her new husband sexually. And in line 31, she is called to her new home as its mistress (domum dominam). Yet the issues of mastery and slavery are more complicated, for the concubinus, whose sexual activity with the groom is to be abandoned [...], plays a structural role that is intertwined with that of both bride and groom. He is the one who must scatter nuts for the wedding, an acrivity typically performed by the groom. [...] The concubinus himself is a liminal figure. He is described as 'iners', a significant word in the context of a wedding poem, for it can mean "impotent" [...]. In what sense might this figure be impotent? He is about to have his hair or (according to some commentators) his beard cut, signifying physical maturity. The significance of hair is evident in lines 77-78 and 94-95, where 'comae' is used of the light of the wedding torches. The cutting of the hair of the concubinus signifies that he is getting too old to be a hairless, feminized, object of desire. But as he grows older, there could easily be other younger boys to replace him. So in a sense, he himself, ironically, becomes 'impotent' as a love object for his master just as he becomes more physically mature and more of a man».

<sup>217</sup> C.A. WILLIAMS, Roman Homosexuality, cit., 318 nt. 97: «Catull. 61.119-43 and especially 139-40 ("scimus haec tibi quae licent / sola cognita"). As Fedeli 1983:97 observes, "there is no reason to believe that the reference to the concubinus is a literary τόπος." The poet goes on to recommend that Manlius keep his hands off his glabri once he marries ("marito / ista non eadem licent," 140-1): this comment (pace Cantarella 1992:126 and Thomsen 1992:70) cannot be interpreted as a general recommendation that all men, once married, should renounce homosexual affairs in the interests of conjugal bliss. The comment is generically

Anche sotto il profilo giuridico il *concubinus* era destinatario di un trattamento speciale, che si può tentare di ricostruire riportando due episodi significativi.

Il primo viene raccontato da Cesare, probabile autore del *De bello Hispaniensi*, il quale riferisce di Scapula, un suo generale che durante la guerra di Spagna, dopo aver compiuto valorose gesta nella spedizione beotica, decise di togliersi la vita come conveniva ad un vero eroe.

Caes. de bel. Hisp. 33: novissimo tempore servum iussit et libertum qui fuisset eius concubinus, alterum se iugulare, alterum pyram incendere.

Senza dubbio suggestivo risulta osservare che, nell'elencazione delle varie operazioni compiute dai sottoposti di Scapula, l'autore si premuri di specificare come ad appiccare il fuoco alla pira<sup>218</sup> del suicida fosse proprio il 'libertum qui fuisset eius concubinus', quasi a voler ricordare che tale personaggio – sebbene anonimo – godesse di una considerazione superiore rispetto a tutti gli altri soggetti selezionati da Scapula per partecipare alla campagna militare. Perché Scapula avrebbe dovuto accompagnarsi ad un ex concubino ora liberto, e perché Cesare avrebbe avvertito la necessità di sottolineare che lo schiavo, prima della manumissio, ricopriva il ruolo di concubinus?

La risposta è stata parzialmente già resa nella prima parte del presente studio:

conditioned, coming as it does in the course of a marriage hymn whose very purpose is to celebrate an ideal, namely the mutual and exclusive love between husband and wife».

<sup>218</sup> Si noti la ricorrenza, anche in questo caso, dell'associazione tra la figura del *concubinus* ed il fuoco (per Catullo matrimoniale, per Cesare funebre).

è noto che ai militari nell'esercizio delle proprie funzioni al di fuori della patria veniva concesso un codice comportamentale diverso e più elastico rispetto a quello consentito ad un normale *civis*, a condizione che, in occasione del ritorno dalla campagna militare, anche essi si fossero adeguati alle regole sociali vincolanti per il resto della collettività.

L'intimità intercorrente tra Scapula ed il proprio concubino ricorda a tratti quella di Achille e Patroclo, definito da Omero πολὺ φίλτατος ἑταῖρος.

Om. Od. 17.410-411: Δὴ τότε γ'οὒ οἱ ἔειπε κακὸν τόσον ὅσσον ἐτὺχθη / μήτηρ, ὅττι ῥά οἱ πολὺ φίλτατος ὢλεθ'ἐταῖρος.

Om. Od. 17.654-655: [...] ὅτρυνον δ'Αχιλῆϊ δαῖφρονι θᾶσσον ἰόντα / εἰπεῖν ὅττι ῥά οἱ πολὺ φίλτατος ὢλεθ'ἑταῖρος».

Secondo alcuni, quello di πολὺ φίλτατος ἐταῖρος sarebbe un vero e proprio status privilegiato, i cui effetti risultano ben riscontrabili nell'opera di Omero<sup>219</sup>.

Tornando a Scapula, la probabile, valida, ragione che avrebbe spinto Cesare a rimarcare tutti i vari cambi di *status* del concubino (schiavo, concubino, liberto, amante notorio) risiede nell'intrinseca natura dell'istituto giudirico della *manumissio*. Quest'ultima, infatti, non comportava una rottura totale del rapporto che aveva

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup> R.A. KNUDSEN, *Homeric Speech and the Origins of Rhetoric*, Baltimora, 2014, 69. In D. BECK, *Speech Presentation in Homeric Epic*, Austin, 2012, 176 s., si discorre in tema di eccezionalità dell'impostazione del discorso del πολὺ φίλτατος ἐταῖρος rispetto al solito registro omerico.

legato in precedenza *dominus* e schiavo, ma solo una sua modifica, tanto che l'ordinamento identificava i soggetti di questo nuovo rapporto giuridico come *patronus* e liberto, e non come *extranei*. Se lo schiavo manomesso era un *concubinus*, allora era molto plausibile che a costui venisse imposto dal suo *patronus* – *sub condicione manumissionis* – di adempiere ad una serie di prestazioni nei suoi confronti, tra cui anche quelle sessuali<sup>220</sup>, con l'obiettivo esplicito di non recidere il legame 'sentimentale' creatosi in virtù del rapporto di concubinato preesistente.

Tale tesi non pare confliggere con il quadro normativo dell'epoca di riferimento; v'è da ritenere che la pratica di legare a sé anche sessualmente un liberto non fosse così eccezionale; tanto che nell'età dei Severi, come si evince dai *Digesta*<sup>221</sup>, vi fu una disposizione ben specifica a difesa dell'integrità sessuale dei liberti<sup>222</sup>. In realtà sono proprio i *Digesta* a suggerire che pure l'integrità degli schiavi non manomessi venne, col tempo, reputata degna di tutela giuridica, prevedendosi una sanzione perfino per lo stesso *dominus* nel caso in cui avesse mercificato il corpo del proprio schiavo, diversamente rispetto al ruolo che il *servus* stesso ricopriva nel

<sup>&</sup>lt;sup>220</sup> D. DALLA, 'Ubi Venus', cit., 48.

<sup>&</sup>lt;sup>221</sup> Call. 3 ed. monit. D. 38.1.38 pr.: Hae demum impositae operae intelleguntur, quae sine turpitudine praestari possunt et sine periculo vitae. Nec enim si meretrix manumissa fuerit, easdem operas patrono praestare debet, quamvis adhuc corpore questum faciat.

<sup>222</sup> Ricordiamo inoltre che la manumissio sub condicione non è solo un'invenzione della dottrina, ma trova un reale riscontro nell'istituto della revocatio in servitutem (cfr. C.Th. 4.10.1) del liberto ingratus. Per ulteriori informazioni sul tema, del quale non si ritiene opportuno discorrere per evitare di incorrere nella tentazione di definirlo uno strumento di ricatto anche sessuale nei confronti degli schiavi manomessi, si veda R. SIGNORINI, 'Adsignare libertum': la disponibilità del 'patronatus' tra normazione senatoria ed 'interpretatio' giurisprudenziale, Milano, 2009, 21 ss.; G. FABRE, 'Libertus', cit., 258 ss.

momento in cui era stato acquistato.

Ulp. l.s. de off. praef. urb. D. 1.12.1.8: Quod autem dictum est, ut servos de dominis querentes praefectus audiat, sic accipiemus non accusantes dominos (hoc enim nequaquam servo permittendum est nisi ex causis receptis) sed si verecunde expostulent, si saevitiam, si duritiam, si famem, qua eos premant, si obscenitatem, in qua eos compulerint vel compellant, apud praefectum urbi exponant. Hoc quoque officium praefecto urbi a divo Severo datum est, ut mancipia tueatur ne prostituantur.

Il passo evidenzia, a conferma dell'espansione della tutela giuridica concessa all'integrità fisica di servi, come la prostituzione del proprio schiavo fosse un atto deprecabile e rilevante per il diritto pubblico. Ma non essendo concepibile, da parte del *servus*, l'esercizio dell'azione privata di risarcimento del danno per le lesioni patite a seguito dei maltrattamenti subiti dal proprio *dominus*, l'imperatore Settimio Severo decise di supplire a tale *vulnus* normativo, onerando il *praefectus urbi* del compito di vigilare sugli schiavi affinché non venissero sottoposti a sevizie (anche sessuali) particolarmente scellerate<sup>223</sup>.

-

<sup>&</sup>lt;sup>223</sup> Il procedimento viene esposto con dovizia di particolari in F.M. SILLA, *La 'cognitio' sulle 'libertates fidecommissae'*, Padova, 2008, 52 ss.: lo schiavo «si recava presso il *prefectus urbi* che era tenuto ad ascoltarlo. L'*audiri* era l'attività del giudicante corrispondente al *quaeri*, alla quale il prefetto era chiamato, peraltro, anche quando la richiesta di ascolto venisse da persone libere, come ad esempio nel caso dei *patroni egentes de suis libertis querentes* riferito ancora da Ulpiano nel par. 2 di D. 1.12.1». Si veda anche F. BOTTA, 'ECL.' 17.21, cit., 79. L'imperatore, mediante il *prefectus urbi*, era costantemente presente, anche solo a livello simbolico; sul punto cfr. V. MAROTTA, *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV* 

Come è stato giustamente rilevato, il provvedimento esaminato si pone a corredo di un più ampio «processo globale di limitazione della *dominica potestas*, che fa perno sul celebre rescritto di Antonino Pio a Elio Marciano, restituitoci dalla *Collatio* (3.3.1-3), dalle Istituzioni giustinianee (1.8.2., cfr. *Gai.* 1.53) e infine dal Digesto (Ulp. 1.6.2; cfr. *Gai.* 1.6.1.2)<sup>224</sup>».

Tuttavia, oltre che per il diritto pubblico, la condotta del *dominus* nei confronti del servo sembra fosse rilevante, seppure in misura inferiore, anche per il diritto privato. Si leggano, in proposito:

Pomp. 27 ad Sab. D. 21.2.34: Si mancipium ita emeris, ne prostituatur et, cum prostitutum fuisset, ut liberum esset: si contra legem venditionis faciente te ad libertatem pervenerit, tu videris quasi manumisisse et ideo nullum adversus venditorem habebis regressum.

Marc. l.S. ad form. hypoth. D. 40.8.6: Si quis obligatum servum hac lege emerit, ut manumittat, competit libertas ex constitutione divi Marci, licet bona omnia quis obligaverit, quae habet habiturusve esset. Tantundem dicendum est et si hac lege emerit, ne prostituatur, et

d.C.). Studi di diritto pubblico romano, Torino, 2016, 121 nt. 84; A. SICARI, Prostituzione, cit., 137.

<sup>224</sup> D. DALLA, 'Ubi Venus', cit., 42. Il testo del rescritto in questione è il seguente: Dominorum quidem potestatem in suos servos illibatam esse oportet nec cuiquam hominum ius suum detrahi. Sed dominorum interest, ne auxilium contra saevitiam vel famem vel intolerabilem iniuriam denegetur his qui iuste deprecantur. Ideoque cognosce de querellis eorum, qui ex familia Iulii Sabini ad statuam confugerunt, et si vel durius habitor, quam aequum est, vel infami iniuria affectos cognoveris, veniri iube, ita ut in potestatem domini non revertantur. Qui Sabinus, si meae constitutioni fraudem fecerit, sciet me admissum severius exsecuturum.

In entrambi i casi prospettati, i giuristi Pomponio e Marciano suggeriscono una compressione più o meno severa del diritto del *dominus* quale conseguenza dell'aver prostituito uno schiavo non adibito a quella funzione, in violazione della condizione 'ne prostituatur' sottesa al suo acquisto. Anche in questo caso ricompare sovente il ricorso al *prefectus urbi*, il quale riconoscerà automaticamente allo schiavo la libertà, con esclusione del diritto di patronato al *dominus* e la sistematica attribuzione della *ingenuitas* al *servus* manomesso<sup>225</sup>. Dal tenore dei due pareri si evince che i giuristi ricomprendono senza difficoltà, all'interno della categoria degli schiavi, indifferentemente i maschi e le femmine<sup>226</sup>.

Un caso in cui è possibile intravedere risvolti giuridici relativi al concubinato maschile, invece, è frutto di un'isolata <sup>227</sup> ma interessante interpretazione del

<sup>&</sup>lt;sup>225</sup> Cfr. A. SICARI, *Prostituzione*, cit., 111 ss. La costituzione giustinanea del 531 che prevedeva la concessione dell'*ingenuitas* è C. 7.6.1.4: *Qui enim ita degener et impius constitutus est, ut talem exerceret mercationem, quomodo dignus est vel ancillam vel libertam eam habere?* Da notare come il testo della costituzione si riferisca solamente al sesso femminile, ma si ritiene che la disposizione fosse, per quanto compatibile, rivolta anche agli schiavi di sesso maschile, cui non viene operato preciso riferimento in ragione dell'impostazione omofobica tipica del cristianesimo. Del resto, come si osserva dalla lettura delle parole di Pomponio e Marciano, gli schiavi di entrambi i sessi sono destinatari delle forme di tutela in esame.

sovente, a riferire la clausola *ne prostituatur* alla sola situazione della schiava. Cfr. M. MELLUSO, *La schiavitù*, cit., 104 ss., 107 nt. 374, 131 nt. 484; B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, II. *Giustizia* – *Le persone*, Milano, 1952, 437; T.A.J. MCGINN, 'Ne serva prostituatur'. Restrictive Covenants in the Sale of Slaves, in ZSS, 107, 1990, 339.

<sup>&</sup>lt;sup>227</sup> C.A. WILLIAMS, Roman Homosexuality, cit., 24.

seguente passo di Marziale.

Mart. 8.44.16: tuoque tristis filius, velis nolis, / cum concubino nocte dormiet prima.

Sembrerebbe, stando alla lettera del passo, che il *concubinus*<sup>228</sup> fosse una *persona* così preziosa da essere addirittura suscettibile di trasferimento *mortis causa* tra il *de cuius* e suo figlio, il quale vi avrebbe dormito insieme durante la prima notte dopo la dipartita del padre.

Sulla specialità del *concubinus* rispetto agli altri servitori Marziale aveva già riferito nell'epigramma dedicato alla descrizione della figura dell'effeminato e detestabile Zoilo<sup>229</sup>, pessimo padrone di casa. L'autore satirico racconta con sdegno

28 Communication do a Manufalo :

<sup>228</sup> Sempre stando a Marziale, i concubini maschi si differenziano anche per indole e grado di effeminatezza, come si può agevolmente dedurre dall'insulto rivolto a Didimo in 5.41: Spadone cum sis eviratior fluxo, / et concubino mollior Celaenaeo, / quem sectus ululat matris enthear Gallus, / theatra loqueris et gradus et edicta / trabeasque et Idus fibulasque censusque, / et pumicata pauperes manu monstras. / Sedere in equitum liceat an tibi scamnis / videbo, Didyme: non licet maritorum. Dal passo, inoltre, si evince nuovamente che gli equites non godevano di una buona fama presso gli antichi romani e probabilmente venivano comunemente considerati quali moralmente deviati. Nel già menzionato passo di Svetonio, relativo alla vita di Domiziano, lo storico manifestava un atteggiamento entusiasta rispetto alle condanne ex lege Scantinia che l'imperatore aveva inflitto agli equites. Abbiamo già espresso le nostre riserve circa lo stile di vita dell'imperatore.

<sup>&</sup>lt;sup>229</sup> Mart. 3.82: Conviva quisquis Zoili potest esse, / Summemenia cenet inter uxores / Curtaque Ledae sobrius bibat testa: / hoc esse levius puriusque contendo. / Iacet occupato galbinatus in lecto / cubitisque trudit hinc et inde convivas / effultus ostro Sericisque pulvillis. / Stat exoletus suggeritque ructanti / pinnas rubentes cuspidesque lentisci, / et aestuanti tenue ventilat frigus / supina prasino concubina flabello, / fugatque muscas myrtea puer virga. / Percurrit agili corpus arte tractatrix / manumque doctam spargit omnibus membris; / digiti crepantis signa novit eunuchus / et delicatae sciscitator urinae / domini bibentis

che costui, vestito da donna ed atteggiandosi come tale, si circondava di numerosi giovani prostituti, concubine e 'atleti', ma di un solo *concubinus*, il quale era destinatario delle più attente premure, superiori anche a quelle riservate ai convitati.

Quintiliano si pronuncia molto severamente sull'esposizione dei più giovani a tali scene ed alle ripercussioni che questi spettacoli degradanti hanno sulla loro indole:

Quint. inst. or. 1.2.7-8: Nec mirum: nos docuimus, ex nobis audierunt; nostras amicas, nostros concubinos vident; omne convivium obscenis canticis strepit, pudenda dictu spectantur. Fit ex his consuetudo, inde natura. Discunt haec miseri antequam scianti vitia esse: inde soluti ac fluentes non accipiunt ex scholis mala ista, sed in scholas adferunt.

La visione di Quintiliano, secondo cui la presenza dei giovani ai *convivia* avrebbe determinato il deterioramento delle loro virtù morali, seppure non totalmente condivisa<sup>230</sup>, rispecchiava certamente una significativa parte del sentire comune

ebrium regit penem. / At ipse retro flexus ad pedum turbam / inter catellas anserum extra lambentis / partitur apri glandulas palestritis / et concubino turturum natis donat; / ligurumque nobis saxa cum ministrentus / vel cocta fumis musta Massilitanis, / opimianum morionibus nectar / crystallinisque murrinisque propinat. / Et Cosmianis ipse fuscus ampullis / non erubescit murice aureo nobis / dividere moechae pauperis capillare. / Septunce multo deinde perditus stertit: / nos accubamus et, silentium rhonchis / praestare iussi, nutibus propinamus. / Hos Malschionis patimur inprobi fastus, / nec vindicari, Rufe, possumus: fellat. Per C.A. WILLIAMS, Roman Homosexuality, cit., 381, si tratta di un modo comune di ironizzare, rinvenibile anche in Cat. 21, Priap. 13, 22, 35, 24.

<sup>&</sup>lt;sup>230</sup> Sul differente valore attribuito agli accadimenti tipici dei *convivia* da Valerio Massimo, si veda H. VALLADARES, *Floating Figures in Roman Wall Painting*, in *The Roman Paratext: Frame*,

dell'epoca.

Stante la posizione privilegiata del *concubinus* rispetto agli altri schiavi e considerando la sua intimità col *dominus*, si può supporre che il concubino potesse essere strumentalizzato politicamente a svantaggio del proprietario, come nel caso della nota congiura perpetrata ai danni di Nerone, quando vennero sfruttati anche il concubino Atimeto ed il danzatore Paride<sup>231</sup>. A proposito di tale episodio, però, è incauto attribuire piena credibilità, almeno per quanto attiene il piano giuridico, alle limitate notizie disponibili sul tema.

Tuttavia, proprio prendendo spunto da Nerone, uno dei governanti più dissoluti di tutti i tempi, si può tentare di spingere oltre l'indagine in ordine alla rilevanza giuridica della relazione omosessuale, fino ad esaminarne una eventuale evoluzione in chiave matrimoniale.

## 3. I matrimoni omosessuali.

Prima di valutare nel dettaglio l'ipotesi di matrimonio tra due uomini, è il caso di precisare che quella romana non fu l'unica civiltà antica in cui venivano praticate e formalmente riconosciute unioni tra persone dello stesso sesso.

In Mesopotamia, ad esempio, sia il re di Mari Zimri-lin che il re di Babilonia

Texts, Readers, edited by L. Jansen, Cambridge, 2014, 183 s., ma anche M.B. ROLLER, Dining Posture in Ancient Rome: Bodies, Values, and 'Status', Princeton, 2006, 159 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>231</sup> Tac. ann. 13.21: [...] Nam Domitiae inimicitiis gratias agerem, si benevolentia mecum in Neronem meum certaret: nunc per concubinum Atimetum et histrionem Paridem quasi scaenae fabulas componit.

Hammurabi disponevano di amanti di sesso maschile<sup>232</sup>.

Aristotele, nella *Politica*, discorre della costituzione Cretese e di un presunto intervento del legislatore che, al fine di controllare nascite, avrebbe assecondato, o addirittura promosso, le relazioni tra gli uomini per evitare un'esplosione demografica.

Αrist. pol. 1272a.22-26: πρὸς δὲ τὴν ὀλιγοσιτίαν ὡς ὡφέλιμον πολλὰ πεφιλοσόφηκεν ὁ νομοθέτης, καὶ πρὸς τὴν διάζευξιν τῶν γυναικῶν, ἵνα μὴ πολυτεκνῶσι, τὴν πρὸς τοὺς ἄρρενας ποιήσας ὁμιλίαν, περὶ ἦς εἰ φαύλως ἢ μὴ φαύλως, ἕτερος ἔσται τοῦ διασκέψασθαι καιρός.

È un vero peccato che Aristotele non mantenga la sua promessa di approfondire più avanti la discussione: nella *Politica* il punto non viene mai più ripreso, lasciando il lettore senza possibilità di individuare il contenuto anche solo parziale di detti provvedimenti cretesi<sup>233</sup>. Nel medesimo periodo storico, anche nel lontano oriente la situazione non era molto diversa.

In Cina, ad esempio, veniva celebrato, tra il 475 a.C. ed il 221 a.C., il

<sup>233</sup> S. HITCH, From Birth to Death: Life-change Rituals, in The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, edited by E. Eidinow and J. Kindt, Oxford, 2015, 529.

<sup>&</sup>lt;sup>232</sup> D. GREENBERG, *The Construction*, cit., 126. Del resto la tradizione mesopotamica non era estranea al culto dell'omosessualità come pratica di nobilitazione dello spirito, basti pensare alla figura mitologica di Gilgamesh e del suo amore per Enkidu, che a tratti sembra presagire quello sorto tra Achille e Patroclo.

matrimonio tra lo scrittore Pan Zhang ed il suo studente Wang Zhongxian<sup>234</sup>, che vissero insieme per tutta la vita e morirono uniti. Tra il 206 a.C. ed il 220 d.C., la dinastia Han, nota per aver favorito lo sviluppo culturale e militare della Cina, potè contare ben dieci imperatori la cui omosessualità era conclamata. In particolare Ai Di, unitosi con il generale Dong Xian, diede vita alla famoso aneddoto della letteratura cinese noto come la 'passione della manica recisa'<sup>235</sup>.

Tornando agli antichi romani, è possibile sostenere che durante l'impero le logiche sottese ad una relazione omosessuale stabile mutarono. Il concubinato, che si concretizzava attraverso una convivenza ufficiosa o comunque non sempre esternata, cessò di essere l'unica forma di relazione omosessuale riconosciuta. Sembra, infatti, che diversi uomini di spicco si unirono in *matrimonium* con i propri schiavi (o liberti), come testimoniano le fonti letterarie, tra cui Marziale e Giovenale. Ad essi non viene tradizionalmente riconosciuta alcuna valenza giuridica<sup>236</sup> – anche se per alcuni coevi ve n'era una spiccatamente politica<sup>237</sup> – e d'altro canto i *Digesta* tacciono completamente sull'argomento, in perfetta linea sia con le dottrine dei Padri della Chiesa che con la politica repressiva adottata nei confronti dell'omosessualità, di cui Giustiniano fu sommo nemico.

Tuttavia non si ritiene di dover giustificare col silenzio delle fonti giuridiche

<sup>&</sup>lt;sup>234</sup> Come riportato nel testo della tradizione noto come 'Antologia di storie tratte dalle fonti dell'Era Taiping'.

 <sup>235</sup> B. HINSCH, Passions of the Cut Sleeve: the Male Homosexual Tradition in China, London, 1992.
 236 D. DALLA, 'Ubi Venus', cit., 64.

<sup>&</sup>lt;sup>237</sup> Come osserva Elio Lampridio nella historia Augusta 11.7: Erant amici inprobi et senes quidam et specie philosophi, qui caput reticulo componerent, qui inproba quaedam pati se dicerent, qui maritos se habere iactarent. Quos quidam finxisse dicunt, ut illi fierent vitiorum imitatione cariores.

una resa nei confronti dell'indagine, essendo ugualmente possibile approfondire quanto a nostra disposizione e verificare se il matrimonio tra persone dello stesso sesso fosse o meno un atto rilevante anche per l'ordinamento giuridico, oltre che per la società.

Si legga Giovenale.

Juv. 2.117: Quadriginta dedit Gracchus sestertia dotem / cornicini, sive hic recto cantaverat aere; / sigratae tabulae, dictum 'feliciter', ingens / cena sedet, gremio iacuit nova nupta mariti.

Nel passo riportato, l'autore satirico esprime palese la sua indignazione per il fatto che, in occasione della celebrazione del suo matrimonio con un altro uomo, Gracco avrebbe addirittura versato quaranta sesterzi a titolo di dote. Emerge, innanzitutto, un interessante elemento rituale nella celebrazione del matrimonio tra uomini: nonostante entrambi i nubendi siano di sesso maschile, uno dei due deve ugualmente ricoprire il ruolo di *mulier* come in un matrimonio tradizionale. Tale condizione, nel caso di specie, spetta a Gracco, il quale, infatti, è tra i due quello che costituisce la dote, come avrebbe fatto qualsiasi donna romana (o altri per suo conto).

La repulsione provata da Giovenale, probabilmente, non è rivolta alla pratica matrimoniale omosessuale in sé, quanto piuttosto al fatto che Gracco si umili assumendo il ruolo simbolico di donna. Sarebbe insomma l'abbandono della virilità a scatenare la reazione transfobica del poeta satirico.

Similmente, anche Cassio Dione si manifesta apertamente contrario agli atteggiamenti dell'imperatore Eliogabalo ed alla sua inclinazione transessuale, che

emerge in particolare in occasione dell'incontro con il bellissimo atleta Aurelio Zotico.

Dio Cass. hist. 80.16.4-5: [...] καὶ προσειπόντα, οἶα εἰκὸς ἦν, Κύριε αὐτοκράτορ χαῖρε, θαυμαστῶς τόν τε αὐχένα γθναικίσας καὶ τοὺς ὸφθαλμοὺς ἐπεγκλάσας ἠμείψατο, καὶ ἔφη οὐδὲν διστάσας ΄μή με λέγε Κύριον, ἐγὼ γὰρ Κυρία εἰμί΄<sup>238</sup>.

La posizione di Eliogabalo, per quanto negativamente connotata, risulta ugualmente significativa atteso che costui, stando alle parole di Cassio Dione e Lampridio, convolò a nozze con il suo compagno Ieroche<sup>239</sup>.

Marziale si allinea al pensiero di Giovenale in più occasioni<sup>240</sup>, operando anch'egli un riferimento alla costituzione di dote nel matrimonio tra Callistrato ed Afro.

<sup>&</sup>lt;sup>238</sup> In generale, il linguaggio adoperato nell'intero capitolo XVI del libro LXXX delle Historiae di Cassio Dione è finalizzato a fornire una connotazione estremamente negativa dello stile di vita di Eliogabalo, eccessivamente effeminato. Similmente, anche Lampridio, nell'Historia Augusta, connota negativamente – e per i medesimi motivi di Cassio Dione – il personaggio di Eliogabalo. Sulle eventuali ripercussioni sociali e giuridiche dell'effeminatezza dell'imperatore in questione, cfr. S. GUALERZI, Né uomo, né donna. Né dio, né dea. Ruolo sessuale e ruolo religioso dell'imperatore Elagabalo, Bologna, 2005, passim.

<sup>&</sup>lt;sup>239</sup> In J. BOSWELL, *Same-sex Unions*, cit., 84 (in particolare nota 155), viene approfonditamente esaminato il resoconto dei due autori citati rispetto al matrimonio di Eliogabalo. Per Cassio Dione il nome di suo marito è Ieroche, invece Lampridio insiste nell'affermare che si tratta dell'atleta Zotico.

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup> Su tutte, Mart. 1.24.

Mart. 12.42: Barbatus rigido nupsit Callistratus Afro, / hac qua lege viro nubere virgo solet. / Praeluxere faces, velarunt flammea vultus, / nex tua defuerunt verba, Talasse, tibi. / Dos etiam dicta est. Nondum tibi, Roma, videtur / hoc satis? Expectans numquid ut et pariat?

Per comprendere quale fosse la probabile ragione dell'avversione degli autori dell'epoca per il *matrimonium* tra uomini e, più nel particolare, per l'istituzione della *dos*, si veda

Pomp. 15 ad Sab. D. 24.3.1: Dotium causa semper et ubique praecipua est: nam et publice interest dotes mulieribus conservari, cum dotatas esse feminas ad subolem procreandam replendamque liberis civitatem maxime sit necessarium.

La definizione di *dos* fornita da Pomponio qualifica tale istituto come funzionale e di supporto alla logica procreativa, sottesa alla celebrazione di un matrimonio tradizionale<sup>241</sup>. Se, dunque, due uomini ritenevano di costituire una dote

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup> In tema di *dos*, si rimanda alla sterminata letteratura romanistica di riferimento, di cui pare doveroso menzionare, quali *essentialia*, i seguenti contributi: H. ANKUM, *Un cas de 'traditio dotis' dans une texte de Julien (D. 23.3.46 pr.)?*, in RIDA, 23, 1976, 77 ss.; R. D'ANCONA, *Il concetto giuridico di dote nel diritto romano. Studio storico giuridico*, Roma, 1972; H. KUPISZEWSKI, *Osservazioni sui rapporti patrimoniali fra i fidanzati nel diritto romano classico: 'dos' e 'donatio'*, in *IVRA*, 29, 1978, 114 ss.; G. RASCÓN, *Los intereses de la dote (D. 23.3.69.1)*, in *RIDA*, 23, 1976, 203 ss.; ID., 'Dotis dictio', in *Labeo*, 23, 1977, 211 ss.; R. RÖHLE, 'Relegare dotem', in *ZSS*, 94, 1977, 306 ss.; M. TALAMANCA, *Gli apporti patrimoniali della moglie nell'Egitto greco e romano*, in *Index*, 2, 1971, 240 ss..

a favore di quello che avrebbe ricoperto il ruolo di *maritus*, l'anomalia stava nel fatto che, per quanto dedito al travestitismo, quello tra i due che si atteggiava come *mulier* non era comunque dotato di capacità procreativa. Non vi era pertanto ragione che una dote venisse costituita in suo favore.

È la mancata attitudine alla procreazione delle coppie omosessuali che viene percepita da Giovenale quale unico (e salvifico) ostacolo alla diffusione dell'ideologia di una *familia* omosessuale. In tali termini, infatti, prosegue l'invettiva nei confronti di Gracco.

Juv. 2.121-142: O proceres, censore opus est an haruspice nobis? / Scilicet horreres maioraque monstra putares, / si mulier vitulum vel si bos ederet agum? / Segmenta et longos habitus et flammea sumit / arcano qui sacra ferens nutantia loro / sudavit clipeis ancilibus. O pater urbis, / unde nefas tantum Latiis pastoribus? Unde / haes tetigit, Gradive, tuos urtica nepotes? / Traditur ecce viro clarus genere atque opibus vir, / nec galeam quassas nec terram cuspide pulsas / nec quereris patri. Vade ergo et cede severi / ingeribus campi, quem neglegis. «Officium cras / primo sole mihi peragendum in valle Quirini». / Quae causa officii? «Quid quaeris? Nubit amicus / nec multos adhibet». Liceat modo vivere, fient, / fient ista palam, cupient et in acta referri. / Interea tormentum ingens nubentibus haeret / quod nequeant parere et partu retinere maritos. / Sed melius, quod nibil animis in corpora iuris / natura indulget: steriles moriuntur, et illis / turgida non prodest condita pyxide Lyde, / nec prodest agili palmas praebere luperco.

Tuttavia, se da un lato Giovenale suscita il sorriso di chi legge per il modo sagace in cui ha articolato la propria satira, dall'altro si può evincere un ulteriore dato di non poca importanza e cioè che la celebrazione di un matrimonio omosessuale non aveva una finalità meramente esibizionista<sup>242</sup>. I nubendi, infatti, manifestano chiaramente la propria, immodificabile, volontà di comportarsi come due coniugi di una coppia eterosessuale, tanto che viene costituita una dote di 400.000 sesterzi (pari al censo di un cavaliere). Entrambi, specifica l'autore satirico, sono destinati a morire steriles, ma solo perché 'nibil animis in corpora iuris natura indulget'.

La conferma di una qualche rilevanza del matrimonio omosessuale parrebbe provenire dalle parole di Cicerone, che si esprime mediante la bocca di Curione.

Cic. Phil. 2.44: Primo vulgare scortum, certa flagitii merces, nec ea parva; sed cito Curio intervenit, qui te a meretricio quaestu abduxit et, tamquam stolam dedisset, in matrimonio stabili et certo collocavit.

Sembra dunque che i termini in cui la discussione coeva si atteggiava fossero due: da un lato, infatti, si parlava del *matrimonium* dei personaggi di spicco coi propri schiavi in chiave ironica, o comunque satirica; dall'altro, invece, si prestava

<sup>&</sup>lt;sup>242</sup> Paradossalmente su tale punto sembra avere un atteggiamento più intuitivo la letteratura del XVIII secolo. Si veda, ad esempio, la versione fornita in C. MEINERS, *Storia della decadenza dei costumi, delle scienze e della lingua dei* Romani nei primi secoli dopo la nascita di G.C., I, Firenze, 1817, 145: «Allora si estinsero affatto in breve tempo i pochi avanzi di modestia, e di verecondia, che conservati si erano mediante le Leggi di Augusto, e i rigori, con cui egli punito aveva gli smaturati voluttuosi. I più distinti giovani, ed attempati non si vergognavano, a simiglianza di Nerone, e di Eliogabalo, di sposarsi pubblicamente coi loro amati, o amanti, e di confermare tali scandalose unioni con patti stipulati di matrimonio». Sul passo si veda, fra i più recenti A. DOSI, 'Eros', cit., 132 ss.

particolare attenzione al ruolo (di marito o di moglie) che il personaggio famoso del momento aveva scelto di ricoprire all'interno della sua 'vita coniugale' omosessuale, come nel caso di Cesare<sup>243</sup>.

La questione non è di poco rilievo. L'ammissibilità di una unione omosessuale 'formale', nella quale dovesse comunque essere rispettato il requisito della *disparitas sexus* mediante la *fictio* del travestimento di uno dei due nubendi in donna, trova, come abbiamo osservato, pieno conforto nelle fonti letterarie. In quelle giuridiche (per le motivazioni, soprattutto religiose, più volte addotte) è difficile rintracciare riferimento in tal senso, se non, *de relato*, con riferimento a tematiche estranee a quelle oggetto della presente ricerca, in cui si possono cogliere tracce labili di un più ampio respiro della questione presso i coevi (di cui, però, i compilatori giustinianei hanno dissipato le orme)<sup>244</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>243</sup> E. CANTARELLA, Secondo natura, cit., 200: «La sua avventura con Nicomede, a Roma, era notissima. Dolabella lo chiamava "il rivale della regina" e "la sponda interna della lettiga reale". Curio il Vecchio lo definiva "postribolo di Nicomede" e "bordello di Bitinia". Bibulo, il suo collega console, diceva che era "la regina di Bitinia". Ottavio, durante un'assemblea, si era rivolto a Pompeo chiamandolo re, e a Cesare chiamandolo regina. Memmio diceva che era stato visto, con altri exoleti, fare da coppiere durante un banchetto offerto da Nicomede, al quale avevano partecipato anche degli uomini d'affari romani. Cicerone, in Senato, quando Cesare aveva perorato la causa di Nisa, figlia di Nicomede, ricordando i benefici ricevuti dal di lei padre, lo aveva interrotto esclamando: "Per carità, passiamoci sopra. Sappiamo tutti cos'hai ricevuto da lui, e cosa gli hai dato!". Come se tutto questo non bastasse, durante il trionfo per la conquista della Gallia i soldati cantavano: Gallias Caesar subegit, Nicomedes Caesarem. Cesare ha sottomesso la Gallia, Nicomede ha sottometto Cesare».

<sup>&</sup>lt;sup>244</sup> È il caso, per esempio, del legato di vesti femminili del *pater familias* che, a quanto pare, costituivano una parte importante ed irrinunciabile dei suoi *vestimenta*. La questione, troppo ampia per essere trattata nel presente lavoor, è esaminata in R. ASTOLFI, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, II, Padova, 1969, 177 ss.; A. GUARINO, *Sul legato di vesti*, in *Labeo*, 16,

Un famoso episodio, la cui risonanza storica e giuridica ne rende obbligatoria la menzione, è quello della relazione tra l'imperatore Adriano ed Antinoo, mai consacrata da una celebrazione formale, ma ugualmente cristallizzata mediante usus<sup>245</sup>. La storia di Adriano ed Antinoo sarebbe, per la sua complessità, meritevole di una trattazione autonoma. L'imperatore conobbe Antinoo per la prima volta nel 123, nella città di Claudiopoli, e dal quel momento i due furono uniti da una passione indissolubile che durò per otto anni, finché Antinoo morì in circostanze misteriose. Nonostante Adriano non avesse optato per la celebrazione di un matrimonio, e dunque non avesse mai creato col proprio amato un vincolo suscettibile di qualsivoglia tutela giuridica, egli si spinse addirittura oltre, forzando, in onore del suo legame con Antinoo, uno degli organi politici più influenti di tutti i tempi: il senatus.

Infatti a seguito della morte di Antinoo, nel 130, Adriano, profondamente segnato dal lutto (lo storico Elio Sparziano adopera l'espressione 'muliebriter flevit' in hist. Aug. 14) ne dispose la deificatio, detta anche apotheosis o consecratio<sup>246</sup>, il processo mediante il quale un mortale veniva elevato, dopo la propria morte, al rango di divinità (o para-divinità). Si trattava di un procedimento lungo, improntato ad un

<sup>1970, 58</sup> ss.; ID., "Senatores boni viri", in Index, 1, 1970, 396 s.; entrambi gli ultimi due contributi, compattati e recanti il titolo di *Quinto Mucio e i "boni viri*", sono contenuti in ID., Pagine di diritto romano, V, Napoli, 1994, 73 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>245</sup> Sul valore del *matrimonium* per *usus*, su tutti cfr. R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano preclassico*, cit., 205 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>246</sup> Cfr. W. SMITH, voce 'Apotheosis', in *Dictionary of Greek and Roman Antiquities*, edited by J. Murray, London, 1875, 105 s.

esasperato formalismo, come testimonia lo storico Erodiano<sup>247</sup>, nel quale era percepita in modo incisivo la presenza del *senatus* nella sua qualità di organo rappresentativo della collettività e del potere decisionale del popolo. Non solo, infatti, almeno alcuni senatori dovevano presenziare alla celebrazione, ma era necessario che il senato nel suo complesso esprimesse un parere favorevole alla *deificatio*. Orbene, è significativo il fatto che Adriano, nel *consecrare* Antinoo, abbia assunto un'autonoma decisione senza neanche interpellare il senato, imponendone il culto all'interno di tutto l'impero. Si tratta di un gesto esemplare (oltre che politicamente rischioso) che si pone in contrasto con l'autorità consolare, ma di fronte al quale vi fu sostanziale acquiescenza proprio in ragione del forte legame che univa l'imperatore al proprio amato – noto e rispettato da tutti<sup>248</sup> – nonchè in considerazione del fatto che la *deificatio* di Antinoo risultò sostanzialmente equiparata a quella delle mogli di altri personaggi illustri<sup>249</sup>.

Svetonio, ma non è l'unico, offre una panoramica ben completa delle abitudini sessuali tra 'coniugi' omosessuali citando, tra i vari episodi, i matrimoni di Nerone<sup>250</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>247</sup> Herod. 4.2. Probabili cenni a detto rituale si riscontrano anche in Es. *Theog.* 1345-1350.

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup> Per ulteriori approfondimenti relativi ai risvolti politici e giuridici della loro storia d'amore, R. LAMBERT, *Beloved and God: Story of Hadrian and Antinous*, London, 1984; G. MIGLIORATI, *Cassio Dione e l'impero romano da Nerva ad Antonino Pio. Alla luce dei nuovi documenti*, Milano, 2003, 296.

<sup>&</sup>lt;sup>249</sup> Come Poppea, moglie di Nerone, e Faustina, moglie di Antonino (Suet. *Claud.* 11; Dio. 40.5; Tac. *ann.* 16.21; Capitolin. *Anton. philos.* 26).

<sup>&</sup>lt;sup>250</sup>Suet. Nero 28-29: Super ingenuorum paedagogia et nuptarum concubinatus Vestali virgini Rubriae vim intulit. Acten libertam paulum afuit quin iusto sibi matrimonio coniungeret, summissis consularibus viris qui regio genere ortam peierarent. Puerum Sporum exsectis testibus etiam in muliebrem naturam transfigurare conatus cum dote et flammeo per sollemnia nuptiarum celeberrimo officio deductum ad se pro

(con Pitagora – per alcuni chiamato Doriforo – e Sporo) il quale aveva talvolta ricoperto il ruolo di marito e talaltra quello di moglie.

Tacito, ad esempio, riporta l'episodio del matrimonio fra Nerone e Pitagora paragonandone la solennità della celebrazione a quella di un matrimonio tradizionale, alludendo, come ormai da prassi, anche alla costituzione di *dos*.

Tac. ann. 15.17: Ipse per licita atque inlicita foedatus nihil flagitii reliquerat, quo corruptior ageret, nisi paucos post dies uni ex illo contaminatorum grege (nomen Pythagorae fuit) in modum solemnium coniugiorum denupsisset. Inditium imperatori flammeum, missi auspices; dos et genialis torus et faces nuptiales, cuncta denique spectata, quae etiam in femina nox operit.

Premesso che un'unione tra uomini era di per sé anomala, e quindi difficilmente credibile, sembra comunque che la celebrazione fosse, in tutto e per tutto (*in modum solemnium coniugiorum denupsisset*), impostata in modo tale da somigliare

uxore habuit; exstatque cuiusdam non inscitus iocus hene agi potuisse cum rebus humanis, si Domitius pater talem habuisset uxorem. Hunc Sporum, Augustarum ornamentis excultum lecticaque vectum, et circa conventus mercatusque Graeciae ac mox Romae circa Sigillaria comitatus est identidem exosculans. Nam matris concubitum appetisse et ab obtrectatoribus eius, ne ferox atque impotens mulier et hoc genere gratiae praevaleret, deterritum nemo dubitavit, utique postquam meretricem, quam fama erat Agrippinae simillimam, inter concbinas recepit. Olim etiam quotiens lectica cum matre veheretur, libidinatum inceste ac maculis vestis proditum affirmant. Suam quidem pudicitiam usque adeo prostituit, ut contaminatis paene omnibus membris novissime quasi genus lusus excogitaret, quoferae pelle contectus emitteretur e cavea virorumque ac feminarum ad stipitem deligatorum inguina invaderet et, cum affatim desaevisset, conficeretur a Doryphoro liberto; cui etiam, sicut ipsi Sporus, ita ipse denupsit, voces quoque et heiulatus vim patientium virginum imitatus. Ex nonnullis comperi persuasissimum habuisse eum neminem hominem pudicum aut ulla corporis parte purum esse, verum plerosque dissimulare vitium et callide optegere; ideoque professis apud se obscaenitatem cetera quoque concessisse delicta.

a quella di un'unione tradizionale (*inditium* [...] *operit*), nella quale, sulla scorta delle famose parole del giurista Modestino<sup>251</sup>, dovevano comunque essere presenti un *mas* ed una *femina* che manifestavano la propria intenzione di unirsi in matrimonio.

A tal proposito, risulta molto interessante la narrazione che lo storico Lucio Cassio Dione Cocceiano fa del matrimonio celebrato tra l'imperatore Nerone ed il giovane Sporo, il quale ha l'arduo compito di supplire alla grave perdita di Sabina, morta prematuramente.

Dio Cass. 62.28.2-3a: Καὶ οὕτω ξε αὐτὴν ὁ Νέρων ἐπόθησεν ὥστε μετὰ τὸν θάνατον αὐτῆς τὰ μὲν πρῶτα γυναῖκά τινα προσφερῆ οἱ μαθὼν οὖσαν μετεπέμψατο καὶ ἔσχεν, ἔπειτα καὶ παῖδα ἀπελεύθερον, ὄν Σπόρον ὼνόμαζεν, ἐκτεμών, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς τῆ Σαβίνη προσεῷκει, τά τε ἄλλα ὡς γυναικὶ αὐτῷ ἐχρῆτο καὶ προϊὸντος τοῦ χρόνου καὶ ἔγημεν αὐτον, καίπερ Πυθαγόρα τινὶ ἐξελευθέρῳ γεγαμημένος, καὶ προῖκα αὐτῷ κατὰ συγγραφὴν ἔωειμε, καὶ τοὺς γάμους σφῶν δημοσία οἴ τε ἄλλοι καὶ αὐτοὶ οἱ Ῥωμαῖοι ἑώρτασαν. Ὅτι τὸν Σπόρον τὸν ἐκτομίαν ἔχοντος τοῦ Νέρωνος ὡς γυναῖκα εἶς τις τῶν ἐν Ῥώμῃ συνόντων αὐτῷ, καὶ πρὸς φιλοσοφίαν παρεσκευασμένος, ἐρωτηθεὶς εἰ ἀρέσκεται τοῖς γάμοις καὶ τῷ συνοικεσίῳ, `εὖ γε΄ἔφη ΄ποιεῖς, ὧ Καῖσαρ, τοιαύτας συνοικῶν. Αἴθε καὶ ὁ σὸς πατὴρ τὸν αὐτὸν ζῆλον ἔσχεν καὶ τοιαύτῃ συνῷκησε γαμετῆ, ὁεικνὺς ὡς εἰ τοῦτο ἐγεγόνει, οὐκ ἂν οὖτος ἐτέχθη καὶ μεγάλων κακῶν ἡλευθεροῦτο ἡ πολιτεία.

<sup>&</sup>lt;sup>251</sup> Mod. 1 reg. D. 23.2.1: Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio.

Il passo è particolarmente significativo per svariate ragioni. Nerone, avendo da poco perso l'amatissima Sabina, ne ha intravisto le fattezze nel giovane Sporo e, dopo averlo castrato, contrae matrimonio con quest'ultimo. L'atto della castrazione, estremo tentativo di cristallizzare le sembianze di Sporo per evitare che si induriscano col tempo, non ha solo un alto valore simbolico e personale per Nerone, ma è anche un modo di costruire una coppia in cui chiunque possa riconoscere un mas ed una femina, così da non violare la norma risalente al mos maiorum secondo cui il matrimonio deve essere contratto fra persone di 'genere' diverso. Del resto si osservi che in nessuno dei passi riportati il matrimonio omosessuale vene definito come atto illegittimo, illecito o illegale, ma solo, talvolta, riprovevole e sintomatico della decadenza dei costumi, soprattutto tenute presenti le modalità con cui viene spesso sottomesso e seviziato il nubendo 'non famoso' della coppia. Si consideri, a tal proposito, che la parte finale del passo contiene una sottile ma spietata ironia nei confronti dell'imperatore (`εὖ γε΄ ἔφη ΄ποιεῖς, ὦ Καῖσαρ, τοιαύτας συνοικῶν. Αἴθε καὶ ὁ σὸς πατὴρ τὸν αὐτὸν ζῆλον ἔσχεν καὶ τοιαύτη συνώκησε γαμετῆ, '), il quale sembra però non recepirne il senso.

Nel caso di Nerone e Sporo, a differenza degli altri episodi individuati, s'intravede anche il riferimento ad una sorta di progettualità nella vita coniugale (τά τε ἄλλα ὡς γυναικὶ αὐτῷ ἐχρῆτο), sintomo del fatto che il matrimonio tra uomini non fosse solo una farsa fine a sé stessa ma generasse nei nubendi la consapevolezza di un prosieguo di vita comune. Inoltre Cassio Dione si riferisce in maniera molto precisa alla sacralità che accompagna l'istituzione della dote, mediante un atto scritto

e quindi vincolante per il diritto (προῖκα αὐτῶ κατὰ συγγραφὴν ἔωειμε), onde contrapporre la formalità nella celebrazione delle nozze con Sporo alla leggerezza di quelle contratte con Pitagora, che di fatto viene subito messo in secondo piano.

Il vincolo col primo marito viene spezzato mediante la celebrazione di nuove nozze che, come il giurista Giavoleno ricorda, sono sufficienti a suffragare la volontà positiva di uno dei due coniugi di sciogliere il matrimonio così da poter entrare in una nuova, legittima, unione.

Iav. 6 ex post. Lab. D. 24.1.64: Vir mulieri divortio facto quaedam idcirco dederat, ut ad se reverteretur: mulier reversa erat, deinde divortium fecerat. Labeo: Trebatius inter Terentiam et Maecenatem respondit si verum divortium fuisset, ratam esse donationem, si simulatum, contra. Sed verum est, quod Proculus et Caecilius putant [...]<sup>252</sup>.

Si sente, dunque, di dover prendere le distanze dall'opinione prevalente<sup>253</sup> secondo cui tali cerimonie fossero solo un mezzo cui ricorrevano i potenti per ostentare la propria supremazia sociale a dispetto di qualsiasi limite morale o regola giuridica.

Al tempo stesso, però, gli elementi a nostra disposizione non sono sufficienti

<sup>253</sup> Cfr. C.A. WILLIAMS, Roman Homosexuality, cit., 280; E. CANTARELLA, Secondo natura, cit., 199 ss.; D. DALLA, 'Ubi Venus', cit., 65.

142

<sup>&</sup>lt;sup>252</sup> Per un esame approfondito del passo e del suo significato, O. OBLEDA, *Il divorzio in Roma prima di Costantino*, in *Principat: Bd. 14*, *Recht*, heransgegeben von H. Temporini und W. Haase, Berlin, 1993, 386 ss.; R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, cit., 81 nt. 118, 97 nt. 152, 159 nt. 114, 308 nt. 26, 309, 311, 331.

per poter identificare con sicurezza i precisi risvolti giuridici del fenomeno, ma sono d'altro canto abbastanza univoci nel farci intuire che si trattava di una pratica tutt'altro che occasionale o meramente sperimentale. Le modalità di svolgimento di siffatti riti, come si è avuto modo di osservare, non erano dotate di una propria autonomia e non godevano del sostegno di alcun testo giuridico che vi operasse uno specifico riferimento: per tale motivo, ci si limitava a ricalcare, nei limiti del possibile, le fattispecie che l'ordinamento giuridico aveva ben delineato in relazione ai legami eterosessuali.

#### CAPITOLO 4

## CUM VIR NUBIT IN FEMINAM: CRISTIANESIMO E UNIONI OMOSESSUALI.

**SOMMARIO:** 1. L'atteggiamento del Cristianesimo rispetto alle unioni omosessuali.

- 2. Cum vir nubit in feminam.

# 1. L'atteggiamento del Cristianesimo rispetto alle unioni omosessuali

Ci si limiterà, in questa sede, ad evidenziare taluni aspetti dell'atteggiamento che l'ordinamento giuridico cristiano assunse nei confronti dell'amore omosessuale vissuto pubblicamente. Se si volesse affrontare il tema più ampio della relazione intercorrente fra Cristianesimo ed omosessualità *tout court*, non basterebbero tutte le pagine di questo ed altri cento lavori, trattandosi di un argomento che ha occupato l'attenzione degli studiosi (laici e non) di tutte le epoche. Per tale ragione, è d'uopo circoscrivere le premesse – che ci si accinge a tracciare – alle sole ipotesi in cui esse siano funzionali a comprendere se e come il Cristianesimo si ponesse rispetto alle figure di unioni omosessuali (specialmente convivenze e matrimoni) delineate nel capitolo precedente.

Se da un lato è vero che, mediante la *lex Iulia de adulteriis* e la *lex Scantinia*, si erano già palesati segnali di insofferenza, dall'altro abbiamo osservato come sia altrettanto plausibile che questi provvedimenti non avessero ad oggetto la repressione dell'orientamento omosessuale *tout court*, inteso dai Romani come 'fluido', quanto piuttosto lo *stuprum* perpetrato nei confronti dei maschi liberi. Tale atteggiamento risultava riprovevole in quanto assimilato dai Romani in conseguenza dell'ellenizzazione, e quindi bollato come estraneo ai *mores maiorum*, di cui si auspicava un ritorno in auge.

L'eccessivo rilassamento dei costumi aveva infatti reso lo *stuprum* una pratica ormai diffusa, dotata di un certo fascino soprattutto per i più giovani, i quali cedevano alla suggestione di farsi sottomettere da un adulto (che spesso si lanciava in un corteggiamento spietato). Ma si reputava che in tal modo essi crescessero con una maggiore propensione all'effeminatezza e quindi venivano giudicati, già da piccoli, come degeneri.

L'ideale cristiano, secondo il quale l'atto sessuale è esclusivamente finalizzato alla procreazione, non risultava originariamente compatibile con alcun comportamento che assecondasse la mera libidine, priva di intento riproduttivo<sup>254</sup>. Il matrimonio, infatti, veniva qualificato come la sola sede naturale in cui l'atto sessuale non costituiva mera *fornicatio*, di per sé peccato<sup>255</sup>.

.

<sup>&</sup>lt;sup>254</sup> Sul punto, L. SOLIDORO, *I percorsi*, cit., 37. Discorre in modo approfondito circa i risvolti pratici e demografici della *copulatio* C. BELLEDENT, *Critiques des dispositifs se sexualité entre contrôle des populations et subversion des normes sociales*, Saint-Etienne, 2013, 105 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>255</sup> B. ANTOCI, Famiglie e convivenze: profili costituzionali, Catania, 2013, 20 ss.; approfondisce di molto B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III. La famiglia – rapporti patrimoniali – diritto pubblico, Milano, 1954, 69 ss.

Aug. de nupt. 4: Copulatio itaque maris et feminae generandi causa bonum est naturale nuptiarum. Sed isto bono male utitur, qui bestialiter utitur, ut sit eius intentio in voluptate libidinis, non in voluntate propaginis. Quamquam in nonnullis animalibus rationis expertibus, sicut in plerisque alitibus, et coniugiorum quaedam quasi confoederatio custoditur et socialis nidificandi sollertia vicissimque ovorum dispertita tempora fovendorum et nutriendorum opera alterna pullorum magis eas videri faciunt agere, com coeunt, negotium substituendi generis quam explendae libidinis. Quorum duorum illus est in pecore simile homnis, hoc in homine simile pecoris. Verum quod dixi ad naturam pertinere nuptiarum, ut mas et femina generandi societate iungantur et ita invicem non fraudent, sicur omnis societas fraudulentum socium naturaliter non vult, hoc tamen evidens bonum cum infideles habent, quia infideliter utuntur, in malum peccatumque convertunt.

Dalle parole di S. Agostino emerge in maniera inconfutabile come l'unico atto sessuale legittimato dal credo cristiano sia quello finalizzato alla procreazione, con esclusione *a contrario* di tutte le pratiche sessuali prive di *voluntas propaginis*<sup>256</sup>. Anche

Una interessante disamina del passo è presente in I. DAVIS, Writing Masculinity in the Later Middle Ages, Cambridge, 2007, 36 s. Curioso come il testo venga considerato, anche dalla moderna letteratura scientifica, come un riferimento per la formulazione nella nozione di copulatio, così come riportato in G. TOEPFER, voce 'Bergattung', in Historisches Wörterbuch der Biologie, I, Springer-Verlag, 2011, 73: «Der Ausdruck Kopulation (lat. >copulatio "Verbindung, Vereinigung«) wird seit dem Latein der Kirchenväter für die fleischliche Vereinigung von Mann un Frau verwendet (Augustinus: »Copulatio itaque maris et feminae generandi causa, bonum est naturale nuptiarum«, das Verb >copulare< steht bareits bei Martial, also im klassischen Latein des I. Jahrhunderts für den Vorgang des

l'omosessualità, in quanto inidonea ai fini della procreazione, si pone in contrasto con gli ideali cristiani. Le pratiche omoerotiche vengono considerate alla stregua di una qualsiasi deviazione che, in quanto tale, preclude all'essere umano peccatore l'accesso al Paradiso.

Paul. *epist. I ad Cor.* 6.9-10: [...] μὴ πλανᾶσθε· οὕτε πόρνοι οὕτε εἰδωλάτραι οὕτε μοιχοὶ οὕτε μαλακοὶ οετὕ αρσενοκοῖται<sup>257</sup>, οὕτε κλέπται, οὕτε πλεονέκται, οὐ μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἄρπαγες βασιλείαν θεοῦ κληρονομήσουσιν.

Il passo, in cui Paolo sostiene che gli omosessuali non sono destinati ad ereditare il regno di Dio, viene solitamente invocato – atteggiamento, questo, non esente da critiche<sup>258</sup> – al fine di dimostrare in maniera inequivocabile la posizione

Geschlechtsverkehrs, das Substantiv >copula< wird scit Augustinus für die Beziehung von Mann un Frau verwendet)».

147

<sup>&</sup>lt;sup>257</sup> Il termine viene tradizionalmente tradotto con il sostantivo 'omosessuali'. In realtà, nelle innumerevoli traduzioni disponibili, è spesso riscontrata anche la traduzione in 'adulteri' e 'prostituti'. Non è ben chiaro, infatti, quale fosse il valore che il sostantivo αρσενοκοῖται avesse nella lettera di Paolo ai Corinzi.

<sup>&</sup>lt;sup>258</sup> L'esame dell'ampio dibattito relativo all'interpretazione del passo riportato sarebbe da destinare ad uno studio autonomo. Tuttavia, sul punto, cfr. R. TAYLOR, *Ethics, Faith, and Reason*, Englewood Cliffs, 1985, 83 s. nonché T. SCHMIDT, *Straight and Narrow?*, Downer's Gove, 1995. Il punto su cui si innesta la critica è relativo, oltre che a questioni di carattere semantico inerenti la corretta traduzione dei termini μαλακός e ἀρσενοκοίτης, al fatto che Paolo non starebbe indicando ai cristiani corinzi quali sono i comportamenti che costituiscono peccato. Costoro, infatti, già conoscono quali sono gli atteggiamenti da dover eventualmente censurare, ma il reale problema è che la chiesa corinzia ritiene che l'adulterio sia moralmente accettabile e soprattutto che talune condotte sessuali non abbiano peso al fine della valutazione del 'peso' della singola anima. Ciò in quanto, specie per i primi

del cristianesimo rispetto all'omosessualità: esso costituirebbe la prova secondo cui non solo le relazioni fra soggetti dello stesso sesso costituiscono di per sé peccato, ma pure che gli omosessuali, per definizione, non possono essere cristiani.

Da un canto l'omosessualità si ritiene contrastante con i dettami delle Sacre Scritture e con gli aneddoti ivi tramandati<sup>259</sup>, dall'altro lato viene disincentivata in ragione della politica di astinenza sessuale, predicata dai primi Padri della Chiesa,

cristiani, risultava complesso modificare repentinamente taluni costumi che erano già stati ampiamente assimilati dalla società romana (tra cui anche la libera pratica dell'omosessualità) in virtù dei dettami delle Sacre Scritture. Paolo, dunque, avvertendo la ritrosia nell'adeguamento ai nuovi standard comportamentali richiesti per la salvezza dell'anima, critica non l'omosessualità in quanto tale, ma l'ipocrisia legata all'illusione che essa, come altre pratiche (cfr. I ad Cor. 6.12; I ad Cor. 5.11), pur non essendo destinata alla procreazione sia ugualmente praticabile senza costituire peccato tout-court. Tale atteggiamento del 'dentro-o-fuori' viene solitamente definito 'covenantal nomism' (cfr., tra i più recenti, J.C.R. DE ROO, 'Works of the Law' at Qumran and in Paul, Phoenix, 2007; M.S. HORTON, Modern Reformation, the Heart of the Gospel: Paul's Message of Grace in Galatians, www.modernreformation.org, 2003, 32 s. nonché N.T. WRIGHT, The Climax of the Covenant: Christ and the Law in Pauline Theology, Minneapolis, 1992). In ogni caso, un'amplissima e molto attenta disamina di una notevole compagine di fonti, giuridiche e non, è presente in J. BOSWELL, Christianity, cit., 91 ss.

La questione è tutt'oggi estremamente controversia e deriva, perlopiù, dai preconcetti che spesso condizionano le traduzioni dei testi biblici. Secondo lo studioso D.S. BAILEY, Homosexuality and the Western Christian Tradition, London, 1955, non vi sarebbe alcun riferimento, nelle Sacre Scritture, ad un atteggiamento omofobico da parte del cristianesimo. L'episodio biblico di Sodoma e Gomorra, ad esempio, altro non sarebbe che una parabola relativa al tema dell'ospitalità e non dell'omosessualità. Tuttavia è doveroso precisare che il dibattito, anche a distanza di oltre cinquant'anni dalla pubblicazione dello studio di Bailey, rimane tutt'oggi molto acceso.

tra cui in particolare Clemente Alessandrino <sup>260</sup> ed Origene, contrari a qualsiasi pratica sessuale mossa esclusivamente da *voluptas libidinis*.

#### 2. Cum vir nubit in feminam

Un atteggiamento di questo tipo si riverbera senza indugio anche sui provvedimenti normativi del periodo, finalizzati a proibire le pratiche omosessuali e l'accesso al sesso extraconiugale in generale, mediante l'irrogazione di pesanti sanzioni. Tra questi<sup>261</sup> non ci si può esimere dal ricordare la costituzione delle cosiddette 'pene squisite', emanata dagli imperatori Costanzo e Costante nel 342.

C.Th. 9.7.3: Impp. Constantinus et Constans AA. ad populum: Cum vir nubit in feminam, femina viros proiectura quid cupiat, ubi sexus perdidit locum, ubi scelus est id, quod non proficit scire, ubi Venus mutatur in alteram formam, ubi amor quaeritur nec videturm, iubemus insurgere leges, armari iura gladio ultore, ut exquisitis poenis subdantur infames, qui sunt vel qui futuri sunt rei.

<sup>&</sup>lt;sup>260</sup> Del personaggio si è detto nell'introduzione. Cfr. A. BRONTESI, *La soteria in Clemente Alessandrino*, Roma, 1972, analizza con dovizia di particolari quali fossero, per Clemente Alessandrino, i vari comportamenti indice di astinenza (non solo sessuale) che consentissero all'essere umano di raggiungere la salvezza dell'anima.

<sup>&</sup>lt;sup>261</sup> Ampia disamina in D. DALLA, 'Ubi Venus', cit., passim.

Il testo, riportato con lievissime differenze nella punteggiatura<sup>262</sup> anche in C. 9.9.30-31 <sup>263</sup>, esordisce con l'espressione *'cum vir nubit in feminam'*, di difficile interpretazione linguistica e sulle cui possibili traduzioni sono state espresse le più disparate opinioni<sup>264</sup>. Sebbene una parte della dottrina sia determinata nel sostenere che non si tratti di un riferimento ai matrimoni omosessuali, in quanto essi sarebbero stati irrilevanti per il diritto, alla luce delle riflessioni sino ad ora svolte non può che ragionarsi diversamente.

Il nodo problematico, senza dubbio, è costituito dal verbo *nubere*. Se venisse inteso nel suo significato letterale di 'sposare', la traduzione della parte iniziale della

<sup>&</sup>lt;sup>262</sup> Nel diciannovesimo secolo il testo della costituzione è stato totalmente stravolto ed interpretato dalla dottrina giuspenalistica come censura nei confronti dell'adulterio piuttosto che dell'omosessualità. Sul punto, si osservi la versione piuttosto originale (e comunque scorretta) che ne viene fornita in S. ARCELLAZZI, Osservazioni teoretiche al codice penale universale austriaco, Casalmaggiore, 1822, 358 s. Non vi fu chi, invece, nello stesso periodo si servì della costituzione di Costanzo e Costante per sponsorizzare una visione del diritto estremamente omofobica, come C. CONTOLI, Dei delitti e delle pene, trattato, IV, Bologna, 1830, 212, sotto la rubrica 'Venere Mostruosa'.

<sup>&</sup>lt;sup>263</sup> Per approfondire, L. SANDIROCCO, 'Cum vir nubit in feminam', in RDR, IX, 2009, www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano09Sandirocco.pdf.

<sup>&</sup>lt;sup>264</sup>C.A. WILLIAMS, Roman Homosexuality, cit., 450. È il caso di precisare che la legislazione di Costanzo e Costante sia, di per sé, di difficile ricostruzione ed interpretazione, a causa del fatto che il linguaggio adoperato nelle fonti che ne riportano i provvedimenti risulta più letterario che tecnico-giuridico. Sul punto, in particolare, G. BASSANELLI SOMMARIVA, Costanzo e Costante hanno davvero abolito il processo formulare?, in RDR, 1, 2001, www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano0102bassanelli.pdf, 2 ss. Sui probabili errori cronologici relativi a Costanzo e Costante presenti nel Codice Teodosiano, inoltre, già si interrogavano gli studiosi medievali, come G. MARANGONI, Delle cose gentilesche e profane trasportate ad uso, e ad ornamento, delle chiese, Roma, 1444, 220.

costituzione risulterebbe così impostata: "quando un uomo si sposa come se fosse una donna [...]".

Il risultato a cui si perviene in questo modo è stato giudicato inidoneo, da parte del Dalla <sup>265</sup>, ad esprimere l'intento dei compilatori: il verbo *nubere* andrebbe interpretato *latu sensu* come orientato ad indicare la condotta sessuale passiva da parte di un uomo che si lasci sottomettere come fosse una donna: "quando un uomo si comporta sessualmente come se fosse una donna [...]".

Le ragioni per cui si ritiene che una siffatta interpretazione costituisca una inaccettabile forzatura sono due.

La prima è che la celebrazione dei matrimoni omosessuali, come si è avuto modo di dimostrare, era certamente diffusa nella Roma imperiale e prevedeva che uno dei due nubendi indossasse abiti femminili al fine di rispettare il requisito della disparitas sexus, rectius, generis, imposta dalle norme giuridiche. Del resto in svariate fonti il concetto di matrimonio fra uomini viene reso adoperando il verbo nubere<sup>266</sup>.

La seconda, invece, è di carattere sistematico. Altri provvedimenti aventi ad oggetto la repressione dell'omosessualità, infatti, sono dotati di un contenuto fortemente descrittivo e si riferiscono in maniera specifica a singole condotte. Pertanto non vi è ragione di credere che l'espressione *cum vir nubit in feminam* debba necessariamente essere un'iperbole per indicare l'uomo che si comporta da donna al solo fine di negare che i matrimoni omosessuali venissero celebrati nell'antica Roma.

<sup>&</sup>lt;sup>265</sup> D. DALLA, 'Ubi Venus', cit., 169 s.

<sup>&</sup>lt;sup>266</sup> Una selezione esaustiva ai nostri fini è presente in J. BOSWELL, *Same-sex Unions*, cit., *passim*.

Riterrei piuttosto che la locuzione in oggetto indichi l'uomo che si sposa come farebbe una donna: è questo che la lettera della costituzione di Costanzo e Costante – a mi o avviso – chiaramente indica. Lo scopo del provvedimento, dunque, sarebbe appunto quello di reprimere penalmente la pratica, all'epoca ormai diffusa e non più accessibile ai soli imperatori, dei matrimoni fra uomini.

Né bisogna lasciarsi fuorviare dal fatto che, per la sua formulazione sintattica e per il tono adoperato, quasi epico, la costituzione sia poi stata strumentalizzata, nei secoli successivi, per esprimere una generica riprovazione nei confronti dell'omosessualità<sup>267</sup>, in quanto si tratta di un atteggiamento adoperato fuori dal contesto storico in cui il provvedimento risulta emanato.

Ancora sullo stesso tema, la *Collatio legum Romanarum Mosaicarum* riporta il testo di una costituzione emanata intorno al 390 dall'imperatore Teodosio.

Coll. 5.3: Impp. Valentinianus Theodosius et Arcadius Auggg. ad Orientium vicarium urbis Romae. Non patimur urbem Romam virtutum omnium matrem divitius effeminati in viro pudoris contaminatione foedari et agreste illud a priscis conditoribus robur fracta molliter plebe tenuatum convicium saeculis vel conditorum inrogare vel principium, Orient karissime ac iucundissime nobis. Laudanda igitur experientia tua omnes, quibus flagitii usus est virile corpus muliebriter constitutum alieni sexus damnare patientia nihilque discretos habere cum feminis, occupatos, ut flagitii poscit inmanitas, atque omnibus eductos, pudet dicere, virorum lupanaribus

<sup>&</sup>lt;sup>267</sup> Basti pensare alla lettera che Antonio Spannocchi scrisse il 29 settembre 1494 parlando della morte del famoso Poliziano dopo aver contratto la sifilide: il suo stile di vita, dedito all'amore per i giovani maschi, viene reso mediante un integrale richiamo alla costituzione *cum vir nubit in feminam*.

spectante populo flammae vindicibus expiabit, ut universi intellegant sacrosanctum esse debere hospitium virilis animae nec sine summo supplicio alienum expetisse sexum qui suum turpiter perdiisset.

Si diceva poc'anzi che la costituzione di Costanzo e Costante, secondo la ricostruzione di alcuni, era dotata di due principali prerogative, consistenti nella sua portata generale e nella stigmatizzazione della condotta omosessuale passiva così come espressa mediante il sintagma "cum vir nubit in feminam".

Orbene, il tenore della costituzione di Teodosio, nonostante fosse stata emanata a distanza di pochi anni rispetto a quella di Costanzo e Costante, sembra essere del tutto diverso e decisamente più puntuale. L'imperatore, infatti, con una reprimenda rivolta alla generalità dei sudditi, denuncia la diffusione di uno stile di vita effeminato all'interno dell'Impero ed enumera i comportamenti che ne sono indice<sup>268</sup>.

Per alcuni studiosi<sup>269</sup> si tratterebbe di una espansione e ulteriore precisazione del concetto generico del *vir qui nubit in feminam* di Costanzo e Costante: Teodosio addurrebbe degli esempi pratici, descrivendo condotte criminali meritevoli di subire la sanzione imperiale. Per altri, invece, la costituzione andrebbe considerata un provvedimento autonomo<sup>270</sup>. A noi pare, piuttosto, che il mancato riferimento, da parte dell'imperatore Teodosio, al *vir qui nubit in feminam* sia da ascrivere proprio al

<sup>268</sup> Oltre ad altre condotte ugualmente riprovevoli ma non direttamente legate all'omosessualità. Sul punto F. LUCREZI, *La violenza*, cit., 127 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>269</sup> D. DALLA, 'Ubi Venus', cit., 173.

<sup>&</sup>lt;sup>270</sup> M. HIRSCHFELD, Die Homosexualitat des Mannes un des Weibes, Berlin, 2001, 829.

fatto che la fattispecie del matrimonio omosessuale veniva già sanzionata con la costituzione del 342 e pertanto non era necessario ribadirne il contenuto. Del resto, se si ritenesse che la costituzione di Teodosio altro non era che una specificazione delle condotte tipiche di un *vir qui nubit in feminam*, allora bisognerebbe giungere alla conclusione (a nostro avviso inaccettabile) che il matrimonio omosessuale – ancorché diffuso – non fosse oggetto di repressione, perché non ricompreso all'interno dell'elencazione teodosiana e nemmeno già oggetto della costituzione di Costanzo e Costante.

Si tratta di un assunto non condivisibile, anche in considerazione del fatto che le due costituzioni prevedevano un trattamento sanzionatorio differente. Mentre, infatti, in C.Th. 9.7.3 si parla di *gladium* (rievocando, dunque, la pena prevista dalla *lex Iulia* e richiamata in I 4.18.4), in Coll. 5.3 il tenore delle censure è più generico.

Verifichiamo allora se altre fonti siano in grado di fornire un contributo decisivo sul punto. Più specifico sembrerebbe essere solo un passo del Codice Teodosiano, dal contenuto molto simile a quello di Coll. 5.3.

CTh. 9.7.6: Idem aaa. Orientio vicario urbis Romae. Omnes, quibus flagiti usus est, virile corpus muliebriter constitutum alieni sexus damnare patientia (nihil enim discretum videntur habere cum feminis), huius modi scelus spectante populo flammis vindicibus expiabunt. Pp. in foro Traiani VIII. id. aug., Valentiniano a. IV. et Neoterio coss. Haec lex interpretatione non indiget.

Il testo della costituzione, snello ma incisivo, sancisce come pena per gli omosessuali la vivicombustione, medesimo trattamento previsto anche nel caso di adulterio<sup>271</sup>. Le parole adoperate sono così chiare ed inequivocabili che *haec lex interpretatione non indiget*.

Più vaghe le due celebri *Novellae* di Giustiniano<sup>272</sup>.

Nov. 77.1.2: Ἐπετρέψαμεν γὰρ τῷ ἐνδοξοτάτῳ ἐπάρχῳ τῆς βασιλίδος πόλεως τοὺς ἐπιμένοντας ταῖς εἰρημέναις ἀτόποις καὶ ἀσεβέσι πράξεσι καὶ μετὰ ταύτην ἡμῶν τὴν νουθεσίαν συνέχειν καὶ ταῖς ἐσχάταις ὑποβάλλειν τιμωρίαις, ἵνα μὴ ἐκ τοῦ παραβλέπειν τὰς τοιαύτας ἁμαρτίας εὑρεθῆ καὶ ἡ πόλις καὶ ἡ πολιτεία διὰ τῶν τοιούτων ασεβῶν πράξεων [...].

In questo primo caso, si parla di 'estremi supplizi' (ταῖς ἐσχάταις ἀποβάλλειν τιμωρίαις), senza però specificare in che cosa essi consistano. Nemmeno la *Novella* 141 è più chiara a riguardo.

Νον. 141.1: Προαγορεύομεν δὲ πᾶσιν ἐφεξῆς τοῖς τοιοῦτό τι συνειδόσιν ἑαυτοῖς ἡμαρτῆσθαι, ὡς εἰ μὴ καὶ παύσονται καὶ προςαγγείλαντες ἑαυτοὺς τῷ μακαιριωτάτῳ πατριάρχῃ τῆς οἰκείας ἐπιμελήσονται σωτηρίας ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἀσεβῶν πράξεων τὸν θεὸν ἐξιλεούμενοι εἴσω τῆς ἀγίας ἑορτῆς, πικοροτέρας ἑαυτοῖς ἐπάξουσι τιμωρίας ὡς οὐδεμιᾶς τοῦ λοιποῦ συγγνώμης ἄξιοι.

<sup>&</sup>lt;sup>271</sup> C. 11.36.4.

<sup>&</sup>lt;sup>272</sup> Finalmente menzionate anche nella più attenta manualistica moderna, cfr. A. PETRUCCI, *Lezioni*, cit., 29 s.

Anche in tale frangente, infatti, l'espressione utilizzata è molto generica (πικοροτέρας τιμωρίας) e non consente di individuare, nel dettaglio, le singole pene comminate per le varie condotte connotate da atteggiamenti omosessuali, posto che si intravede molto vagamente una differenziazione delle pene sulla base del comportamento assunto<sup>273</sup>.

Dal tenore di CTh. 9.7.6 si evince, come osservato, che sicuramente la vivicombustione era una delle *poenae exquisitae* adoperate<sup>274</sup>. Certo è, comunque, che dal punto di vista istituzionale si palesava una estrema severità nei confronti di tutte le condotte che, direttamente o indirettamente, potessero spingere l'essere umano ad utilizzare il sesso quale mezzo di piacere e non di procreazione. L'omosessualità, in quanto all'epoca intesa solo in questo modo, rientrava nel novero delle pratiche vietate e punite.

Tuttavia, nonostante le indicazioni fornite dalla costituzione *Cum vir nubit in feminam*, si riceve l'impressione che l'atteggiamento sociale effettivo nei confronti delle relazioni omosessuali fosse meno severo di quanto le fonti lasciano trapelare, data la presenza di alcuni indizi ambigui<sup>275</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>273</sup> Sulle stranezze terminologiche e sulle difficoltà relative all'inquadramento sistematico delle *Novellae* 77 e 141, M. MELLUSO, *La schiavitù*, cit., 144 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>274</sup> Interessanti osservazioni in T.D. BARNES, Levithicus, the Emperor Theodosius, and the Law of God: Three Prohibitions of Male Homosexuality, in Roman Legal Tradition, VIII, 2012, 43 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>275</sup> Lo studioso John Boswell ha più volte affrontato l'argomento nei propri lavori – già ampiamente citati – dando vita ad un filone dottrinale autonomo in cui viene asserita una sostanziale tolleranza, da parte del cristianesimo delle origini, nei confronti

Un episodio esemplare, in tal senso, è illustrato nel vangelo di Matteo, composto, secondo l'opinione prevalente, tra il 70 d.C. e la fine del primo secolo.

Μαιτοο 8.5-13: Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς καφαρναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἐκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν λέγων, κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῆ οἰκία παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. Καὶ λέγει αὐτῷ, ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἐκατόνταρχος ἔφη, κύριε, οὐκ εἰμὶ ἰκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθης: ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ' ἐμαυτὸν στρατιώταις, καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, παρ'οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ εὖρον. Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ῆξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῆ βασιλεὶα τῶν οὐρανῶν: οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον: ἐκεῖ ἔστι ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. Εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῳ ἑκατοντάρχη, ὕπαγε, ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. Καὶ ἰάθη ὁ παῖς ἐν τῆ ὥρα ἐκείνη.

Si tratta di un passo piuttosto controverso dal punto di vista della traduzione, ma in ogni caso significativo ai nostri fini. Un centurione, giunto al cospetto di

dell'omosessualità. Da ultimo, lo scritto pubblicato postumo dal titolo *Alla Scoperta* dell'amore: Cristianesimo e omosessualità, Roma, 2015.

Gesù, chiede il suo aiuto perchè ὁ παῖς μου è paralizzato dal dolore. Tuttavia il centurione sostiene di non essere degno dell'aiuto del Messia in quanto, benché per definizione sia un subalterno, ha dei soldati (στρατιώταις) sotto il proprio comando, a cui impartisce sistematicamente ordini. Eppure ὁ παῖς μου, persona importante per il centurione, è meritevole di essere salvato e, considerando la sincerità e la fede del militare, Gesù compie ugualmente il miracolo.

Come si è detto, il passo risulta piuttosto controverso per quanto attiene la traduzione dell'espressione ὁ παῖς μου, resa, nella versione prevalente, come 'il mio schiavo'. Tuttavia è appena il caso di precisare che, per indicare ad altro proposito lo 'schiavo', il centurione adopera il più appropriato sostantivo greco δούλος (τῷ δούλῳ μου), pertanto vi è ragione di ritenere (anche se non con assoluta certezza) che, se ad essere malato fosse stato realmente un servo qualunque, egli avrebbe adoperato anche in questo caso il medesimo sostantivo δούλος. A riprova della 'specialità' del malato in questione, è il fatto che lo stesso episodio viene riportato anche nel vangelo di Luca<sup>276</sup>, nel quale è conservata la *variatio* παῖς-δούλος; ma si aggiunge un dato fondamentale, cioè che il centurione è legato al proprio  $\pi$ αῖς da un rapporto affettivo profondo.

Luca 7.2: Έκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων ἤμελλεν τελευτᾶν, ὅς ἦν αὐτῷ ἔντιμος.

<sup>&</sup>lt;sup>276</sup> Luca 7.1-10.

Invero il sostantivo  $\pi\alpha$ ῖς, considerando che il giovane in questione era speciale in quanto ἔντιμος, riecheggia la terminologia greca adoperata per indicare il fanciullo-amante della tradizione pederastica<sup>277</sup>; tale aspetto chiarirebbe anche le ragioni per cui lo stesso centurione, uomo di potere, avvezzo al comando, si aspettava che Guesù ne riprovasse l'orientamento omosessuale, rifiutandosi di assistere il  $\pi\alpha$ ῖς malato. La reazione del Messia, invece, è inaspettata: nonostante il centurione, in quanto pagano, non sia meritevole di ottenere il miracolo, la sua 'fede', unita probabilmente alle raccomandazioni degli anziani, lo muove a compassione.

Alla luce di quanto si è avuto modo di osservare in ordine alle relazioni servopadrone nella Roma più antica, l'episodio sembra riecheggiare le medesime
dinamiche, pur non destando repulsione da parte di Gesù. Con ciò non si sostiene
affatto che nel Nuovo Testamento si palesi un giudizio favorevole per le pratiche
pederastiche, ma solo che forse l'etica cristiana non sia stata così severa nei
confronti dell'omosessualità, quanto i provvedimenti normativi che si è avuto modo
di evidenziare lasciano intendere.

Tutto ciò va anche considerato in relazione alla distinzione, ora d'uopo, fra omosessualità e pederastia. Il tardo ordinamento giuridico, nel reagire alle esternazioni omosessuali all'interno del clero, si pone in due prospettive decisamente diverse.

<sup>&</sup>lt;sup>277</sup> Sul punto, H. LIDDELL – R. SCOTT – H.S. JONES – R. MCKENZIE, voce 'παῖς', in *A Greek-English Lexicon*, Oxford, II, 1852, 1081.

Quanto alla pederastia, infatti, Giustiniano appare estremamente determinato nella sua lotta contro 'il vizio'<sup>278</sup>, anche se perpetrato dagli ecclesiastici, che quasi tutto potevano. Lo storico Teofane Confessore riporta un episodio in tal senso emblematico<sup>279</sup>:

Τeoph. chron. 408 (Migne): Τούτῳ τῷ ἔτει Ἡσαΐας ἐπίσκοπος Ῥόδου καὶ ἀλέξανδρος ἐπίσκοπος Διοςπόλεως τῆς Θρὰκης καθηρέθησαν, ὡς παιδερασταὶ εὑρεθέντες, καὶ ἐτιμωρήθησαν δεινῶς ὑπὸ τοῦ βασιλέως, καυλοτομηθέντες καὶ πομπεύσαντες, τοῦ κήρυκος βοῶντος· Ἐπίσκοποι ὅντες τὸ τίμιον σχῆμα μὴ ἐνυβρίζετε. Καὶ ἐξέθετο ὁ βασιλεὺς νόμος σφοδροὺς κατὰ τῶν ἀσελγαινόντων, καὶ πολλοὶ ἐτιμωρήθησαν. Καὶ ἐγένετο φόβος πολὺς καὶ ἀσφάλεια.

I due vescovi Isaia e Alessandro, accusati di essere corruttori di maschi, non vengono evirati poiché omosessuali, ma in quanto pederasti (ὡς παιδερασταὶ εὑρεθέντες), per poi essere sottoposti a pubblica umiliazione. L'atteggiamento Giustinianeo, più che omofobico *tout court*, sembra dunque orientato a contrastare in particolare la pedofilia, suggerendo pure una nuova linea interpretativa per le già riportate *Novellae* 77 e 141, la cui genericità risulta senza dubbio disorientante.

Tale considerazione assume una maggiore rilevanza in virtù del fatto che, con il passare del tempo, risultano sempre più frequenti le fonti allusive ad una maggiore libertà di costumi all'interno del clero, specie tra personaggi di particolare spicco.

<sup>&</sup>lt;sup>278</sup> D. DALLA, 'Ubi Venus', cit., 198.

<sup>&</sup>lt;sup>279</sup> Con esso, anche lo storico Giorgio Cedreno, in 'Historiarum compendium'.

Di Alcuino di York, vissuto nell'ottavo secolo<sup>280</sup>, sappiamo che era solito attribuire soprannomi ispirati alle Ecloghe di Virgilio ai propri 'pupilli', con cui intesseva relazioni. Noto, è, ad esempio, il suo amore nei confronti di Arnone, vescovo di Salisburgo, a cui indirizzò numerose lettere romantiche<sup>281</sup>.

Secondo una teoria estremamente controversa<sup>282</sup>, sarebbe addirittura esistita una cerimonia nota come adelfopoiesi (o affratellamento)<sup>283</sup>, mediante la quale due esseri umani dello stesso sesso avrebbero consacrato dinanzi a Dio non il proprio amore, bensì il proprio rapporto di profonda amicizia e rispetto, sovente scambiato,

<sup>&</sup>lt;sup>280</sup> Fu un monaco e grande teologo anglosassone, nonché uno dei principali fautori del rinascimento carolingio. Cfr., ex multis, Figure del pensiero medievale. Fondamenti e inizi, a cura di I. Biffi e C. Mirabelli, Milano, 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>281</sup>Per un ulteriore approfondimento sulla rilevanza giuridica dell'omosessualità clericale nel medioevo, W.E. BURGWINKLE, *Sodomy, Masculinity and Law in Medieval Literature, France and England, 1050-1230*, Cambridge, 2004.

<sup>&</sup>lt;sup>282</sup> Il massimo rappresentante di questa linea di pensiero è lo studioso John Boswell, il quale nel 1994 ha pubblicato il proprio lavoro *Same-Sex Unions*, cit., tutt'oggi oggetto di dibattito tra gli avversari. Il tema viene altresì ampiamente trattato in ID., *Christianity*, cit. Cfr. anche N. TAMASSIA, *L'affratellamento*. *Studio storico-giuridico*, Torino, 1886, ora in ID., *Scritti di storia giuridica*, III, Padova, 1969, 344 ss.; C.A. NALLINO, *Intorno al divieto romano imperiale dell'affratellamento e ad alcuni paralleli arabi*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, III, Palermo, 1936, 321 ss.; M. MIGLIORINI, *L'adozione tra prassi documentale e legislazione imperiale nel diritto del tardo impero romano*, Milano, 2001, 94 (in particolare per quanto attiene il caso di Zizonio, rispetto al quale si riportano anche le opinioni del Voci e del Volterra); M. AMELOTTI, *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Milano, 1960, 14 (con particolare riferimento alla bibliografia ivi citata); M.A. BENEDETTO, voce '*Affratellamento*', in *NNDI*, I, Torino, 1957, 391 s.

<sup>&</sup>lt;sup>283</sup> Il filosofo e teleologo russo Pavel Aleksandrovič Florenskij, con lo studio del 1914 dal titolo *Stolp i utverždenie istiny*, Moskva, 1990, documenta l'esistenza di svariati riti, propri della religione sia cattolica che ortodossa, riconducibili all'adelfopoiesi, come quelli del 'consolidamento fraterno', 'fraternizazzione' e 'fratellanza spirituale'.

non sempre a ragione, per una *adoptio in fratrem*. Il Boswell dimostra come tali riti fossero così comuni e diffusi da essere entrati anche nell'iconografia comune, a suo parere mai correttamente interpretata. Ad esempio, la nota icona risalente al settimo secolo e raffigurante San Sergio e San Bacco, l'uno di fianco all'altro, con la testa di Gesù tra le loro spalle, sarebbe un chiaro segnale del fatto che i due, passati alla storia per la forte amicizia che li ha legati in vita, si sarebbero uniti in 'matrimonio' proprio mediante l'adelfopoiesi.

Si tratta certamente di una posizione suggestiva (in particolare per chi ritiene di poter rintracciare nelle unioni omosessuali celebrate nell'antica Roma una valenza giuridica, oltre che sociale), ma non probante ai fini della presente indagine, per due principali ragioni.

La prima è una questione di metodo: John Boswell adopera, nei propri studi, gli strumenti propri dello storico, e non dello storico del diritto. Con ciò si intende dire che, nella disamina del mondo greco-romano <sup>284</sup> e nell'indagine circa l'atteggiamento assunto in tale contesto nei confronti dell'omosessualità, l'autore imposta la propria analisi focalizzandosi principalmente sull'apporto fornito dalle fonti letterarie, piuttosto che giuridiche. Da un lato, come si è avuto modo di osservare, risulta estremamente complesso conciliare il resoconto fornito dalle fonti cosiddette atecniche rispetto al contenuto del *Corpus Iuris* – che sul tema non è propriamente affidabile –, dall'altro, però, si tratta di una ricerca da condurre con una meticolosità ed una cognizione dei tecnicismi propri del fenomeno giuridico

<sup>&</sup>lt;sup>284</sup> Tale argomento occupa il terzo capitolo dello studio, cfr. J. BOSWELL, *Same-sex Unions*, cit., 53 ss.

che non trova pieno conforto nei lavori del Boswell, più orientato a comporre gli indizi raccolti al fine di costruire un quadro coerente rispetto all'ipotesi delle unioni omosessuali nel mondo antico.

La seconda questione è relativa al periodo storico oggetto di esame. Sebbene il Boswell non sia parco di riferimenti alla realtà dell'antica Roma, essa null'altro costituisce se non il preludio all'analisi dei riti a sfondo omosessuale nel mondo cristiano <sup>285</sup>. Pur essendo la ricostruzione dell'esperienza romana in tema di omosessualità arricchita da una inestimabile selezione di fonti, che di per sé sono risultate determinanti e di ispirazione anche per il presente studio, il lavoro si segnala per la particolare attenzione dedicata al cristianesimo medievale, in cui l'adelfopoiesi e i riti di unione omosessuale affini si sarebbero consolidati.

Le fonti che il Boswell richiama sono tratte da testi sacri o comunque da opere specifiche del settore religioso, la cui composizione sistematica esula grandemente dalle competenze di chi scrive. Quello che il romanista può affermare, è che gli imperatori vissuti nel cristianesimo delle origini non furono indifferenti rispetto al tema dell'omosessualità e soprattutto delle relazioni omosessuali vissute alla luce del sole. Esse, in quanto incompatibili con i severi dettami dei Padri della Chiesa, vennero variamente represse. Tra le pratiche più odiosamente osteggiate senza dubbio spicca il matrimonio tra persone dello stesso sesso, che si verificava cum vir nubit in feminam: questo sintagma, se calato nel contesto di un'analisi condotta rispetto all'istituto del matrimonium omosessuale delle epoche precedenti, è da solo sufficiente a suggerire che siffatte unioni venissero ugualmente celebrate anche a

<sup>&</sup>lt;sup>285</sup> J. BOSWELL, Same-sex Unions, cit., 108 ss.

seguito dell'avvento della religione cristiana. Il punto di vista di Boswell, perlopiù medievista, risulta talvolta divergente rispetto a quello dello storico del diritto nella misura in cui non evidenzia quali fossero, nello specifico, le precise conseguenze nella celebrazione di tali riti se non a ridosso dell'anno mille, quindi ben oltre l'ambito entro cui è circoscritta questa indagine.

Se, dunque, da un lato si è osservato come un punto gravemente problematico delle opere di Boswell sia quello di voler a tutti i costi sostenere che il matrimonio fra omosessuali, nelle varie epoche storiche, fosse socialmente e giuridicamente concesso (rinvenendo, a nostro parere, indizi in tal senso anche dove non ve ne sono propriamente), dall'altro non può che tributare massimo rispetto alla figura dello studioso che, per primo, ha fatto breccia nella comunità scientifica rendendo meritevole di credibilità il tema oggetto del presente lavoro<sup>286</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>286</sup> Le opere di Boswell, infatti, hanno sa sempre suscitato forte attenzione da parte degli studiosi del diritto e della storia antica e medievale. Basti pensare, solo per citare alcuni episodi, l'infuocato scambio di lettere fra T. Kissack, J.A. Brundage e Th.M. Doerflinger, riportato nella sezione 'Letters to Editors' della rivista Radical History Review, LXX, 1998, 187 ss., nonché C.E. STEPHENSON, On Rereading John Boswell's 'Same-sex Unions in Premodern Europe', in Jung Journal, IV.3, 2010, 8 ss.; M.B. YOUNG, recensione a Same-sex Unions in Premodern Europe, by John Boswell. (New York. Villard Books, 1994. Pp XXX, 412. \$ 25.00), in The Historian, LVIII.1, 1995, 165 s.

#### Valutazioni conclusive

Si è tentato, attraverso la rilettura delle fonti più significative sul punto, di tracciare alcuni contorni giuridici e sociali inerenti al tema delle varie forme di unione omosessuale nell'antica Roma (dalle relazioni amorose fra schiavi e padroni a quelle fra uomini liberi, dal concubinato ai matrimoni), ripercorrendo le fasi storiche che hanno scandito l'evoluzione del fenomeno. Il diritto romano si dimostrava indifferente rispetto all'esercizio, da parte dei cives, di comportamenti omosessuali – da quelli esclusivamente carnali (lo stuprum, la sottomissione del servo) a quelli più intimi e profondi (la pederastia, il concubinato, il matrimonio) – ponendo interrogativi e rimedi talvolta assai puntuali, da riservare a quei casi in cui l'omosessualità, di fatto, costituiva solamente lo sfondo a condotte illecite di altro tipo (come la persuasio del servo altrui, che lo avrebbe reso deterior).

La tutela dei diritti del singolo, sia come *civis Romanus* che in quanto entità in grado di amare, non risulta ignorata dall'ordinamento giuridico degli antichi, i quali, a prescindere dalle soluzioni che hanno di volta in volta prescelto, si sono dimostrati sensibili al sentimento omosessuale, nonché all'impatto di quest'ultimo sulla comunità, almeno fin quando i precetti religiosi non presero il sopravvento – ammesso che di tale 'prevalenza' non ci sia stata fornita una visione distorta ed eccessivamente severa – limitando o vietando pesantemente qualsiasi tipo di relazione fra uomini.

Si è evidenziato come, oltre che per quanto atteneva la vita pubblica, gli antichi viri Romani fossero attenti a mostrare, almeno nelle epoche più risalenti, un'immagine di sé quanto più possibile aderente al prototipo di civis Romanus tratteggiato dagli antichi mores maiorum, che possiamo solo vagamente intuire

mediante i riferimenti ad esso operati da autori vissuti molto posteriormente all'età arcaica.

Nel novero delle qualità che i Romani erano tenuti ad esibire, fondamentale era la pudicitia, una virtù il cui esercizio consentiva di dissipare ogni dubbio circa la correttezza morale e l'imperturbabilità del vir, il quale, come richiesto dalla tradizione, aveva il dovere di astenersi da quelle condotte, anche sessuali, che lo ponevano in una posizione di soggezione. Rispetto a tale frangente i rapporti omosessuali erano – per motivi facilmente intuibili – un sinonimo di pericolo per l'integrità dei Romani, tanto che vennero escogitate varie soluzioni (sia sotto forma di regulae comportamentali che di rimedi giuridici tout court) finalizzate a preservare, almeno formalmente, la dignità del singolo vir, il quale veniva costretto ad interfacciarsi, nel caso di rapporti omosessuali, esclusivamente con soggetti giuridicamente inferiori e di scarso rilievo: gli schiavi.

I resoconti presenti nelle fonti, perlopiù letterarie, lasciano intendere che l'irrogazione di pene esemplari, elaborate sul dettato di provvedimenti in parte a noi sconosciuti, tendesse a contenere le spinte anti-tradizionaliste derivanti dal sincretismo culturale e sociale a cui Roma, caput mundi, era costantemente esposta, il cui effetto principale – in ordine al modo di condurre le relazioni omosessuali – si traduceva nella sempre più frequente violazione del requisito della disparitas status fra gli amanti. D'altro canto, contrariamente alla severità di trattamento che sembra trasparire dal limitato compendio di fonti tecniche che trattano il tema (rispetto alle quali abbiamo rilevato svariate aporie, spesso sintomo di manipolazione dei testi originari), si è provveduto a valorizzare i segnali che testimoniano l'esistenza di alcuni istituti giuridici (come l'actio de servo corrupto) la cui finalità poteva essere quella

di consentire al *dominus* di tutelare la propria 'supremazia emotiva' nei confronti dello schiavo prediletto, quando l'amore per il *servus* era ancora l'unica forma di affetto omosessuale lecita a mostrarsi in pubblico.

Tuttavia si è anche osservato che, intorno al I sec. a.C., le spinte evolutive derivanti dalla commistione della cultura romana con quella greca posero nuovi ostacoli alla sopravvivenza della percezione tradizionale di omosessualità. La diffusione delle relazioni fra uomini di pari status – e la crescente indifferenza rispetto alla volontaria lesione della propria pudicitia – si mostrava inarrestabile, tanto da determinare anche la neutralizzazione della portata intimidatoria di provvedimenti concepiti ad hoc, quali l'edictum de adtemptata pudicitia, la lex Scantinia e la lex Iulia de adulteriis coercendis. L'attenzione dei viri, per converso, era concentrata nella ricerca di nuove soluzioni che consentissero di adoperare le figure giuridiche poste a tutela dei rapporti eterosessuali anche nei rapporti tra uomini. Fornisce una chiara prova di tale tendenza la letteratura coeva, i cui resoconti risultano spesso illuminanti rispetto al silenzio delle fonti giuridiche. È proprio sulla base delle memorie tramandateci dai letterati che si è cercato di comprendere quali fossero gli istituti che si tentò di 'riadattare' in chiave omosessuale: il matrimonium, la dos, il concubinato ed infine la deificatio.

Gli spunti presenti nelle fonti esaminate lasciano pensare che l'amore tra persone dello stesso sesso fosse, per gli antichi romani, di certo rilievo dal punto di vista giuridico, con implicazioni pratiche probabilmente più incisive di quanto oggi la scienza romanistica possa comprendere, prevalentemente a causa del lavorio che, spesso ingiustamente, la storia ha compiuto al fine di occultare il reale assetto dell'epoca.

L'abbondanza di severe costituzioni tardo-imperiali di stampo repressivo (fra tutte, la 'Cum vir nubit in feminam' di Costanzo e Costante) lascia intendere che l'omosessualità vissuta apertamente, in maniera non diversa rispetto all'amore eterosessuale, costituisse un fenomeno non solo 'di costume', la cui pericolosità – nonché l'incompatibilità rispetto ai restrittivi precetti dettati dal cristianesimo delle origini – necessitava di un intervento incisivo da parte della 'spada del diritto' (C.Th. 9.7.3.: [...] iubemus insurgere leges, armari iura gladio ultore, ut exquisitis poenis subdantur infames, qui sunt vel qui futuri sunt rei).

Presidiano, a sostegno di tale tesi, svariati episodi (contenuti perfino nelle sacre scritture) da cui si evince che il cristianesimo – in particolare delle origini – fosse più elastico nei confronti dell'omosessualità di quanto la storia ci ha insegnato: terreno, questo, calcato da moderni, temerari, studiosi della storia antica, e solo in parte dagli storici del diritto. Tuttavia, in assenza di un supporto determinante da parte delle fonti giuridiche, l'indagine scientifica, basata su dati certi, deve obbligatoriamente arrestarsi prima di varcare il confine del proprio dominio.

Tutto il resto, per quanto legittimo, rimane solo una suggestione di chi scrive.

### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AA.Vv., Experiencias jurídicas e identidades femeninas, editoras R. Rodríguez López e M.J. Bravo Bosch, Madrid, 2010.

AA.Vv., Figure del pensiero medievale. Fondamenti e inizi, a cura di I. Biffi e C. Mirabelli, Milano, 2009.

AA.Vv., Que(e)rying religion. A critical anthology, edited by G.D. Comstock and S.E. Henking, New York, 1997.

AA.Vv., Sex and Gender in Ancient Egypt: 'Don Your Wig for a Joyful Hour', edited by C. Graves-Brow, Swansea, 2008.

ADAMS J.N., The Latin Sexual Vocabulary, London, 1982.

ALBANESE B.,  $L^*$  actio servi corrupti, Palermo, 1959.

ALBANESE B., La nozione di 'furtum' fino a Nerazio, Palermo, 1953.

ALBANESE B., Le persone nel diritto privato romano, Palermo, 1979.

ALBERTARIO E., La qualità della specie nelle obbligazioni generiche [1925], in Studi di diritto romano, III, Milano, 1975, 375 ss.

ALFÖLDY G., Storia sociale dell'antica Roma, Heidelberg, 2012.

ALLEN E., False Fables and Exemplary Truth in Later Middle English Literature, New York, 2005.

AMELOTTI M., Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano, Milano, 1960.

ANCONA R. – GREENE E., Gendered Dynamics in Latin Love Poetry, Baltimora, 2005.

ANKUM H., Un cas de 'traditio dotis' dans une texte de Julien (D. 23.3.46 pr.)?, in RIDA, 23, 1976, 77 ss.

Anonimo, L'epopea di Gilgamesh, trad.it., Adelphi, Milano, 1986.

ANTOCI B., Famiglie e convivenze: profili costituzionali, Catania, 2013.

ARCELLAZZI S., Osservazioni teoretiche al codice penale universale austriaco, Casalmaggiore, 1822.

ARICÒ G., La morale della 'fabula'. Su alcuni problemi del teatro di Seneca, in Scienza, cultura, morale in Seneca. Atti del convegno di Monte Sant'Angelo, a cura di P. Fedeli, Monte Sant'Angelo, 2001, 94 ss.

ASTOLFI R., Il fidanzamento nel diritto romano, Padova, 1992.

ASTOLFI R., Il matrimonio nel diritto romano classico, Padova, 2006.

ASTOLFI R., Il matrimonio nel diritto romano preclassico, Padova, 2000.

ASTOLFI R., Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano, II, Padova, 1969.

ASTOLFI R., Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustinianeo, Napoli, 2012.

BAILEY D.S., Homosexuality and the Western Christian Tradition, London, 1955.

BALSDON D., Die Frau in der römischen Antike, München, 1979.

BALDSON J.P.V.D., Romans and Aliens, London, 1979.

BARNES T.D., Levithicus, the Emperor Theodosius, and the Law of God: Three Prohibitions of Male Homosexuality, in Roman Legal Tradition, VIII, 2012, 43 ss.

BARROW R.H., Slavery in the Roman Empire, New York-London, 1968.

BASSANELLI SOMMARIVA G., Costanzo e Costante hanno davvero abolito il processo formulare?, in RDR, 1, 2001, www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano0102bassanelli.pdf.

BASSETTI R., Contratti di convivenza e di unione civile, Torino, 2014.

BECK D., Speech Presentation in Homeric Epic, Austin, 2012.

BELLEDENT C., Critiques des dispositifs se sexualité entre contrôle des populations et subversion des normes sociales, Saint-Etienne, 2013.

BELLINI F., 'Delicta' e 'crimina' nel sistema giudiziario, Padova, 2012.

BELOCH J., Storia greca: parte prima. La Grecia antichissima, Strasburgo, 1891.

BENEDETTO M.A., voce 'Affratellamento', in NNDI, I, Torino, 1957, 391 s.

BENKE N., Gender and the Roman Law of Obligations, in Obligations in Roman Law: Past, Present, Future, edited by T.A.J. McGinn, Michigan, 2012, 217 ss.

BENKE N., On the Roman's father right to kill his adulterous daughter, in The power of the fathers. Historical perspectives from ancient Rome to the nineteenth century, edited by di M. Lanzinger, New York, 2015 6 ss.

BERGER A., Enciclopedic Dictionary of Roman Law, XLIII, Philadelphia, 1953.

BIAGIONI G., Unioni same-sex e diritto internazionale privato: il nuovo quadro normativo dopo il D.Lgs. n. 7/2017, in Riv. Dir. Int., IX, 2017, 496 ss.

BIGGS R.D., Conception, Contraception, and Abortion in Ancient Mesopotamia, in Wisdom, Gods and Literature. Studies in Assyriology in honour of W.G. Lambert, edited by A.R. George and I.L. Finkel, Winona Lake, 2000, 11 ss.

BIONDI B., Il diritto romano cristiano, II. Giustizia – Le persone, Milano, 1952.

BIONDI B., Il diritto romano cristiano, III. La famiglia – rapporti patrimoniali – diritto pubblico, Milano, 1954.

BLAKE N. – SMEYERS P. – SMITH R. – STANDISH P., Education in an Age of Nihilism: Education and Moral Standards, Oxon, 2000.

BOLGIANI F., Il matrimonio cristiano. Per una storia del matrimonio, degli usi e dei costumi matrimoniali cristiani in età antica, I. Premesse. Il matrimonio nell'Antico Testamento, nel mondo greco-romano, nel Nuovo Testamento, Torino, 1972.

BOLOGNARI M., I ragazzi di von Gloeden. Poetiche omosessuali e rappresentazioni dell'erotismo siciliano tra Ottocento e Novecento, Reggio Calabria, 2012.

BONFANTE P., Istituzioni di Diritto Romano, Torino, 1946.

BONFIGLIO B., 'Corruptio servi', Milano, 1998.

BONNER S.F., L'educazione nell'antica Roma. Da Catone il censore a Plinio il giovane, Roma, 1986.

BORGO A., Lessico morale di Seneca, Napoli, 1998.

BOSWELL J., Alla Scoperta dell'amore: Cristianesimo e omosessualità, Roma, 2015.

BOSWELL J., Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe From the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century, Chicago-London, 1980.

BOSWELL J., Same-sex Unions in Premodern Europe, New York, 1994.

BOTTA F., 'ECL.' 17.21: alle origini dell'obbligo giuridico di fedeltà reciproca tra coniugi, in Studi per G. Nicosia, I, Milano, 2007, 67 ss.

BOTTA F., 'Per vim inferre'. Studi su 'stuprum' violento e 'raptus' nel diritto romano e bizantino, Cagliari, 2004.

BOTTERO J. – PETSCHOW H., Homosexualitat, in Reallexikon der Assyriologie, Berlin, 1975, 459 ss.

Brasiello U., La repressione penale in diritto romano, Napoli, 1937.

BRAUND S.H., A Woman's Voice, in Women in Antiquity: New Assessments, edited by R. Hawley and B. Levick, London, 1995, 208 ss.

BRAUND S.H., Beyond Anger: a Study of Juvenal's Third Book of Satires, Cambridge, 1988.

BRAVO BOSCH M.J., Algunas consideraciones sobre el 'edictum de adtemptata pudicitia', in Actas del II Congreso Iberoamericano de Derecho Romano, II, Murcia, 1998, 245 ss.

Bravo Bosch M.J., El elemento subjetivo en el 'edictum de convicio', in BIDR, 42-43, Milano, 2000-2001, 475 ss.

BRAVO BOSCH M.J., La injuria verbal colectiva, Madrid, 2007.

Brescia G., Il 'miles' alla sbarra, Bari, 2004.

Brini G., Matrimonio e divorzio nel diritto romano, Bologna, 1887-1889.

BRONTESI A., La soteria in Clemente Alessandrino, Roma, 1972.

BRUNDAGE J.A., Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe, Chicago-London, 1990.

BURGWINKLE W.E., Sodomy, Masculinity and Law in Medieval Literature, France and England, 1050-1230, Cambridge, 2004.

BUTRICA J.L., Some Myths and Anomalies in the Study of Roman Sexuality, in Journal of Homosexuality, XLIX, 2005, 218 ss.

CALDWELL L., Roman Girlhood and the Fashioning of Femininity, Cambridge, 2015.

CANNATA C.A., Sul testo della 'lex Aquilia' e la sua portata originaria, in Scritti scelti di diritto Romano, II, a cura di L. Vacca, Torino, 2012, 175 ss.

CANNATA C.A., Sul testo originale della 'lex Aquilia': premesse e ricostruzione del primo capo, in ID., Scritti scelti di diritto Romano, II, a cura di L. Vacca, Torino, 2012, 16 ss.

CANTARELLA E., Dammi mille baci, Milano, 2012.

CANTARELLA E., I supplizi capitali, Milano, 2000.

CANTARELLA E., Passato prossimo: donne romane da Tacita a Suplicia, Milano, 2003.

CANTARELLA E., in Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico, Milano, 2010.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., Storia delle istituzioni romane arcaiche, Roma, 1978.

CAPOZZA M. – SALMASO M., Ricerche sulla società della 'Venetia'. Le donne di 'Patavium', in Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, CLXI, Venezia, 2002, 636 ss.

CARDACI G., È trascrivibile l'atto di nascita straniero recante l'indicazione di due madri, nota a Cass. Civ., Sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878, in Ilfallimentarista.it, 2017, 1 ss.

CASCIONE C., 'Tresviri capitales'. Storia di una magistratura minore, Napoli, 1999.

CASSANDRO G., Considerazioni sulla storia giuridica, in Studi in onore di Edoardo Volterra, I, Milano, 1971, 773 ss.

CENDERELLI A., Carattere non patrimoniale dell<sup>\*</sup>acio iniuriarum<sup>\*</sup> e D. 47.10.1.6-7, in Scritti Romanistici, a cura di C. Buzzacchi, Milano, 2011, 1 ss.

CLOUD J.D., 'Parricidium': From the 'Lex Numae' to the 'Lex Pompeia de Parricidiis', in ZSS, 88, 1971, 1 ss.

COARELLI F., Monumenti dei culti orientali in Roma. Questioni topografiche e cronologiche (con una carta), in Atti del convegno internazionale su 'La soteriologia dei culti orientali nell'Impero Romano' (Roma 24-28 settembre 1979), a cura di U. Bianchi e M.J. Vermaseren, Leiden, 1982, 57 ss.

COCCIA M., Le interpolazioni in Petronio, Roma, 1973.

CONTOLI C., Dei delitti e delle pene, trattato, IV, Bologna, 1830.

COPPOLA BISAZZA G., Dallo 'iussum domini' alla 'contemplatio domini'. Contributo allo studio della storia della Rappresentanza, Milano, 2008.

COSTA E., Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto, Roma, 1968.

CRETI G., Divorzio, nuove nozze e penitenza nella Chiesa primitiva, Bologna, 1977.

CSILLAG P., I rapporti patrimoniali fra coniugi all'epoca di Augusto, in Studi in onore di Edoardo Volterra, IV, Milano, 1971.

CSILLAG P., The Augustan Laws on Family Relations, Budapest, 1976.

DALLA D., 'Ubi Venus Mutatur'. Omosessualità e diritto nel mondo romano, Milano, 1987. DALL'ORTO G., I comportamenti omosessuali e il diritto occidentale prima della Rivoluzione francese, in Le unioni tra persone dello stesso sesso. Profili di diritto civile, comunitario e comparato, a cura di F. Bilotta, Milano-Udine, 2008, 20 ss.

DAMASCELLI D., La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano ed europeo, in Riv. Dir. Int., IX, 2017, 1103 ss.

D'ANCONA R., Il concetto giuridico di dote nel diritto romano. Studio storico giuridico, Roma, 1972.

D'ANGELO M.R., Jewish Piety and Imperial Family Values, in Mapping Gender in Ancient Religious Discourses, edited by T.C. Penner and C. Vander Stichele, Leiden-Boston, 2007, 67 s.

DANIELI R., Sul concubinato in diritto giustinianeo, in Studi in onore di Vincenzo Arangio Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento, III, Napoli, 1953, 175 ss.

D'AVACK A., voce 'Omosessualità (diritto canonico)' in *Enc. Dir.*, XXX, Varese, 1980, 92 ss.

DAVID J.-M., Du 'comitium' à la roche tarpéienne... Sur certains rituels d'exécution capitale sous la république, les règnes d'Auguste et de Tibère, in Du châtiment dans la cité, Supplices corporels et peine de mort dans le mond antique, in Collection de l'école française de Rome, LXXIX, Rome, 1984, 147 ss.

DAVIES N., Storia d'Europa, I-II, Milano, 2001.

DAVIS I., Writing Masculinity in the Later Middle Ages, Cambridge, 2007.

DE DOMINICIS M.A., Satura critica sulle fonti post-classiche, in Studi in onore di Edoardo Volterra, I, Milano, 1971, 503 ss.

DE FILIPPIS B., Unioni civili e contratti di convivenza. Aggiornato alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (G.U. n. 118 del 21 maggio 2016), Padova, 2016.

DE FRANCISCI P., 'Primordia civitatis', Roma, 1959.

DE GIOVANNI L., Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico: alle radici di una nuova storia, Roma, 2007.

DEL MONTE G.F., Da "barbari" a "re di Babilonia": i greci in Mesopotamia, in I greci: storia, cultura, arte, società, III. I greci oltre la grecia, Torino, 2001.

DEL MONTE G.F., Testi dalla Babilonia ellenistica, I. Testi cronografici, Pisa-Roma, 1997 DE ROO J.C.R., Works of the Law' at Qumran and in Paul, Phoenix, 2007.

DESANTI L., La legge aquilia: tra 'verba legis' e interpretazione giurisprudenziale, Torino, 2015.

DESIDERI P., Saggi su Plutarco e la sua fortuna, a cura di A. Casanova, Firenze, 2012.

DIAMOND L.M., Sexual Fluidity. Understanding Women's Love and Desire, Harvard, 2009.

DICKEY E., Latin Forms of Address: From Plautus to Apuleius, Oxford, 2002.

DI MARZO S., Lezioni sul matrimonio romano, Roma, 1972.

D'IPPOLITO F.M. – LUCREZI F., *Profilo storico istituzionale di diritto romano*, Napoli, 2003.

DOLCINI E., Omosessualità, omofobia, diritto penale. Riflessioni a margine del volume di M. Winkler e G. Strazio, 'L'abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori', 2011, in Stato, Chiesa e pluralismo confessionale, XVIII, 2012, 57 ss.

DOSI A., Eros: l'amore in Roma antica, Roma, 2008.

Du Plessis P.J., Damaging a Slave, in Judge and Jurist: Essays in Memory of Lord Rodger of Earlsferry, edited by A. Burrows, D. Johnston and R. Zimmermann, Oxford, 2013, 161 ss.

Du Plessis P., Letting and Hiring in Roman Legal Thought: 27 BCE - 284 CE, Leiden, 2012.

ESKRIDGE JR. W.N., A History of Same Sex Marriage, in Yale Law School Scolarship Repository, I, Yale, 1993, 1441.

FALCAO M., Las prohibiciones matrimoniales de caracter social en el Imperio Romano, Pamplona, 1973.

FANTHAM E., 'Stuprum': Public Attitudes and Penalties for Sexual Offences in Republican Rome, in Echos du monde classique / Classical Views, 35, 1991, 267 ss.

FASCIONE L., Manuale di diritto pubblico romano, Torino, 2013.

FASOLINO F., Regole di giudizio e garanzie dell'imputato nel processo criminale romano: la presunzione di innocenza, in Regole e garanzie nel processo criminale romano, a cura di L. Solidoro, Torino, 2016, 35 ss.

FAYER C., La 'familia' romana: aspetti giuridici ed antiquari. Condubinato. Divorzio. Adulterio, Roma, 2005.

FEDELI P., Catullus' Carmen 61, Amsterdam, 1983.

FIORI R., 'Homo sacer': dinamica politico-istituzionale di una sanzione giuridico-religiosa, Napoli, 1996.

FLORENSKIJ P.A., Stolp i utverždenie istiny, Moskva, 1990.

FOLENA U., I PACS della discordia: spunti per un dibattito, Roma, 2006.

FRANCIOSI E., 'Gloriae et virtutis causa', in Studi per G. Nicosia, I, Milano, 2007, 445 ss.

FRANCIOSI G., Il processo di libertà in diritto romano, Napoli, 1961.

FRANCIOSI G., Il processo di Virginia, in Labeo, 7, 1961, 20 ss.

FRANTZEN M., 'Mors voluntaria in reatu': Die Selbsttötung im klassischen römischen Recht, Göttingen, 2012.

FRASCA R., Educazione e formazione a Roma. Storia, testi, immagini, Bari, 1996.

GABBA E., Roma arcaica: storia e storiografia, Roma, 2000.

GAGLIARDI L., 'Decemviri' e 'centumviri', Milano, 2002.

GAMAUF R., 'Cum aliter nulla domus tuta esse possit...': Fear of Slaves and Roman Law, in Fear of Slaves, Fear of Enslavement in the Ancient Mediterranean. Actes du XXIX° Colloque du Groupe International de Recherche sur l'Esclavage dans l'Antiquité (GIREA) – Rethymnon 4-7 Novembre 2004, sous la direction de A. Serghidou, 2007, 157 s.

GAMBERALE L., 'Venuste noster', in Studi di poesia latina in onore di Antonio Traglia, I, Roma, 1979.

GAMAUF R., 'Erro': Suche nach einem verschwundenen Sklaven, in 'Inter Cives Necnon Peregrinos'. Essays in honour of Boudewijn Sirks, edited by di J. Hallebeek, R. Fiori, M. Schermaier, J.-P. Coriat and E. Metzger, Goettingen, 2014, 283 ss.

GAROFALO L., Il processo edilizio. Contributo allo studio dei 'iudicia populi', Padova, 1989.

GAROFALO L., Piccoli scritti di diritto penale romano, Padova, 2008.

GATTI PERER M.L., Etimologia e filosofia: strategie comunicative del filosofo nel «Cratilo» di Platone, Milano, 2006.

GAUDEMET J., L'interpretation du principe d'indissolubilité du mariage chrétien au cours du premier millénaire, in BIDR, 81, 1978, 11 ss.

GIUFFRÈ V., La repressione criminale nell'esperienza romana, Napoli, 1998.

GORIA F., Ricerche su impedimento da adulterio e obbligo di ripudio da Giustiniano a Leone VI, in SDHI, 39, 1973, 281 ss.

GRAY-FOW M., Pederasty, the Scantian Law, and the Roman Army, in Journal of Psychohistory, XIII, 1986, 449 ss.

GRAYSON A.K. – D.B. REDFORD, *Papyrus and Tablet*, USA, 1973.

GREENBERG D., The Construction of Homosexuality, Chicago, 1988.

GRIMALDI F.A., Annali del Regno di Napoli. Epoca I: dal primo anno dell'edificazione di Roma sino alla fine del quarto secolo dell'era cristiana, VI, Napoli, 1781.

GUALERZI S., Né uomo, né donna. Né dio, né dea. Ruolo sessuale e ruolo religioso dell'imperatore Elagabalo, Bologna, 2005.

GUARINO A., Il sesso debole, in Labeo, 36, 1990, 143 s.

GUARINO A., In difesa di Messalina, in Labeo, 20, 1974, 12 ss.

GUARINO A., Quinto Mucio e i "boni viri", in ID., Pagine di diritto romano, V, Napoli, 1994, 73 ss.

GUARINO A., "Senatores boni viri", in Index, 1, 1970, 396 s.

GUARINO A., Sul legato di vesti, in Labeo, 16, 1970, 58 ss.

GUERRERO LEBRÓN M., La injuria indirecta en el derecho romano, Madrid, 2005.

HALLETT J. P. – SKINNER M., Roman Sexualities, Princeton, 1997.

HARRIS W.V., The Roman Father's Power of Life and Death, in Studies in Roman law in memory of A. Arthur Schiller, edited by R.S. Bagnall and W.V. Harris, Leiden, 1986, 81 HAUBOLD J., Greece and Mesopotamia: Dialogues in Literature, Cambridge, 2013.

HINSCH B., Passions of the Cut Sleeve: the Male Homosexual Tradition in China, London, 1992.

HIRSCHFELD M., Die Homosexualitat des Mannes un des Weibes, Berlin, 2001.

HITCH S., From Birth to Death: Life-change Rituals, in The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, edited by E. Eidinow and J. Kindt, Oxford, 2015, 529 ss.

HÖBENREICH E., Les femmes dans le Droit Romain, in Donne, civiltà e sistemi giuridici. Raccolta di testi dal master internazionale congiunto "Femmes, civilisation et systèmes juridiques", a cura di D. Curtotti, C. Novi e G. Rizzelli, Milano, 2007, 24 ss.

HOFFNER H.A., The Laws of the Hittites: a Critial Edition, Leiden, 1997.

HOLLAND E., The Nature of Homosexuality: Vindication for Homosexual Activists and the Religious Right, Lincoln, 2004.

HORTON M.S., Modern Reformation, the Heart of the Gospel: Paul's Message of Grace in Galatians, www.modernreformation.org.

HUBER J., Der Ehekonsens im römischen Recht. Studien zu seinem Begriffsgehalt in der Klassik und Frage seines Wandels in der Nachklassik, Roma, 1977.

HUVELIN P., Études sur le 'furtum', Lyon, 1915.

IOMMI F., L'omosessualità e il diritto (ovvero le ragioni che sconsigliano la legalizzazione dei rapporti d'amore), Roma, 2017.

JENSSON G., The Recollections of Encolpius: The 'Satyrica' of Petronius as Milesian Fiction, Groningen, 2004.

JEPPSEN S.A., Lament for Fallen Cities in Early Roman Drama, in The Fall of Cities in the Mediterranean: Commemoration in Literature, Folk, Song, and Liturgy, edited by M.R. Bachvarova, D. Dutsch and A. Suter, Cambridge, 2016, 52 s.

KASER M., 'Quanti ea res est'. Studien zur Methode der Litisaestimation im klassischen römischen Recht, München, 1935.

KISSACK T. – BRUNDAGE J.A. – DOERFLINGER TH.M., Letters to Editors, in Radical History Review, LXX, 1998, 187 ss.

KNAPP R., Römer im Schatten der Geschichte. Gladiatoren, Prostituerte, Soldaten: Männer und Frauen im Römischen Reich, Stuttgart, 2012.

KNUDSEN R.A., Homeric Speech and the Origins of Rhetoric, Baltimora, 2014.

KRUEGER P. – MOMMSEN TH. – STUDEMUND W., 'Collectio librorum iuris anteiustiniani in usum scholarum', II, Oxford, 1878.

KUNKEL W., Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit, München, 1962.

KUPISZEWSKI H., Osservazioni sui rapporti patrimoniali fra i fidanzati nel diritto romano classico: 'dos' e 'donatio', in IVRA, 29, 1978, 114 ss.

LAMBERT R., Beloved and God: Story of Hadrian and Antinous, London, 1984.

LAMBERTI F., La famiglia romana e i suoi volti: pagine scelte su diritto e persone in Roma antica, Torino, 2014.

LAMBERTINI R., Non corrompere il servo d'altri, recensione a B. Bonfiglio, 'Corruptio servi', Milano, 1998, in Labeo, 46, 2000, 289 ss.

LAMBERTINI R., voce 'Tentativo (dir. rom.)', in EdD, XLIV, 1992, 93 ss.

LANGLANDS R., Sexual Morality in Ancient Rome, Cambridge, 2007.

LA ROSA F., Note sui 'tresviri capitales', in Labeo, 3, 1957, 231 ss.

LENEL O., Palingenesia iuris civilis, II, Lipsiae, 1889.

LÊ THÀNH K., Educazione e civiltà, le società di ieri, Roma, 1999.

LICANDRO O., 'Domnvs ancillae svae'. L'armilla di Moregine tra sfruttamento della prostituzione, 'affectio domini' e compravendita di "merce" umana, in I diritti degli altri in Grecia e a Roma, a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, Sankt Augustin, 2011.

LIDDELL H. –SCOTT R. –JONES H.S. –MCKENZIE R., voce 'παῖς', in *A Greek-English Lexicon*, Oxford, II, 1852, 1081.

LILIJA S., Homosexuality in Republican and Augustan Rome, Helsinki, 1983.

LONGO G., Ancora sul matrimonio romano (a proposito del volume di Joseph Huber), in SDHI, 43, 1977, 459 ss.

LONGO G., D. 11.3, in BIDR, 64, 147 ss.

LONGO G., La complicità nel diritto penale romano, in BIDR, 61-62, 1958-1959, 147 ss.

LONGO G.E., "Common law marriage" statunitense e matrimonio romano. Prospettive di una comparazione, in Studi in onore di Edoardo Volterra, III, Milano, 1971, 247 ss.

LOPES PEGNA O., Effetti dei matrimoni same-sex contratti all'estero dopo il "riordino" delle norme italiane di diritto internazionale privato, in Riv. Dir. Int., IX, 2017, 527 ss.

LUCHETTI G., La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano, Milano, 1996.

LUCREZI F., La violenza sessuale in diritto ebraico e romano, Torino, 2004.

MAC CORMACK G., 'Coemptio' and marriage by purchase, in BIDR, 81, 1978; 179 ss.

MACMULLEN R., Roman Attitudes to Greek Love, in Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, IV, Erfurt, 1982, 484 ss.

MAGANZANI L., Formazione e vicende di un'opera illustre. Il 'corpus iuris' nella cultura del giurista europeo, Torino, 2007.

MANCINETTI G., 'Et ideo nec volens quis reddere potest', in BIDR, 42-43, 2000-2001, 430.

MARANGONI G., Delle cose gentilesche e profane trasportate ad uso, e ad ornamento, delle chiese, Roma, 1444.

MAROTTA V., Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.). Studi di diritto pubblico romano, Torino, 2016.

MASI DORIA C., 'Civitas Operae Obsequium'. Tre studi sulla condizione giuridica dei liberti, Napoli, 1993.

MCAULEY M., Reproducing Rome: Motherhood in Virgil, Ovid, Seneca and Statius, Oxford, 2015.

MCGINN T.A.J., 'Ne serva prostituatur'. Restrictive Covenants in the Sale of Slaves, in ZSS, 107, 1990, 339.

McGinn T.A.J., Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome, Oxford, 1998.

MEINERS C., Storia della decadenza dei costumi, delle scienze e della lingua dei Romani nei primi secoli dopo la nascita di G.C., I, Firenze, 1817.

MELILLO G., Le seconde nozze, in Labeo, 18, 1972, 226 ss.

MELLUSO M., La schiavitù nell'età giustinianea: disciplina giuridica e rilevanza sociale, Parigi, 2000.

MERCANTE A., Coppie sposate, di fatto, omosessuali: elementi di omogeneità e differenziazione nella disciplina giuridica, Ancona, 2014.

METRO A., 'Binas nuptias constituere' in D. 3.2.1., in IVRA, 26, 1975, 101 ss.

MIELI M., Elementi di critica omosessuale, Milano, 2002.

MIGLIORATI G., Cassio Dione e l'impero romano da Nerva ad Antonino Pio. Alla luce dei nuovi documenti, Milano, 2003.

MIGLIORINI M., L'adozione tra prassi documentale e legislazione imperiale nel diritto del tardo impero romano, Milano, 2001.

MINNIS A.J., 'Magister Amoris': the Roman de la Rose and Vernacular Hermeneutics, Oxford, 2001.

MOMMSEN TH., *Storia romana: fino alla morte di Silla*, a cura di G. Sandrini, II, Milano, 1865.

MOURITSEN H., The Freedman in the Roman World, Cambridge, 2011.

MUELLER H.-F., Roman Religion in Valerius Maximus, London-New York, 2002.

NALLINO C.A., Intorno al divieto romano imperiale dell'affratellamento e ad alcuni paralleli arabi, in Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento, III, Palermo, 1936, 321 ss.

NEILL J., The Origins and Role of Same-sex Relations in Human Societies, Jefferson, 2008 NETTIS A.V., Padroni, sesso e schiavi, in Index, 28, 2000, 155 ss.

NEUFELD E., The Hittite Laws. Translated Into English and Hebrew With Commentary, London, 1951.

NICOTRA S.E., *Il 'crimen adulteril' nel 'regnum Siciliae*', in *Studi in memoria di E. Fanara*, II, a cura di U. La Torre, G. Moschella, F. Pellegrino, M.P. Rizzo e G. Vermiglio, Milano, 2008, 632.

NOODT G., 'Commentarius ad Digesta seu Pandectae, in ID., 'Opera omnia', II, Koln, 1784, 198.

OATES J., Babilonia, ascesa e decadenza di un impero, Roma, 1988.

OBERMAYER H.P., Martial un der Diskurs über männliche "Homosexualität" in der Literatur der frühen Kaiserzeit, Tubinga, 1998, 20 ss.

OBLEDA O., *Il divorzio in Roma prima di Costantino*, in *Principat: Bd. 14*, Recht, heransgegeben von H. Temporini und W. Haase, Berlin, 1993, 386 ss.

PALAZZO A., Eros e 'jus', Sesto San Giovanni, 2015.

PALMIERI V.M., voce 'Omosessualità' del NNDI, XI, Torino, 1982, 909 ss.

PARENTI M., L'assassinio di Giulio Cesare. Una storia di popolo nella Roma antica, Milano, 2006.

PAVÓN TORREJÓN P., La cárcel y el encarcelamiento en el mundo romano, Madrid, 2003.

PEPIN R.E., Scorn for the World: Bernard of Cluny's 'De Contemptu Mundi', East Lansing, 1991.

PEPPE L., Studi sull'esecuzione personale, Milano, 1981.

PERRY M.J., Gender, Manumission, and the Roman Freedwoman, New York, 2014.

PETRUCCI A., Lezioni di diritto privato romano, Torino, 2015.

PETTINATO G., Babilonia, centro dell'universo, Milano, 1988.

PHANG S.E., Roman Military Service: Ideologies of Discipline in the Late Republic and Early Principate, Cambridge, 2008.

PHANG S.E., The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C. - A.D. 235). Law and Family in the Imperial Army, Leiden-Boston-Köln, 2001.

PLATTER C., The Artificial Whore, in Sex and Gender in Medieval and Renaissance Texts.

The Latin 'Traditio', edited by B.K. Gold, P.A. Miller and C. Platter, Albany, 1997, 211 s.

POLLINI J., The Warren Cup: Homoerotic Love and Symposial Rhetoric in Silver, in The Art Bulletin, LXXXI.1, 21 ss.

POSNER R.A., Sex and Reason, Harvard, 1992.

PROVENCAL V.L., Sophist Kings: Persians as Other in Herodotus, London-New York, 2015.

QUADRATO R., 'Hominum Gratia', in Studi in onore di Remo Martini, III, Milano, 2009, 276 ss.

QUARTUCCIO D., Sull'origine dell'adfectio maritalis', in Labeo, 24, 1978, 51 ss.

RABELLO A.M., Effetti personali della 'patria potestas', Milano, 1979.

RASCÓN G., 'Dotis dictio', in Labeo, 23, 1977, 211 ss.

RASCÓN G., Los intereses de la dote (D. 23.3.69.1), in RIDA, 23, 1976, 203 ss.

RATTI U., Studi sulla 'captivitas' e alcune repliche in tema di postliminio, con una nota di lettura di L. Amirante, Napoli, 1980.

REDUZZI MEROLA F., 'Quasi secundum hominum genus'. Studi su schiavi e sottoposti in diritto romano, Napoli, 2014.

REDUZZI MEROLA F., 'Servo parere'. Studi sulla condizione giuridica degli schiavi 'vicarii' e dei sottoposti a schiavi nella esperienza greca e romana, Napoli, 1990.

RICHLIN A., Not Before Homosexuality: the Materiality of the 'Cinaedus' and the Roman Law Against Love Between Men, in Journal of the History of Sexuality, III, 1993, 523 ss.

RICHLIN A., The Garden of Priapus. Sexuality and Aggression in Roman Humor, New York-Oxford, 1992.

RICKLIN A., The meaning of 'irrumare' in Catullus and Martial, in Class. Phil., LXXVI, 1981, 40 ss.

RINALDO M., Unioni civili e convivenze nell'era della codificazione delle "nuove" famiglie, in Dir. Fam. Pers., XLIV, 2017, 976 ss.

RIZZELLI G., 'Adulterium'. Immagini, etica, diritto, in RDR, 8, 2008, 74 ss.

RIZZELLI G., *Immagini di padri augustei*, in *Legami familiari e diritto nel mondo romano*, a cura di F. Lamberti, A. Parma e R. D'Alessio, Lecce, 2016, 6 ss.

RIZZELLI G., Le donne nell'esperienza giuridica di Roma antica: il controllo dei comportamenti sessuali. Una raccolta di testi, Lecce, 2000.

RIZZELLI G., 'Lex Iulia de adulteriis': studi sulla disciplina di 'adulterium', 'lenocinium', 'stuprum', Lecce, 1997.

RIZZELLI G., L'ordine dei peccati nel 'De Pudicitia' di Tertulliano. Motivi giuridici, in 'Latina Didaxis' XXV. Atti del congresso, 16-17 aprile 2010: Per il latino, a cura di S. Rossa, Genova, 2010.

RIZZELLI G., Représentations féminines, lieux communs et droit dans la Rome Antique, in Donne, civilità e sistemi giuridici. Raccolta di testi dal master internazionale congiunto: Femmes, civilisation et systèmes juridiques, a cura di D. Curtotti, C. Novi e G. Rizzelli, Milano, 2007, 85 s.

RIZZELLI G., 'Stuprum' e 'adulterium' nella cultura augustea e la 'lex Iulia de adulteriis' (Pap. 1 'adult' D. 48,5,6,1 e Mod. 9 'diff.' D. 50,16,101 pr.), in BIDR, 90, 1987, 355 ss.

ROBLEDA O., El matrimonio en derecho romano. Esencia, requisitos de validez, efectos, disolubilidad, Roma, 1970.

ROBLEDA O., Il diritto degli schiavi nell'antica Roma, Roma, 1976.

ROBLEDA O., Sobre el matrimonio en derecho romano, in SDHI, 37, 1971, 337 ss.

RODRÍGUEZ LÓPEZ R., Experiencias juridicas e identidades femeninas, Madrid, 2010.

RÖHLE R., 'Relegare dotem', in ZSS, 94, 1977, 306 ss.

ROLLER M.B., Dining Posture in Ancient Rome: Bodies, Values, and 'Status', Princeton, 2006.

ROTONDI G., 'Leges publicae populi Romani', Milano, 1912.

RUDICH V., Dissidence and Literature Under Nero: the Price of Rhetoricization, London-New York, 1997.

RUDORFF A.F., 'De iurisdictione edictum. Edicti perpetui reliqua sunt', Lipsiae, 1889.

SANDIROCCO L., 'Cum vir nubit in feminam', in RDR, IX, 2009, www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano09Sandirocco.pdf.

SANFILIPPO C., 'Nuptias alieno nomine constituere'?, in IVRA, 27, 1976, 101 ss.

SANTALUCIA B., Altri studi di diritto penale romano, Padova, 2009.

SANTALUCIA B., L'opera di Gaio 'ad edictum praetoris urbani', Milano, 1975.

SANTALUCIA B., Studi di diritto penale romano, Roma, 1994.

SCAFURO A.C., The Forensic Stage. Settling Disputes in Graeco-Roman New Comedy, Cambridge, 1997.

SCARANO USSANI V., Il retore e il potere: progetto formativo e strategie del consenso nell'\*Instituto oratoria', Napoli, 2008.

SCHMIDT T., Straight and Narrow?, Downer's Gove, 1995.

SCHNEIDER T., Ancient Egypt Investigated: 101 Important Questions and Intriguing Answers, London, 2013.

SCIORTINO S., Studi sulle liti di libertà nel diritto romano, Torino, 2010.

SCOGNAMIGLIO M., 'Nullum crimen sine lege'. Origini storiche del divieto di analogia in materia criminale, Salerno, 2009.

SCOGNAMIGLIO M., Principio di legalità e divieto di analogia: note sull'origine del principio 'nullum crimen sine lege', in Regole e garanzie nel processo criminale romano, a cura di L. Solidoro, Torino, 2016, 137 ss.

SEBESTA J.L., *The Costume of the Roman Woman*, in *The World of Roman Costume*, edited by J.L. Sebesta and L. Bonfante, London, 2001, 47.

SENIGAGLIA R., Genitorielità tra biologia e volontà. Tra fatto e diritto, essere e dover-essere, XIX, 2017, 952 ss.

SICARI A., 'Leges venditionis', Bari, 1996.

SICARI A., Prostituzione e tutela giuridica della schiava: un problema di politica legislativa nell'Impero Romano, Bari, 1991.

SIGNORINI R., 'Adsignare libertum': la disponibilità del 'patronatus' tra normazione senatoria ed 'interpretatio' giurisprudenziale, Milano, 2009.

SILLA F.M., La 'cognitio' sulle 'libertates fidecommissae', Padova, 2008.

SMITH W., voce 'Apotheosis', in *Dictionary of Greek and Roman Antiquities*, edited by J. Murray, London, 1875, 105 s.

SOLIDORO L., I percorsi del diritto: esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico, II, Torino, 2014.

SOLIDORO L., La tradizione romanistica nel diritto europeo, II. Dalla crisi dello 'ius commune' alle codificazioni moderne. Lezioni, Torino, 2010.

SORACI R., L'opera legislativa e amministrativa dell'imperatore Severo Alessandro, Catania, 1974.

SPADAFORA A., Lo 'status' coniugale e gli 'status' paraconiugali tra legge e autonomia privata, in Dir. Fam. Pers., XLIV, 2017, 1092 ss.

SPERANDIO M.U., 'Dolus Pro Facto'. Alle radici del problema giuridico del tentativo, Napoli, 1998.

STADTER P.A., Plutarch and His Roman Readers, Oxford, 2014.

STARR C.G., Le origini della civiltà greca, Roma, 2000.

STEPHENSON C.E., On Rereading John Boswell's 'Same-sex Unions in Premodern Europe', in Jung Journal, IV.3, 2010, 8 ss.

STOLFI E., Studi sui Libri 'ad edictum' di Pomponio, II. Contesti e pensiero, Milano, 2001 STUCCHI S., Su alcuni esempi di 'ekphrasis', in Studi su Petronio e sulla sua fortuna, a cura di L. Castagna e E. Lefèvre, Berlino, 2007, 241 ss.

STÜMKE H.G., Homosexuelle in Deutschland. Eine politische Geschichte, München, 1989.

TALAMANCA M., Gli apporti patrimoniali della moglie nell'Egitto greco e romano, in Index, 2, 1971, 240 ss.

TAMASSIA N., L'affratellamento. Studio storico-giuridico, Torino, 1886.

TARGONSKI F., Fenomenologia della diversità. Omosessualità: un fatto e un problema morale, Roma, 1994.

TAYLOR R., Ethics, Faith, and Reason, Englewood Cliffs, 1985.

TOEPFER G., voce 'Bergattung', in *Historisches Wörterbuch der Biologie*, I, Springer-Verlag, 2011, 73 ss.

TONOLO S., L'evoluzione dei rapporti di filiazione e la riconoscibilità dello 'status' da essi derivante tra ordine pubblico e superiore interesse del minore, in Riv. Dir. Int., IX, 2017, 1070 ss.

TROISI C., Dall'adozione in casi particolari alla tutela della coppia omoaffettiva, in Dir. Fam. Pers., XLIV, 2017, 578 ss.

ULRICHS K.H., 'Gladius furens' (spada furente). L'amore sessuale tra uomini come enigma della natura, Roma, 2002.

VALDÉS F.M., Plutarco y el arte de la Atenas hegemónica, Oviedo, 2008.

VALDITARA G., Riflessioni sulla pena nella Roma repubblicana, Torino, 2015.

VALLADARES H., Floating Figures in Roman Wall Painting, in The Roman Paratext: Frame, Texts, Readers, edited by L. Jansen, Cambridge, 2014, 183 s.

VIDAL-NAQUET P., Il cacciatore nero. Forme di pensiero e forme d'articolazione sociale nel mondo greco antico, Milano, 2006.

VOCI P., Risarcimento e pena privata nel diritto romano classico, Milano, 1939.

VOIGT M., Uber die 'lex Cornelia sumtuaria', in Sonderabdruck aus den Berichten der Königl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften. Sitzung am 13. December 1890, Leipzig, 1980.

VOLTERRA E., 'Iniustum matrimonium', in Studi in onore di Gaetano Scherillo, II, Milano, 1972, 441 ss.

VOLTERRA E., voce 'Matrimonio (dir. rom.)', in *Enc. dir.*, XXV, Milano, 1975, 763 ss.

VOLTERRA E., Precisazioni in tema di matrimonio classico, in BIDR, 78, 1975, 245 ss.

WARWICK BUCKLAND W., The Roman Law of Slavery: the Condition of the Slave in Private Law From Augustus to Justinian, Cambridge, 2010.

WILLIAMS, C.A. Reading Roman Friendship, Cambridge, 2012.

WILLIAMS C.A., Roman Homosexuality, Oxford, 2010.

WINKLER M. – STRAZIO G., L'abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori, Milano, 2011.

WITTMANN R., Die Körperverletzung an Freien im klassischen römischen Recht, München, 1972.

WRIGHT N.T., The Climax of the Covenant: Christ and the Law in Pauline Theology, Minneapolis, 1992.

YOUNG M.B., recensione a *Same-sex Unions in Premodern Europe*, by John Boswell. (New York. Villard Books, 1994. Pp XXX, 412. \$ 25.00), in *The Historian*, LVIII.1, 1995, 165 s.

ZIINO G., Compendio di medicina legale in trenta lezioni secondo le leggi dello Stato e i più recenti progressi della Scienza, Napoli, 1872.

### INDICE DELLE FONTI

## I. FONTI GIURIDICHE ANTICHE

FONTI PREGIUSTINIANEE

Codex Theodosianus		Nova lex Hittita	
4.10.1	122.222	34	98
9.7.1	28.48	36	99
9.7.3	149; 154; 168		
9.7.6	108; 154; 156	Pauli Sententiae	
9.9.30-31	150	2.26.11	27.48
		2.26.16	89
Gai Institutiones		5.4.14	104.192; 105; 109
1.6.1.2	124		
1.53	124		

### CORPUS IURIS CIVILIS

Institutiones		7.7.5	66.123
1.6.1	72	7.7.6	67; 69.128
1.6.2	72	7.7.6 pr.	69
1.8.2	124	7.7.6.1	70
4.18.4	107.196; 154	7.7.6.2	66; 67; 68; 70
		7.7.6.3	70
Digesta		11	86
1.5.4.1	46.80	11.3	78.147
1.6.2	124	11.3.1 pr.	76; 78
1.12.1	123.223	11.3.1.3	80
1.12.1.8	123	11.3.1.4	82
1.48.5.35	61.106	11.3.1.5	82
3.1.1.6	89	11.3.2	85; 91.164
3.2.1	63.114	11.3.5.1	91

11.3.5.2	91	48.5.6 pr.	85
11.3.5.4	78	48.5.6.1	21.37
11.3.7	80.152	50.16.40.1	67.124
11.3.9.2	77; 77.143; 78	50.16.101 pr.	21.37; 87.162
20.1.6	71		
21.1.51 pr.	99	Codex	
21.2.34	124	5.3.2	108
23.2.1	140.251	6.2.4	75
23.3.46 pr.	133.241	7.6.1.4	125.225
23.3.69.1	133.241	9.9.8	27.46
24.1.19 pr.	98	9.9.9	27.47
24.1.64	142	9.9.28	27.48
24.3.1	133	11.36.4	155.271
25.7	114		
25.7.1.2	115.206	Novellae Constitution	nes
38.1.38 pr.	122.221	77	156.273; 160
40.8.6	124	77.1.2	155
47.10.1.6-7	96.176	89.1 pr.	61.109
47.10.9.4	109	89.9 pr.	61.109
47.10.15.20	53.92	141	108; 156.273; 160
47.10.15.45	96	141.1	155
47.10.25	95.174		
47.15.43-44	95		
47.15.44	97		
48	86		
48.5	84		
48.5.6	95.175		
48.5.35	84		
48.5.35.1	84; 85		
48.5.35.2	85		
48.5.6	85; 91		

#### FONTI POSTGIUSTINIANEE

## Collatio Legum mosaicarum et romanarum

3.3.1-3

4.2.3 25.42

5.3 152; 154

### II. FONTI EPIGRAFICHE

### CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM

IV.

5092 11.15

XI.

6223 49.86

### III. FONTI LETTERARIE

### AELIUS LAMPRIDIUS

Historia Augusta

11.7 130.237

Apuleius

Metamorphoses

8.26

Aristoteles

Τὰ πολιτικὰ

1272a.22-26 129

### AUGUSTINUS (AURELIUS HIPPONENSIS)

De nuptiis et concupiscentia 4 146

Bernard de Cluny

De contemptu mundi

2.549 106

CAESAR (C. IULIUS)

De bello Hispaniensi

33 120

Cassius Dio (Lucius Claudius)

Historia Romana

8.16.4-5 132 40.5 138.249 62.28.2-3a 140

CATULLUS (C. VALERIUS)

14 94.170 61.119-43 119.217 15.18 93.167 61.124 117 16.1 94.170 61.141 118 21 111; 127.229 74.5 94.170 21.13 94.170 99 111 28.10 94.170 37.8 94.170

CICERO (M. TULLIUS)

I. Orationes IV. Opera philosophica

Philippicae Tusculanae disputationes

2.44 135 4.33.70 39

II. Epistulae

Ad familiares

8.12 107.197

8.14 107

CLEMENS ALEXANDRINUS

Ρωμαική ἀρχαιολογία

16.4(8).2 53.91

DIONYSIUS HALICARNASSENSIS

Paedagogus

3.3 5

**FESTUS** 

Breviarium rerum gestarum populi Romani

38.22 117.213

HERODIANUS

Τῆς μετὰ Μάρκον βασιλείας ἱστορίαι

4.2 138.247

HERODOTUS

*Τστορίαι* 1.135.1 43

Hesiodus

Θεογονία

1345-1350 138.247

	Homerus
'Οδύσσεια	
17.410-411	121
17.654-655	121
	Horatius (Q. Flaccus)
Epistulae	
1.14.14	70.128
2.1.156	34; 36.65
3.3.3	36.64
	Iustinus Martyr
Apologia I pro Christianis	
27	30.51
	Iuvenalis (Decimus Iunius)
Saturae	Iuvenalis (Decimus Iunius)
Saturae 2.36	Iuvenalis (Decimus Iunius)  106
2.36	106
2.36 2.117	106 131
2.36 2.117 2.121-142	106 131 134
2.36 2.117 2.121-142	106 131 134
2.36 2.117 2.121-142	106 131 134 5.7
2.36 2.117 2.121-142 14.20.4	106 131 134 5.7
<ul><li>2.36</li><li>2.117</li><li>2.121-142</li><li>14.20.4</li></ul> Ab Urbe condita libri	106 131 134 5.7 Livius (Titus)
2.36 2.117 2.121-142 14.20.4  Ab Urbe condita libri 3.44	106 131 134 5.7 Livius (Titus)
2.36 2.117 2.121-142 14.20.4  Ab Urbe condita libri 3.44 3.48	106 131 134 5.7 Livius (Titus) 19.30 20.32
2.36 2.117 2.121-142 14.20.4  Ab Urbe condita libri 3.44 3.48 3.50	106 131 134 5.7 Livius (Titus) 19.30 20.32 22.40

15.24

10.23

LUCA

7.1-10	158.276
7.2	158

## MARTIALIS (M. VALERIUS)

Epigrammaton Libri		3.85	93.169
1.24	132.240	5.41	126.228
1.58	38.67	8.44.16	126
2.44	38.67	9.21	38.67
2.60.2	93.168	11.43	38.67
2.83	93.169	12.16	38.67
3.82	126.229	12.42	133

MATTEUS

8.5-13 157

OVIDIUS (P. NASO)

Ars amatoria

2.683-684 40.71

Fasti

4.155-16215.234.305-31215.23

PAULUS

Epistulae ad Corinthios

 I.

 5.11
 148.258

 6.9-10
 147

 6.12
 148.258

# PETRONIUS (C.)

Satyricon libe	r	96	103.187
9	102.184; 103.186; 103.188	97	103.188
10	103.188	101	103.188
11	103.188	107	102.183
13	103.188	127	103.188
24	103.188	128	103.188
25	103.188	129	103.188
75.11	65	130	103.188
79	103.188	133	103.188
80	103.188	133	103.100
81	103.185		
85-87	103		
91	103.188		

PLATO

*Συμπόσιον* 178.e-179.b

78.e-179.b 55

# PLAUTUS (T. MACCIUS)

Asinaria

1.2.5-7 51.89

Aulularia

3.2.2.3 51.89

Bacchides

1.2.162 36.64

# PLINIUS (C. CAECILIUS SECUNDUS)

Epistularum libri decem

4.13.338.687.442.75

PLUTARCUS

Βίοι Παράλληλοι Έπτά σοφῶν συμπόσιον

Marcellus 152d 44.78

2.3-4 31.55

Έρωτικός

751b 44.78

Numa

17.4 62.111 Περὶ τῆς Ἡροδότου κακοηθείας

13 44

Pelopidas Πῶς ἄν τις αἴσθοιτο ἑαυτοῦ

18.4 55.96 προκόπτοντος ἐπ' ἀρετῆ 10 44.78

PRUDENTIUS (AURELIUS CLEMENS)

Liber Peristephanon

10.201 107

QUINTILIANUS (M. FABIUS)

Institutio Oratoria

1.2.7-8

1.2.8

4.2.68-9 31.55

11.1.84 61.106

SENECA (L. ANNAEUS)

I. De consolatione

Ad Helviam

12.16.3 14.21

SENECA (L. ANNAEUS MAIOR)

Controversiae

4.10 41

Suetonius (C. Tranquillus)

De vitis Cesarum

Claudius

11 138.249

Domitianus

8 108.198

Nero

28-29 138.250

TACITUS (P. CORNELIUS)

Annales

1.41.2 16.25

2.1.53 5.7

13.21 128.231

14.20 37.66

15.17 139

16.7-9 18.29

16.21 138.249

TEOPHANES CONFESSOR

Χρονογραφία

408 160

# TERTULLIANUS (Q. SEPTIMUS FLORENS)

# De pudicitia

1.1

### VALERIUS MAXIMUS

Factorum et dictorum memorabilium libri		6.1.7	29
novem		6.1.9	32.58
2.1.3	16	6.1.9-10	47
2.1.5	17.27	6.1.10	49; 51.89
6.1	23.41	6.1.11	52
6.1.2	19	6.1.13	93.168
6.1.3	23	8.1.8	73
6.1.4	23	8.1.12	92
6.1.5	29		
6.1.6	23		

### VERGILIUS

Aeneid

6.847 33

### XENOPHON

Λακεδαιμονίων Πολιτεία

10.3 55.96

Συμπόσιον 8.34-35

8.34-35 55.96

### IV. FONTI GIURIDICHE MODERNE

### ITALIA

# Costituzione della Repubblica Italiana

25, comma 2 27.48 27, comma 1 27.46 27, comma 2 27.47

D.Lgs. 19.01.2017 n. 7

1.1

Legge 20.05.2016 n. 76

1.1

### **SOMMARIO**

Introduzione	1
Capitolo 1: L'amore omosessuale nell'antica Roma fra morale e	
DIRITTO	9
1. Omosessualità e <i>pudicitia</i>	9
1.1 La <i>pudicitia</i> femminile	12
1.2 La declinazione maschile dell'ideale di <i>pudicitia</i>	28
2. La pederastia: 'vizio greco'	34
3. Dominus, servus, pudicitia	46
Capitolo 2: Esempi di 'unioni' omosessuali in età monarchica e	
REPUBBLICANA	60
1. La convivenza servus-dominus	60
2. La tutela giuridica della relazione servus-dominus: l'actio servi corrupti	75
3. La relazione fra actio servi corrupti e lex Iulia de adulteriis coercendis nel caso	
di turbativa del rapporto dominus-servus	88
Capitolo 3: Forme evolute di relazioni omosessuali:	
FIDANZAMENTO, CONCUBINATO E MATRIMONI	101
1. L'amore tra uomini liberi fra lex Scantinia e adtemptata pudicitia	101
2. Il concubinato maschile	114
3. I matrimoni omosessuali	128
Capitolo 4: <i>Cum vir nubit in feminam</i> : Cristianesimo e unioni	
OMOSESSUALI	144
1. L'atteggiamento del Cristianesimo rispetto alle unioni omosessuali	144
2. Cum vir nubit in feminam	149
Valutazioni conclusive	165

Riferimenti bibliografici	170
Indice delle fonti	194